

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 dicembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00188 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1995, n. 111.

Formazione professionale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1995, n. 112.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 89/94 sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti della Regione che ha modificato la L.R. 24/93. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1995, n. 113.

Interventi finanziari in favore dei comuni montani per acquisto di scuolabus Pag. 12

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1995, n. 114.

Contributo regionale per la ricostituzione del complesso bandistico Città di Castilenti Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995, n. 115.

Deviazione traffico pesante dalla S.S. 16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese Pag. 13

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995, n. 116.

Misure urgenti per l'Ente regionale di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale n. 62/1990 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1995, n. 117.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1995, n. 118.

Modifica alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 42. . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1995, n. 119.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1991, n. 17 come modificato dall'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 49 concernente: «Partecipazione della Regione Abruzzo al capitale sociale della SAGA S.p.a. - Società Abruzzese Gestione Aeroporti» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1995, n. 120.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 - 2° provvedimento di variazione Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1995, n. 121.

Contributo al Comune dell'Aquila per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana Pag. 15

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 122.

Disposizione transitoria in ordine alla scadenza dei termini, per l'anno 1995, per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 49 del 13 aprile 1995 avente per oggetto «Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi per l'acquisto di apparecchi tiftotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 123.

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 55 modificata dalla legge regionale 8 novembre 1994, n. 79 ... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 124.

Modificazione ed integrazione alla legge 31 maggio 1994, n. 30: «Norme per la attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica». Abrogazione del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 2 maggio 1995, n. 93 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 125.

Proroga dei termini previsti nella L.R. 3 aprile 1995, n. 25: «Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 126.

Istituzione del Difensore civico Pag. 18

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 127.

Norme per l'impiego dell'agente unico sulle autolinee di trasporto pubblico locale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 128.

Modifica ed integrazione agli articoli 2 e 3 della L.R. 8 maggio 1995, n. 97 (Istituto Musicale «G. Braga» di Teramo). Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1995, n. 129.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91: «Norme sul diritto agli studi universitari» in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1995, n. 130.

Cambio di destinazione d'uso degli asili nido realizzati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 56 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1995, n. 131.

Rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 avente per oggetto: «Norme in materia di Musei di enti locali o di interesse locale» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1995, n. 132.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 41/73 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1995, n. 133.

Provvidenze per gli emigrati in Canada - Contributo straordinario per la realizzazione della «Casa d'Abruzzo» ... Pag. 23

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1996, n. 54.

Norme in materia di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale Pag. 24

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1996, n. 55.

Norme transitorie per l'autorizzazione all'esercizio per l'anno 1996 dei campeggi e villaggi turistici nella fascia costiera. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 1981, n. 79 e alla L.R. 7 febbraio 1986, n. 10 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996, n. 56.

Bilancio di previsione 1996. Terza variazione Pag. 25

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996, n. 57.

Classificazione delle strutture ricettive. Proroga termini di validità Pag. 25

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 58.

Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale Pag. 25

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 27.

Nuove disposizioni concernenti l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche Pag. 26

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 28.

Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 29.

Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente «disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche». Pag. 28

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 30.

Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici Pag. 28

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 25.

Variazione al bilancio 1996 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale di contabilità n. 44/1977 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1996, n. 26.

Interventi per lo sviluppo e l'occupazione nelle piccole e medie imprese Pag. 29

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1996, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1987, n. 7 «Disciplina per la promozione di iniziative di pubblico interesse». Pag. 30

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 27.

Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati Pag. 31

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 28.

Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole pontiane con i porti della Provincia di Latina resi dalla società concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione Pag. 36

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 29.

Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione. Pag. 38

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 38.

Contributo straordinario al Comune di Pinerolo per la realizzazione degli impianti e attrezzature della Scuola nazionale di equitazione Pag. 42

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 39.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle province Pag. 43

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 40.

Interventi urgenti di edilizia sanitaria - Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67 Pag. 45

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 41.

Assestamenti ai bilanci di previsione per gli anni finanziari 1993, 1994 e 1995 dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese. Pag. 46

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 42.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 del Parco naturale di Stupinigi e della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo Pag. 46

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 43.

Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione Pag. 46

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1996, n. 44.

Istituzione della Consulta delle elette del Piemonte. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 45.

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della S.I.T.O. S.p.a. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 46.

Sottoscrizione del quota inoptata del secondo aumento di capitale della Texilia S.p.a. Pag. 48

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 47.

Utilizzo risorse del Fondo nazionale dell'artigianato, istituito con legge 3 ottobre 1987, n. 399. Pag. 48

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 48.

Modificazioni alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 «Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari» Pag. 49

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 29.

Assestamento e variazione del bilancio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 Pag. 50

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 30.

Interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1996. Seconda variazione di bilancio . Pag. 51

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 37.

Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici Pag. 51

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 38.

Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura - scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione di agricoltura (ALSIA) Pag. 52

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 39.

Impiego regionale degli aeromobili ad ala fissa e/o fissa e/o rotante nella lotta agli incendi boschivi Pag. 57

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 40.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 60 - Norme per il riordinamento delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità. Delega di funzioni agli enti locali - disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere di interventi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale Pag. 58

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1989, n. 29 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1988, n. 33 - Contributi agli enti locali sul costo dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti del sollevamento e/o depurazione delle acque Pag. 59

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 23.**

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 15. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26 Pag. 59

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 24.

Partecipazione della Regione per il tramite della Fincalabra alla costituenda Società Cellulosa 2000 S.p.a. Pag. 60

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 25.

Costituzione fondo concorso spese accertamenti in agricoltura Pag. 60

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge 19 dicembre 1995, n. 41, recante: «Ricostituzione Commissione regionale consiliare per le riforme istituzionali» Pag. 61

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 1° agosto 1996, n. 33.**

Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini non udenti Pag. 61

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1995, n. 111.

Formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ, AREE DI INTERVENTO
ATTORI E DESTINATARI

Art. 1.

Finalità della formazione professionale

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi dell'ordinamento comunitario e della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di orientamento e formazione professionale.

2. L'orientamento e la formazione professionale sono servizi di interesse pubblico concernenti il diritto al lavoro per favorire l'equilibrato sviluppo economico, sociale, ambientale e umano.

3. L'orientamento e la formazione professionale contribuiscono alla promozione della personalità delle donne e degli uomini e a rendere effettivo il diritto al lavoro, favorendo la crescita delle culture professionali e di quelle imprenditoriali, per lo sviluppo dell'occupazione sia femminile che maschile.

4. L'orientamento e la formazione professionale contribuiscono alla qualificazione e riqualificazione dell'offerta di lavoro tenendo conto delle diverse esigenze dei destinatari degli interventi formativi, con particolare attenzione alle persone che sono in difficoltà nella transizione verso il lavoro e sul mercato del lavoro.

5. I servizi di orientamento e formazione professionale concorrono a realizzare gli obiettivi della Comunità europea e dei programmi comunitari, nonché alla diffusione della mentalità europea, della cultura multietnica e di solidarietà tra tutti i soggetti del sistema formativo regionale, mediante l'insegnamento delle lingue, la cooperazione internazionale, gli scambi di funzionari, lavoratori, studenti e docenti con gli altri Stati membri della Comunità.

6. Gli obiettivi e gli interventi di cui ai precedenti commi sono definiti e realizzati sviluppando un processo di qualificazione continua del sistema formativo e favorendo la costruzione di un sistema formativo integrato con il mercato del lavoro, le strutture universitarie e della ricerca scientifica e il sistema scolastico, attraverso l'incontro e lo scambio delle informazioni e delle conoscenze, la valorizzazione e la specializzazione del personale e l'utilizzazione delle risorse, la concertazione degli interventi tra tutti gli attori del sistema formativo regionale.

Art. 2.

*Aree di intervento dell'orientamento
e della formazione professionale*

1. L'orientamento è inteso come un processo continuo capace di favorire le scelte di autonomia personale, formativa e professionale dei soggetti valorizzando le diverse esperienze delle donne e degli uomini, allargando l'orizzonte delle possibilità nelle diverse fasi della vita, attraverso interventi che favoriscano bilanci personalizzati delle proprie competenze e forniscano informazioni critiche sulle opportunità presenti e potenziali di formazione e lavoro.

2. L'orientamento opera attraverso funzioni di formazione, informazione e consulenza secondo le principali aree di:

a) orientamento scolastico e professionale durante e al termine della scuola dell'obbligo;

b) orientamento scolastico e professionale durante e al termine della scuola secondaria e degli interventi di formazione professionale prima del diploma;

c) orientamento scolastico e professionale durante e al termine dell'Università e dei percorsi di formazione professionale e scolastica post diploma;

d) orientamento scolastico e professionale nella transizione tra percorsi scolastici e formativi e mondo del lavoro;

e) orientamento scolastico e professionale per le persone occupate e disoccupate;

f) orientamento scolastico e professionale per le persone con particolari difficoltà.

3. Il servizio pubblico di orientamento della Regione è coordinato dall'organismo tecnico indicato nell'art. 11, comma 4, ed è svolto in forma articolata sul territorio mediante le strutture di cui all'art. 12 e, secondo le direttive della programmazione regionale, anche mediante convenzione con strutture private qualificate.

4. La formazione professionale è intesa come attività di qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione e aggiornamento professionale.

5. Le aree in cui si articola la formazione professionale sono:

a) formazione iniziale e prima del diploma: iniziative tendenti all'acquisizione di una professionalità certificata, mediante qualificazione, specializzazione, credito formativo, e finalizzate all'inserimento e reinserimento lavorativo;

b) formazione superiore: formazione il cui accesso è riservato a chi possiede un titolo di scuola secondaria superiore o equipollente, o diploma di laurea;

c) formazione continua: formazione ricorrente finalizzata al mantenimento, al perfezionamento, all'ampliamento delle conoscenze in rapporto con i processi produttivi e lavorativi in atto.

Art. 3.

Soggetti del sistema formativo regionale

1. I soggetti del sistema formativo regionale sono classificabili in:

a) soggetti pubblici: organismi regionali, nazionali, comunitari, osservatorio del mercato del lavoro, commissioni per le pari opportunità;

b) soggetti privati: agenzie formative, centri di interesse regionale nonché tutte le altre strutture formative presenti nel territorio comprese quelle costituite dalle organizzazioni del volontariato;

c) soggetti del sistema scolastico, universitario e degli enti e centri di ricerca;

d) soggetti del sistema economico, produttivo e dei servizi, delle organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 4.

Utenti della formazione professionale

1. Agli interventi di orientamento e formazione professionale sono ammesse tutte le persone con cittadinanza italiana e, nell'ambito delle norme vigenti, le persone con cittadinanza non italiana con diritto di soggiorno. Nell'ammissione agli interventi è garantita la piena parità.

2. Gli utenti dell'orientamento e formazione professionale sono:

a) ragazze e ragazzi che escono dal sistema scolastico ai diversi livelli intermedi e finali, con particolare attenzione a chi presenta maggiori difficoltà;

b) lavoratrici e lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico-professionale, comprese le persone assunte con contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e di altri rapporti a causa mista;

c) lavoratrici e lavoratori autonomi e loro coadiutori, le imprenditrici e gli imprenditori, dirigenti e soci di imprese e di cooperative;

d) donne e uomini in cerca di occupazione;

e) donne inserite in specifici programmi della commissione della Comunità europea, per l'orientamento e la formazione delle donne, nonché lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile, anche nell'ambito di azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunità professionali;

f) operatrici e operatori delle associazioni di volontariato con finalità di servizio sociale o tutela dell'ambiente, degli organismi per le pari opportunità e di altre associazioni di donne, degli organismi che hanno rapporti societari e di scambio con altri paesi e regioni;

g) operatrici e operatori delle strutture pubbliche e private del sistema formativo;

h) immigrate e immigrati;

i) persone con handicap e portatrici di esigenze di tutela e valorizzazione delle loro diversità;

l) persone con particolare necessità di reinserimento nel mercato del lavoro, come tossicodipendenti, ex carcerati, emarginati, nomadi ecc.;

m) persone che si trovano in stato di detenzione sulla base di intese con il competente organo dello Stato;

n) persone che stanno svolgendo il servizio militare o civile.

TITOLO II

IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO REGIONALE

Art. 5.

Coordinamento degli interventi per un sistema formativo integrato

1. Gli interventi e le attività di cui alla presente legge sono programmati e attuati in coordinamento con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro e con tutti gli altri settori dell'amministrazione regionale.

2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, promuove e valorizza la partecipazione alla progettazione degli interventi di formazione professionale, delle organizzazioni rappresentative, a livello regionale, dei lavoratori dipendenti e autonomi e delle imprese, degli enti e degli organismi bilaterali e plurilaterali da esse promossi nell'ambito di accordi nazionali e regionali, e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, attivando strumenti e procedure idonee anche a carattere permanente nelle aree considerate nel successivo art. 8.

3. La Regione promuove e attua lo scambio di informazioni, la collaborazione, il reciproco coordinamento delle attività e idonee forme di integrazione operativa con le imprese, le strutture e le amministrazioni del sistema scolastico, le università e i centri di ricerca e trasferimento di tecnologie a dimensione regionale o nazionale presenti sul territorio, i centri di interesse regionale e le agenzie formative mediante intese, accordi di programma e convenzioni volti ad elevare la qualità dell'offerta formativa nella Regione, come previsto nel successivo art. 9.

4. La Regione promuove l'informazione, la collaborazione, il coordinamento delle attività tra tutti i soggetti indicati nell'art. 3 per contribuire a qualificare il sistema formativo integrato valorizzando il personale e utilizzando le attrezzature disponibili.

Art. 6.

Informazione reciproca tra Regione e attori del sistema regionale di formazione professionale

1. La Regione e gli attori del sistema regionale di formazione professionale sono tenuti a collaborare e fornirsi reciprocamente, e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 7.

Strutture tecniche e di coordinamento

1. La Regione attua il coordinamento e la collaborazione tra i soggetti della formazione professionale mediante gli organismi tecnici regionali e promuove la costituzione dei centri di interesse regionali.

Art. 8.

Rapporti con le parti sociali

1. La partecipazione di cui all'art. 5, comma 3, si attua in particolare nei campi della rilevazione e analisi della domanda e offerta di lavoro e dei fabbisogni di professionalità; della programmazione degli interventi relativi all'apprendistato, ai contratti di formazione lavoro e agli altri contratti a causa mista e a processi di formazione continua o rivolti a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità; della predisposizione e attuazione di progetti specifici nell'ambito dei programmi comunitari; della verifica di efficienza e di efficacia delle attività.

2. La Regione promuove forme di consultazione e partecipazione, nei campi di specifico interesse, anche di altri soggetti rappresentativi, come la commissione regionale per le pari opportunità e le sue articolazioni territoriali.

3. La Regione promuove forme di consultazione e partecipazione, di altri soggetti rappresentativi di interessi sociali, con particolare riferimento a categorie svantaggiate di lavoratori e a fasce deboli sul mercato del lavoro.

Art. 9.

Rapporti con le imprese, il sistema scolastico, le università e i centri di ricerca e trasferimento di tecnologie

1. Le intese e gli accordi, di cui all'art. 5, comma 4, tra gli enti, possono prevedere, nell'ambito delle disposizioni vigenti e secondo le rispettive competenze, ogni forma di collaborazione utile al migliore assolvimento dei loro compiti.

2. In particolare possono essere formulati:

a) progetti integrati di orientamento e formazione curriculare e professionale per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e universitaria;

b) progetti integrati di orientamento e formazione curriculare e professionale per le allieve e gli allievi della scuola secondaria superiore e dei corsi universitari, con l'obiettivo di favorire e accelerare l'inserimento lavorativo o percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale al termine del ciclo di studi;

c) progetti integrati di orientamento e formazione che intreccino le diverse conoscenze acquisite nei percorsi scolastici a prevalente frequenza maschile e quelli a prevalente frequenza femminile al fine di ottenere competenze qualificate;

d) progetti integrati di orientamento e di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze e di formazione professionale rivolti a donne e uomini adulti, specialmente per l'attuazione di programmi di formazione continua;

e) progetti integrati dei compiti istituzionali delle università, con particolare riferimento ai diplomi universitari e alle scuole di specializzazione, ai fini di un più efficace inserimento nel mercato del lavoro.

3. Gli interventi formativi previsti dai progetti di cui al precedente comma 2 sono formulati e attuati mediante agenzie formative regionali, secondo le prescrizioni e le direttive dei piani regionali della formazione e orientamento professionale.

4. I progetti di cui al precedente comma 2 sono attuati anche in collaborazione con le parti sociali, in modo da favorire convenzioni più stabili e diffuse tra più aziende per la formazione in alternanza, stage in azienda e altre forme di interscambio tra i percorsi formativi e il mondo del lavoro.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE
DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 10.

Funzioni di orientamento e formazione professionale

1. Le funzioni regionali in materia di orientamento e formazione professionale comprendono:

a) attività di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle di osservazioni del mercato del lavoro;

b) la programmazione, il controllo e la valutazione degli interventi per l'orientamento e la formazione professionale, con la predisposizione dei piani triennali e annuali;

c) la valutazione e la scelta dei corsi messi a bando nei piani annuali, secondo le disposizioni del regolamento;

d) la promozione e la realizzazione di progetti di orientamento e formazione per lo sviluppo di aree territoriali e la riqualificazione di specifici distretti o comparti di attività economiche e servizi e gruppi omogenei di professionalità o di qualifiche;

e) la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca per la riorganizzazione delle qualifiche e riclassificazione dei corsi in linea con le tendenze nazionali e internazionali;

f) la promozione e la realizzazione di progetti per la formazione dei formatori e degli operatori e l'innovazione didattica, utilizzando le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

g) la promozione e la realizzazione di interventi, mediante forme di assistenza tecnica, per la riorganizzazione e la qualificazione delle strutture pubbliche e private che esercitano funzioni di orientamento e formazione professionale;

h) nell'ambito delle vigenti norme, i rapporti diretti con gli organi e gli uffici dell'Unione europea, con gli organi centrali e regionali dello Stato, con le altre regioni e con le province autonome;

i) l'autorizzazione alla presentazione, da parte di soggetti terzi, di progetti di orientamento, formazione e sviluppo imprenditoriale in attuazione di programmi di interesse comunitario e nazionale;

l) il rilascio a richiesta delle certificazioni e attestazioni prescritte da disposizioni statali e dell'Unione europea;

m) le funzioni relative alla documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attività, delle iniziative e degli interventi riservati alla competenza regionale e comunque attuati dalla Regione, compresi gli incontri e le iniziative rivolte alla promozione dei contatti e della cooperazione con le altre regioni e gli altri soggetti di cui alla lett. h).

Art. 11.

Organismi tecnici regionali

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di orientamento e formazione professionale la Regione si avvale dell'apporto e delle valutazioni tecniche dell'osservatorio del mercato del lavoro, dell'ufficio regionale per la gestione amministrativa e contabile e del Comitato tecnico di valutazione e controllo e del coordinamento regionale delle attività di orientamento professionale.

2. L'ufficio regionale per la gestione amministrativa e contabile svolge le funzioni amministrative relative alla gestione ed alla rendicontazione degli interventi formativi previsti dai piani regionali dell'orientamento e della formazione professionale. La legge regionale determina la costituzione e le modalità dell'inquadramento dell'ufficio nella struttura organizzativa regionale affidandone la direzione a un dirigente della Regione, che è anche responsabile dei procedimenti di competenza dell'ufficio.

3. Il comitato tecnico di valutazione e di controllo svolge tutte le funzioni di monitoraggio, valutazione ex ante, in itinere ed ex post, nonché quelle relative ai giudizi di qualità e ai controlli di efficacia e di efficienza previsti dalla presente legge. Il comitato è presieduto da un dirigente della Regione, ed ha una struttura articolata in nuclei specializzati in relazione alle aree programmate di intervento. I nuclei sono composti da una struttura minima permanente, formata da personale della Regione competente in relazione alle professionalità presenti nell'area programmata e si avvalgono dell'apporto delle parti sociali e di esperti di area, di comparto, di gruppo di professionalità o di qualifica.

4. Il coordinamento regionale delle attività di orientamento professionale, presieduto da un dirigente della Regione, svolge, in collegamento con l'osservatorio del mercato del lavoro, le agenzie formative, le parti sociali e le imprese, le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione dell'attività di orientamento, attraverso l'articolazione territoriale degli interventi e l'integrazione e il coordinamento dei centri pubblici di orientamento di cui all'art. 12 e di quelli organizzati sul territorio regionale da operatori e strutture private, promuovendo l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informative, di consulenza e di bilancio delle competenze.

5. Gli organismi tecnici forniscono su richiesta degli attori del sistema formativo regionale informazioni e servizi di consulenza e assistenza tecnica. In particolare l'osservatorio del mercato del lavoro sviluppa forme di collaborazione diretta con le agenzie formative. Il regolamento disciplina la tipologia e le modalità delle prestazioni non gratuite.

Art. 12.

Strutture di orientamento

1. La Regione configura i centri regionali di formazione professionale in modo che essi esercitino in forma decentrata anche funzioni di orientamento, nell'ambito del coordinamento affidato all'organismo tecnico di cui al comma 4 dell'art. 11.

Art. 13.

Centri di interesse regionale

1. I centri di interesse regionale sono organismi specializzati in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo che operano in riferimento a specifiche aree, distretti o comparti di attività economiche e servizi, gruppi omogenei di professionalità o di qualifiche, costituite in forma anche temporanea secondo le disposizioni vigenti.

2. I centri di interesse regionale svolgono, autonomamente o, mediante procedura concorsuale, su incarico della Regione, attività connesse agli interventi formativi e di orientamento, fra le quali in particolare sono comprese quelle di studio e di elaborazione, di ricerca applicata, di sperimentazione, di documentazione, di diffusione dei risultati, di consulenza e assistenza tecnica.

3. Ai fini dell'ammissione dei centri di interesse regionale al pubblico concorso per l'affidamento dell'incarico della Regione di cui al precedente comma 2, il bando di gara deve prevedere che nei centri deve essere garantito l'apporto integrato delle seguenti componenti:

a) almeno un'agenzia formativa di cui all'art. 14 con documentata esperienza nella specializzazione di riferimento;

b) almeno un'università, ovvero sue facoltà, dipartimenti, istituti, corsi o insegnamenti, oppure un ente di ricerca di interesse nazionale con sede nella Regione;

c) almeno un'impresa o una struttura associativa di imprese afferenti alla specializzazione di riferimento.

4. Il centro di interesse regionale può avvalersi delle competenze delle parti sociali del settore di riferimento e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

5. Nel centro di interesse regionale può inoltre essere previsto l'apporto, tra gli altri, di istituti tecnici e professionali, di istituti e centri di ricerca, di centri e strutture pubblici e privati di servizio alle imprese.

6. I soggetti che concorrono al funzionamento del centro di interesse regionale, i rispettivi apporti e i reciproci rapporti devono risultare da atti formalmente assunti e impegnativi ai sensi di legge, secondo le modalità e le procedure indicate dal regolamento. Con le stesse modalità vanno individuati il rappresentante del centro ed il responsabile amministrativo delle attività realizzate per la Regione.

7. I rapporti tra la Regione e i centri di interesse regionale sono definiti mediante convenzioni. La Giunta regionale provvederà a deliberare lo schema di convenzione.

8. Il bando di gara di cui ai precedenti commi 2 e 3 e le convenzioni di cui al precedente comma 7 debbono comunque prevedere:

a) procedure e meccanismi obbligatori di trasferimento alla Regione, tramite gli organismi tecnici regionali di cui all'art. 11, delle tecnologie di progettazione e delle metodologie di elaborazione dei progetti di cui al precedente comma 3;

b) la partecipazione di dirigenti e funzionari indicati dalla Regione a tutte le fasi di progettazione ed attuazione relative all'incarico affidato dalla Regione;

c) l'obbligo di realizzazione da parte dell'aggiudicatario di un ciclo di formazione destinato a dirigenti e funzionari della Regione, relativo ai contenuti tecnologici e metodologici, agli aspetti teorici ed operativi, alle modalità di attuazione ed integrazione nel sistema regionale della formazione professionale del progetto e delle attività realizzate per la Regione.

Art. 14.

Agenzie formative

1. È istituito l'elenco ufficiale delle agenzie formative regionali.

2. Per agenzia formativa si intende qualsiasi struttura pubblica o privata organizzata sul territorio, destinata alla realizzazione delle iniziative in materia di formazione professionale e di quelle ad essa connesse, e che sia iscritta nell'elenco ufficiale di cui al precedente comma 1.

3. Sono considerati strutture formative ai fini della presente legge e possono essere iscritti, alle condizioni e secondo le procedure indicate nei successivi commi 4 e 5, nell'elenco di cui al precedente comma 1:

a) i centri regionali di formazione professionale di cui al precedente art. 12;

b) le strutture per l'orientamento e la formazione professionale organizzate da amministrazioni, enti e organismi pubblici o di diritto pubblico interno o internazionale con specifiche finalità di formazione; enti, comunque denominati, costituiti anche congiuntamente da organizzazioni democratiche rappresentative a livello nazionale o regionale dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o del movimento cooperativo; enti in qualsiasi forma costituiti da associazioni o fondazioni con finalità formative o sociali; imprese e loro consorzi.

4. L'elenco ufficiale delle agenzie formative regionali è adottato con decreto del Presidente della Regione per ciascun periodo di riferimento del piano triennale dell'orientamento e della formazione professionale, sulla base della relazione del comitato tecnico di valutazione, che tiene conto anche degli esiti degli accertamenti, valutazioni e controlli di gestione di cui all'art. 24.

5. In ogni caso, ai fini dell'iscrizione nell'elenco il comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 11 accerta in ordine alla struttura formativa la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) avere tra i propri scopi e fini istituzionali la formazione professionale;

b) disporre di strutture materiali e organizzative, di attrezzature e di capacità professionali e di progettazione formativa, tecnicamente idonee all'erogazione di servizi formativi e di orientamento di elevata qualità, in riferimento ai livelli emergenti dagli indirizzi e dalle normative comunitarie, ed al conseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia necessaria all'attuazione delle prescrizioni e delle direttive dei piani regionali dell'orientamento e della formazione professionale;

c) applicare nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore di appartenenza;

d) osservare le vigenti disposizioni in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie;

e) rendere pubblico, nelle forme previste dal regolamento, il bilancio delle attività formative;

f) dichiarare di accettare la vigilanza e il controllo della Regione sull'attuazione delle convenzioni e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati, nonché gli accertamenti e controlli tecnici e gestionali previsti dalla presente legge anche sotto forma di attività ispettiva.

6. Nel piano triennale possono essere specificati ed ulteriormente integrati i requisiti di qualità previsti dal presente articolo, anche al fine di adeguarli all'evoluzione normativa, alle modificazioni tecnologiche ed alle trasformazioni economiche, ponendo un termine che consenta alle agenzie formative di modificare, convertire o comunque adeguare la propria organizzazione.

7. Le agenzie formative regionali sono considerate in via prioritaria ai fini dell'attuazione della programmazione regionale dell'orientamento e della formazione professionale e del relativo finanziamento.

8. Gli interventi formativi delle agenzie formative sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

9. Le agenzie formative regionali attuano gli interventi formativi relativi ai progetti dei centri di interesse regionale e a quelli di cui all'art. 9 secondo le prescrizioni e le direttive dei piani regionali di formazione professionale.

Art. 15.

Corsi riconosciuti

1. Gli interventi formativi istituiti e realizzati da strutture formative non iscritte nell'elenco ufficiale possono essere riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale, previa relazione del comitato tecnico di valutazione che ne attesti la coerenza con gli obiettivi, le prescrizioni e le direttive della programmazione regionale e valuti in riferimento al singolo intervento la sussistenza dei requisiti di qualità e delle condizioni di cui al comma 5 del precedente art. 14. Il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all'intera struttura formativa e non costituisce titoli per ottenere finanziamenti pubblici.

2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono inoltre:

a) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;

b) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;

c) avere un responsabile di tutte le attività formative.

Art. 16.

Prove finali e commissioni d'esame

1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti, si concludono in relazione alla loro natura e finalità, con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.

2. I certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta regionale secondo i modelli definiti dalla Giunta stessa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

3. Al termine degli interventi per i quali è previsto il rilascio di attestato di qualifica o specializzazione, le allieve e gli allievi sostengono il prescritto esame finale, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione e nel rispetto della normativa statale vigente.

Art. 17.

Anno formativo

1. In osservanza delle norme dell'Unione europea, l'anno formativo decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre. È possibile progettare corsi, in particolare di primo livello, che abbiano inizio nel corso dell'anno e termine negli anni successivi. La Regione si impegna comunque ad approvare e finanziare il progetto nella sua interezza.

Art. 18.

Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi

1. Per i beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi formativi, si rinvia alle modalità fissate dal regolamento.

**TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE**

Art. 19.

Programmazione triennale

1. La Regione adotta il piano triennale dell'orientamento e della formazione professionale, nel quadro delle politiche comunitarie e nazionali del settore, ed in conformità degli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo.

2. Il piano triennale indica gli obiettivi della politica regionale di orientamento e formazione professionale in riferimento alle risorse disponibili. In particolare il piano determina:

a) le priorità nel sistema degli obiettivi della progettazione formativa, ordinati per distribuzione territoriale e aree programmate di intervento e suddivisi per settori omogenei di intervento, anche con riferimento ai mercati parziali del lavoro e ai loro segmenti e i conseguenziali indirizzi per la programmazione didattica e per l'attività di ricerca e sperimentazione, in collaborazione con le imprese, le università, gli istituti di istruzione e di ricerca e le parti sociali;

b) la tipologia e la dimensione degli interventi ordinati per settori produttivi, per livelli formativi e per tipo di iniziativa;

c) i criteri di priorità per gli investimenti relativi al riordino, all'adeguamento ed allo sviluppo delle strutture e delle sedi degli interventi formativi;

d) i criteri per la formulazione dei progetti di intervento e attività a titolarità o a partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico;

e) gli elementi essenziali e comuni delle convenzioni per l'affidamento a terzi dell'attuazione di interventi;

f) i criteri per la revisione dei sistemi di qualificazione e di riconoscimento dei titoli;

g) i criteri per il riconoscimento regionale delle iniziative formative attuate da soggetti pubblici e privati;

h) i criteri e gli strumenti per l'informatizzazione, il monitoraggio ed il controllo dei risultati delle attività, nonché gli indirizzi generali per la valutazione degli interventi formativi;

i) la ripartizione, anche in fasce percentuali, delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi e alle priorità indicati;

l) eventuali prescrizioni, indirizzi e direttive per la Giunta, le agenzie formative e in genere i soggetti realizzatori di progetti e interventi formativi, in relazione alle rispettive competenze, per la formazione e l'attuazione del programma annuale di attività, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni di cui alla presente legge, compresa in particolare la formulazione del capitolato d'oneri di cui all'art. 20;

m) le direttive per la Giunta in ordine a corsi da fabbisogni emergenti in corso d'anno e la relativa disponibilità finanziaria.

3. Il piano triennale è approvato dal consiglio su proposta della Giunta.

4. La proposta di piano e delle modifiche al piano è predisposta dalla Giunta, che si avvale dei dati forniti dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni formativi e dell'eventuale consulenza dei centri di interesse regionale e del comitato tecnico di valutazione e di controllo, con il concorso delle parti sociali, sentita la commissione regionale per l'impiego, ed è presentata entro il mese di marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento al consiglio, che la approva entro il mese di aprile dello stesso anno. Il piano è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

5. Il regolamento determina le modalità e le procedure di concertazione e di consulenza previste nel comma precedente e stabilisce i termini entro cui devono essere espletate, prevedendo, in caso di inerzia degli organismi coinvolti, che il procedimento abbia comunque seguito, al fine di garantirne l'efficacia e la celerità.

Art. 20.

Capitolato d'oneri

1. La Giunta regionale contestualmente alla predisposizione della proposta di piano ed ai fini generali di informazione e garanzia dell'imparzialità e del buon andamento, omogeneità e trasparenza delle procedure di pianificazione annuale e di gestione attuativa dei piani,

formula, secondo le disposizioni generali del regolamento e le direttive del piano triennale, un capitolato d'oneri e lo approva entro 30 gg. dall'approvazione del piano triennale, informando tempestivamente il Consiglio regionale.

2. Il capitolato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

3. Nel capitolato la Giunta, sulla base delle relazioni degli organismi tecnici di cui all'art. 11:

a) stabilisce le procedure e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'istruttoria amministrativa dei progetti, la gestione degli interventi, la rendicontazione delle attività;

b) determina i criteri uniformi specifici e le modalità uniformi per la valutazione dei progetti e la verifica delle attività e dei risultati;

c) dispone in ordine all'osservanza dei criteri per l'applicazione delle misure relative ai requisiti di idoneità e qualità, anche in relazione alla certificazione della qualità delle attività formative;

d) indirizza le attività di vigilanza ed ispezione e formula le direttive rivolte ad assicurare il controllo della gestione;

e) elabora formulari e schemi-tipo;

f) specifica le direttive per la programmazione didattica e la capitalizzazione di moduli ai fini del conseguimento delle qualifiche e detta disposizioni per la loro riconoscibilità e spendibilità sul mercato del lavoro;

g) fissa i requisiti minimi di ammissione ai corsi e gli eventuali criteri formativi e le disposizioni concernenti le selezioni e le prove d'esame, la nomina ed il funzionamento delle commissioni, i modelli dei certificati di frequenza e degli attestati di qualifica e di specializzazione, salve le specificità connesse con le attività a carattere sperimentale e con quelle svolte in esecuzione di intese, accordi o convenzioni con altre amministrazioni pubbliche;

h) detta disposizioni concernenti l'effettuazione di esperienze formative in azienda, svolte anche mediante moduli di alternanza tra formazione e lavoro.

Art. 21.

Piano annuale degli interventi

1. Il piano annuale degli interventi identifica e ordina le attività formative secondo classificazioni e codificazioni anche finalizzate alle esigenze del sistema informativo ed all'esercizio delle funzioni di vigilanza, valutazione e controllo.

2. Il piano contiene:

a) i piani di dettaglio degli interventi promossi dalle Agenzie formative e dagli altri soggetti realizzatori, con l'indicazione dei finanziamenti relativi;

b) l'indicazione delle attività promosse dalle imprese in favore dei propri dipendenti e autorizzate dalla Regione, con la precisazione delle rispettive quote di cofinanziamento;

c) l'indicazione dei progetti promossi dalla Regione, con la precisazione del relativo finanziamento;

d) l'indicazione, secondo le disposizioni previste dal regolamento, dei progetti relativi a programmi di interesse comunitario o nazionale, con l'indicazione delle relative determinazioni.

Art. 22.

Procedure di pianificazione annuale

1. La Giunta regionale in attuazione del piano triennale e in applicazione del capitolato d'oneri, formula ed approva con atto meramente esecutivo, sulla base delle relazioni degli organismi tecnici di cui all'art. 11, sentite le parti sociali, entro il 15 del mese di giugno dell'anno precedente l'anno di riferimento del piano annuale, lo schema di piano annuale in cui è specificata la ripartizione per obiettivi e assi prioritari di intervento delle risorse finanziarie, articolata secondo le varie tipologie, le modalità di attuazione, anche in riferimento alla quota del finanziamento da riservare ad appalto concorso, che non può essere comunque inferiore al 40% delle risorse disponibili, salvo gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria e le categorie di soggetti realizzatori.

2. Entro il 30 del mese di luglio, le agenzie formative e gli altri soggetti interessati, presentano alla Giunta regionale i progetti di interventi formativi, per i quali è richiesto il finanziamento.

3. Entro il mese di settembre la Giunta approva il piano annuale e informa tempestivamente il Consiglio regionale.

Art. 23.

Attuazione del piano annuale

1. La Regione adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del piano annuale di attività ed alla gestione degli interventi e dispone, ricorrendone i presupposti, la modificazione o la revoca degli interventi, la risoluzione delle convenzioni e l'adeguamento o la revoca dei relativi finanziamenti. In particolare la Regione provvede all'attuazione degli interventi non aggiudicati mediante procedura concorsuale, con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, affidandone la realizzazione alle agenzie formative, mediante convenzione.

2. Per la gestione diretta degli interventi la Giunta può avvalersi, nel quadro di accordi generali di collaborazione e mediante convenzioni, del concorso integrativo delle risorse strumentali e professionali:

a) degli istituti di istruzione statali, delle università, di istituti pubblici a carattere scientifico e delle agenzie formative;

b) di imprese o loro forme associative, limitatamente all'uso di strutture, allo svolgimento di formazione in azienda, anche in alternanza ad attività di docenza tecnico-pratica, di assistenza e tutoraggio, di collaborazione alla redazione e verifica dei piani didattici.

3. I soggetti convenzionati possono avvalersi del concorso integrativo di imprese e loro forme associative per lo svolgimento di esperienze formative in azienda, anche mediante moduli di alternanza tra formazione e lavoro.

4. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i limiti delle competenze della Giunta in ordine ai corsi da fabbisogni emergenti in corso d'anno.

Art. 24.

Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione

1. Il regolamento determina le procedure per l'individuazione da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 11 dell'oggetto, dei presupposti e della metodologia della valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle strutture e degli interventi formativi.

2. Gli elementi necessari per la valutazione di cui al comma 1 possono essere accertati ed acquisiti mediante sopralluoghi ispettivi.

3. L'attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 è svolta dal comitato tecnico di valutazione e controllo di cui all'art. 11.

4. Tutti i soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a fornire le informazioni e i dati di rispettiva competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.

5. Ai fini del controllo della gestione e della verifica di efficienza relativi all'attuazione del programma annuale di attività, i risultati dell'attività di monitoraggio svolta dal comitato tecnico di valutazione e di controllo, integrati con i dati forniti dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro, sono raccolti annualmente in apposito rapporto redatto congiuntamente dal comitato tecnico di valutazione e di controllo e all'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni risultanti dalla normativa comunitaria ad efficacia diretta e della legislazione statale di cornice.

2. Il regolamento provvede all'attuazione della legislazione richiamata nel precedente comma.

3. È abrogata qualsiasi disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

4. Sono abrogate la L.R. 5 dicembre 1979, n. 63 e le successive modificazioni e integrazioni.

5. È abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1988, n. 101. Le altre norme della L.R. 101/88 e relative proroghe, integrazioni e modificazioni, restano in vigore purché non risultino in contrasto con la presente legge.

6. Restano in vigore, nei limiti delle disposizioni della presente legge e per quanto ancora applicabili le LL.RR. 12 gennaio 1988, n. 6, 13 luglio 1989, n. 56, 10 settembre 1993, n. 55 e successive.

Art. 26.

Partecipazione

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la celerità dei procedimenti amministrativi, in attuazione dei principi e delle disposizioni legislative vigenti, il regolamento prevede e disciplina le forme di consultazione e partecipazione, disponendone la separazione dalla scansione temporale dei procedimenti amministrativi ai quali i soggetti di partecipazione possono comunque intervenire autonomamente in base alle disposizioni generali.

Art. 27.

Pubblicità

1. In tutti i casi in cui la legge prevede la pubblicazione di atti nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo è attuata ogni altra forma di efficace pubblicità secondo le disposizioni e le procedure indicate nel regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Albo regionale

1. È istituito l'albo regionale ad esaurimento degli operatori dipendenti delle strutture formative di cui al comma 1 dell'art. 29, in servizio alla data del 2 ottobre 1985 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 101/88 e quello acquisito, entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge e senza aumento di organico ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della L.R. 101/88. Il regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'utilizzazione degli operatori iscritti nell'albo, che deve essere articolato per fasce di qualifica.

Art. 29.

Disposizioni per la programmazione

1. In sede di prima applicazione della programmazione triennale prevista dalla presente legge e fino all'istituzione dell'elenco ufficiale delle agenzie formative regionali, si considerano agenzie formative le strutture formative che nei precedenti periodi di programmazione sono state convenzionate con la Regione.

2. In sede di prima applicazione delle procedure di programmazione prevista dalla presente legge gli interventi formativi sono attuati per una quota non inferiore al 40% delle risorse disponibili mediante appalto concorso aperto a tutte le strutture formative.

3. Il 60% delle risorse disponibili, nonché la parte eventualmente non aggiudicata della quota di cui al precedente comma 2, sono interamente destinati agli interventi formativi attuati mediante i soggetti di cui al precedente comma 1.

4. Ai fini di cui al precedente comma, il personale iscritto all'albo di cui all'art. 28 è utilizzato in mobilità tra i soggetti di cui al precedente comma 1.

5. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione promuove forme di collaborazione finalizzate anche alla costituzione di centri di interesse regionale fra imprese, università, centri di ricerca di rilevanza nazionale e i soggetti di cui al precedente comma 1.

6. In sede di prima applicazione della programmazione triennale prevista dalla presente legge, saranno previsti corsi di riqualificazione e aggiornamento con valutazione finale del personale dei soggetti di cui al precedente comma 1. La frequenza di detti corsi è condizione per l'applicazione delle misure previste nei precedenti commi 3 e 4 e per la conservazione dell'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art. 28.

Art. 30.

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro 60 gg. dalla pubblicazione della stessa.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti nella presente legge la copertura finanziaria è assicurata nei termini che seguono:

per gli oneri discendenti da quanto disposto nell'art. 2 si provvede fino a concorrenza delle disponibilità iscritte sui Capp. 51621, 12540 e 12537 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995;

gli oneri per le attività formative ivi previste gravano fino a concorrenza della disponibilità, sui pertinenti capp. 12537, 12549 e 51621 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995;

per gli oneri di funzionamento degli organismi tecnici regionali, così come previsto agli artt. 11, 12 e 14 si provvede con i fondi già iscritti fino a concorrenza della disponibilità sul Cap. 51621;

per il funzionamento dei centri di interesse regionale, art. 13, si provvede con le disponibilità esistenti sul Cap. 51411 dello stato di previsione della spesa.

2. Per eventuali assegnazioni statali in materia, le occorrenti variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 41, lett. a) della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81, saranno apportate con DPGR su conforme deliberazione della Giunta stessa.

3. Per gli esercizi successivi al 1995 gli stanziamenti saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/77 e da assegnazioni statali e comunitarie in materia.

Art. 32.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 maggio 1995

DEL COLLE

96R0926

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1995, n. 112.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 89/94 sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti della Regione che ha modificato la L.R. 24/93.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

All'art. 1, comma 1, della L.R. 89/94, dopo il punto b), vanno aggiunti i seguenti altri punti:

punto b1: il bilancio preventivo ed il conto consuntivo adottati dall'ERSA sono inviati, nei termini di legge previsti dalla L.R. 81/77, al Settore Bilancio ed al Settore Agricoltura della Giunta regionale, a ciascuno per la propria competenza.

Il Settore Agricoltura, dopo aver espresso un proprio parere circa la coerenza dei documenti in esame con gli indirizzi programmatici della Regione in materia agricola, lo trasmette al Settore Bilancio per gli adempimenti di cui agli artt. 33 e 72 della L.R. 81/77;

punto b2: le variazioni di bilancio adottate dall'ERSA con esclusione di quelle assunte in analogia alle variazioni contemplate nell'art. 41 della L.R. 81/77 che non sono soggette a controllo, sono approvate dalla Giunta regionale.

Tali deliberazioni vengono inviate entro 20 gg. dalla loro adozione al settore Agricoltura della Giunta regionale - II Dipartimento, Settore Agricoltura - e si intendono approvate se la Giunta regionale non adotti o non comunichi il provvedimento negativo entro 20 gg. dalla data del ricevimento.

Il termine di cui sopra rimane sospeso se, prima della scadenza, la Giunta regionale richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

La richiesta non può essere effettuata più di una volta.

In tal caso la deliberazione diviene esecutiva entro il termine di 20 gg. dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, la Giunta regionale non ne comunichi l'approvazione più di una volta.

Se entro 20 gg. dalla data di comunicazione della decisione di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, l'ERSA non si determina in merito, l'atto si intende decaduto.

Le deliberazioni di variazione di bilancio dichiarate immediatamente eseguibili a norma di legge, devono essere inviate alla Giunta regionale - settore Agricoltura - entro 5 gg. dalla data in cui sono state adottate e la Giunta regionale, che su dette deliberazioni non può chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ove ritenga di non approvarle, deve adottare e comunicare all'ERSA il relativo provvedimento motivato entro 15 gg. dal ricevimento.

L'attività della Giunta nella materia in esame e la decorrenza dei termini connesse sono sospese dall'8 al 21 agosto e dal 23 dicembre al 1° gennaio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 maggio 1995

DEL COLLE

96R0927

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1995, n. 113.

Interventi finanziari in favore dei comuni montani per acquisto di scuolabus.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. Ai Comuni compresi nell'ambito delle Comunità Montane di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è concesso, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma, un contributo in conto capitale per l'acquisto di uno scuolabus dell'importo compreso tra il 70% e l'80% della spesa ammissibile.

2. I contributi sono riservati ai Comuni montani che non abbiano ottenuto nel corso degli ultimi otto anni analoghi benefici ai sensi della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, e che, a causa di soppressione di scuole o di classi, debbano istituire o ampliare il servizio di trasporto degli alunni.

3. Le istanze, corredate degli atti di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, vanno prodotte alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla liquidazione dei contributi nei limiti delle disponibilità finanziarie, provvede la Giunta regionale sulla base di apposita graduatoria che tenga conto dell'anno di avvenuta concessione di benefici analoghi e, in caso di parità, della vetustà dell'automezzo di proprietà dell'Amministrazione richiedente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 500.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, è istituito ed iscritto (nel Sett. 04, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 6) il Cap. 042321 con la denominazione «Interventi finanziari in favore dei Comuni Montani per l'acquisto di scuolabus» con lo stanziamento di sola competenza in L. 500.000.000».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 maggio 1995

DEL COLLE

96R0928

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1995, n. 114.

Contributo regionale per la ricostituzione del complesso bandistico Città di Castilenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede un contributo a favore dell'Associazione «L. Antonelli» di Chieti, quale intervento regionale per la ricostituzione del complesso bandistico «Città di Castilenti».

Art. 2.

Il contributo fisso in lire 50.000.000 (cinquantamiloni) è concesso dalla Regione Abruzzo all'Associazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3 - allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è istituito ed iscritto il cap. 61663 (Sett. 6, Tit. 1, Ctg. 6) denominato «Contributo per la ricostituzione del complesso bandistico Città di Castilenti» con lo stanziamento in termini di competenza e cassa di lire 50.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 maggio 1995

DEL COLLE

96R0929

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995, n. 115.

Deviazione traffico pesante dalla S.S. 16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale del 27 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la S.S. 16, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui alla presente legge, assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autotreni, autoarticolati e autosdonati di cui, rispettivamente, alle lettere h), i) ed l) dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sulla A/14 nella tratta S. Benedetto del Tronto - Vasto Sud e viceversa, per un periodo di quaranta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La Giunta regionale dispone la liquidazione ed il pagamento della spesa derivante dagli interventi di cui al precedente articolo 1, in favore della Società Autostrade S.p.a. - con sede in Roma - concessionaria dell'Autostrada A/14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti dall'applicazione della presente legge regionale e previa istruttoria e proposta del Settore Trasporti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in L. 1.500.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio finanziario:

Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - in diminuzione lire 1.500.000.000;

Cap. 242431 denominato «Incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese» - in aumento lire 1.500.000.000.

La partita n. 4 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1995

FALCONIO

96R0930

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995, n. 116.

Misure urgenti per l'Ente regionale di Sviluppo Agricolo di cui alla legge regionale n. 62/1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 4 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Commissariamento

1. In attesa di una legge regionale sulla ristrutturazione ed il riordino dell'ERSA, divenuta necessaria ed urgente in virtù degli orientamenti selettivi della nuova politica agricola, il citato Ente regionale di Sviluppo Agricolo viene commissariato.

2. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Presidente in carica decadono dalle rispettive funzioni alla data di nomina del Commissario di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Commissario

1. Il Commissario, scelto tra persone di provata esperienza e professionalità nel campo dell'agricoltura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura.

2. Il Commissario svolge le funzioni previste dalla legge regionale per il Consiglio di Amministrazione e quelle proprie del Presidente.

3. Il Commissario dura in carica fino all'entrata in vigore della legge prevista al comma 1, art. 1, e comunque non oltre centottanta giorni dalla nomina, salvo motivato provvedimento di proroga, consentita per il termine massimo di sessanta giorni e per una sola volta, da emanarsi nelle stesse forme previste dal comma 1.

Art. 3.

Collegio Revisori dei Conti

1. Allo scopo di assicurare il controllo amministrativo-contabile nella fase del commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 62/1990, modificato nella sua composizione in quanto costituito da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale ed è così costituito:

uno su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, con funzioni di Presidente del Collegio;

uno su designazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

uno su designazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Emolumenti

1. Al commissario compete una indennità pari all'80% di quella spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23.

2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è corrisposto un emolumento pari rispettivamente al 30% ed al 25% di quello spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23.

3. Al Commissario ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti spetta il trattamento di missione, se dovuto, nella misura prevista per i dirigenti della Regione con la qualifica più elevata.

Art. 5.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 luglio 1995

FALCONIO

96R0931

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1995, n. 117.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 20 del 12 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6, 1° comma, secondo rigo della legge regionale n. 11/1993, le parole «in triplice copia» sono sostituite da «in quattro copie».

Al terzo comma del predetto articolo dopo il secondo alinea, aggiungere: «trasmette una copia vidimata al Comune competente».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 11/1993, è sostituito dal seguente:

«per le nuove aziende ricettive la classifica può, a richiesta, essere assegnata in via provvisoria, sulla base del progetto edilizio e degli elementi denunciati».

Il terzo e quarto comma del richiamato art. 11 sono abrogati.

Art. 3.

All'art. 12, secondo rigo, della legge regionale n. 11/1993, dopo le parole «di classifica», va inserito «corredato della scheda di classificazione».

Al terzo rigo del medesimo art. 12, dopo le parole «al richiedente», va eliminata la congiunzione «e» sostituita con un virgola.

Art. 4.

L'art. 40 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11, è abrogato.

Art. 5.

All'art. 43 della legge regionale n. 11/1993, le parole «il Presidente della Provincia», sono sostituite da «il Sindaco», e le parole «alla competente A.P.T.» sono sostituite da «alla A.P.T. ed alla Provincia competenti».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale n. 75/1995 è sostituito dal seguente:

«La domanda di classificazione va corredata della documentazione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11/1993».

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 75/1995, le parole «che intendono dare» sono sostituite da «che danno» e le parole «per un periodo superiore a dieci giorni» sono eliminate.

Al quarto comma del richiamato art. 32 le parole «dell'art. 11» sono sostituite da «dell'art. 48».

Art. 8.

Al primo comma dell'art. 36 della legge regionale n. 75/1995, le parole «articolo 32» sono sostituite da «art. 30».

All'ultimo comma del richiamato art. 36 le parole «dell'art. 11» sono sostituite da «dell'art. 48».

Art. 9.

L'ultimo alinea del secondo comma dell'art. 45 della legge regionale n. 75/1995 è sostituito dal seguente:

«certificato di iscrizione all'Albo regionale degli imprenditori agrituristici».

Il primo e secondo alinea del secondo comma del richiamato art. 45 sono abrogati.

Art. 10.

Nel primo comma dell'art. 51 della legge regionale n. 75/1995, le parole «Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», sono sostituite con: «Entro il 30 giugno 1996».

Dopo il primo comma del predetto art. 51 della legge regionale n. 75/1995, va inserito il seguente comma:

«Le varie autorizzazioni e licenze di competenza dei Comuni previste dalla presente legge e subordinate al ricevimento della classificazione da parte dell'Ente preposto, sono soggette al predetto obbligo solo dopo la scadenza del termine fissato nel primo comma».

Art. 11.

All'art. 52 della legge regionale n. 75/1995, dopo 6, «3° e 4° comma», sono sostituiti da «2° e 3° comma».

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 agosto 1995

FALCONIO

96R0932

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1995, n. 118.**Modifica alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 42.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 12 settembre 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

All'art. 10, secondo comma, della legge regionale 6 aprile 1995, n. 42 le parole «entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le parole: «entro e non oltre il 31 ottobre 1995».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 agosto 1995

FALCONIO

96R0933

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1995, n. 119.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1991, n. 17 come modificato dall'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 49 concernente: «Partecipazione della Regione Abruzzo al capitale sociale della SAGA S.p.a. - Società Abruzzese Gestione Aeroporti».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 22 settembre 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1991, n. 17 come modificazione dell'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. La partecipazione azionaria della Regione Abruzzo alla SAGA S.p.a. - Società Abruzzese Gestione Aeroporti - è subordinata alla previsione nello statuto di detta Società, a norma del-

l'art. 2458 del Codice Civile, di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui uno avente funzioni di Presidente, nominato dalla Regione ed uno nominato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura d'Abruzzo.

Il Componente del Consiglio di Amministrazione di spettanza della Regione è nominato dalla Giunta regionale».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1° settembre 1995

VISERTA

96R0934

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1995, n. 120.**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 - 2° provvedimento di variazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 22 settembre 1995)**(Omissis).*

96R0935

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1995, n. 121.**Contributo al Comune dell'Aquila per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 22 settembre 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro della manifestazione promossa dal Comune dell'Aquila per la celebrazione della «Perdonanza Celestiniana» la Regione contribuisce, per l'anno 1995, con un finanziamento di lire 150.000.000 quale concorso alle spese.

Art. 2.

La Giunta regionale dispone la concessione del contributo della presente legge e ne autorizza la liquidazione sulla base del consuntivo di spesa.

Art. 3.

L'art. 3 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 150.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 323000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 37 L.R.C.) - in diminuzione L. 150.000.000

Cap. 061511 (Contributo al Comune dell'Aquila per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana) - in aumento L. 150.000.000

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato al Bilancio di previsione dell'esercizio 1995 è corrispondentemente ridotto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1° settembre 1995

VISERTA

96R0936

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 122.

Disposizione transitoria in ordine alla scadenza dei termini, per l'anno 1995, per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 49 del 13 aprile 1995 avente per oggetto «Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana Ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 21 del 22 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 49 del 13 aprile 1995, per l'anno 1995 è prorogato al 30 settembre 1995.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 settembre 1995

VISERTA

96R0937

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 123.

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 55 modificata dalla legge regionale 8 novembre 1994, n. 79.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 21 del 22 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui all'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 55, modificata dalla legge regionale 8 novembre 1994, n. 79, devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio Lavoro - a mezzo di raccomandata a.r.

La Giunta regionale è autorizzata ad accogliere le richieste, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'ordine di priorità desunto dalla data della raccomandata a.r.

Art. 2.

L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già assunti con legge regionale n. 79 del 28 novembre 1994.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 settembre 1995

VISERTA

96R0938

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1995, n. 124.

Modificazione ed integrazione alla legge 31 maggio 1994, n. 30: «Norme per la attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica». Abrogazione del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 2 maggio 1995, n. 93.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 22 settembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 30 sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.

2. Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione è riferito alla predetta legge regionale che in seguito non sarà ripetuta.

Art. 2.

1. Al primo comma dell'art. 12, dopo le parole «il mese di» è soppressa la parola: «aprile» ed è sostituita dalla parola: «luglio».

Art. 3.

1. Al primo comma, lett. c), dell'art. 18 dopo le parole «deve essere restituito,» sono sopresse le parole: «entro il 31 marzo» e sostituite dalle parole «entro il 15 giugno».

2. Al sesto comma dell'art. 18 dopo le parole «averne annotato» sono sopresse le parole: «i parziali del mattino e del pomeriggio» e sostituite con le seguenti: «il numero parziale dei capi abbattuti al mattino».

Art. 4.

1. Al secondo comma dell'art. 22 dopo la parola «comunicano» è soppressa la parola: «annualmente» ed è sostituita dalle seguenti: «entro il 1° luglio di ogni anno, salvo che per la stagione venatoria 1995/1996 per la quale il termine è differito al 16 agosto 1995».

2. L'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 22 è soppresso e sostituito dal seguente: «il cacciatore, contestualmente alla riconsegna del tesserino venatorio regionale ed entro la data del 15 giugno di ogni anno, richiede l'eventuale iscrizione all'ambito territoriale di caccia sottoscrivendo un apposito modello di domanda predisposto dalla competente Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta. Limitatamente alla stagione venatoria 1995/1996, il termine di scadenza è prorogato al 16 agosto 1995.

3. Al decimo comma dell'art. 22, dopo le parole: «la residenza deve» sono sopresse le seguenti parole: «presentare la domanda, entro il termine perentorio del 1° luglio, al Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia preferito», e sostituite dalle seguenti parole: «inoltrare, entro il termine perentorio del 1° luglio di ogni anno, domanda in carta libera al Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia preferito. La richiesta, a partire dalla stagione venatoria 1996/1997, deve essere redatta secondo un modello unico regionale, concordato e predisposto dalle Amministrazioni provinciali competenti».

Art. 5.

1. Al termine del quarto comma dell'art. 27, dopo le parole: «ambito territoriale di caccia» sono aggiunte le seguenti parole: «e dell'Amministrazione provinciale competente con la medesima quota».

Art. 6.

1. Al quarto comma dell'art. 46, dopo le parole: «della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa» sono sopresse le parole: «da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni violazione» e sostituite dalle seguenti: «da lire 10.000 a lire 100.000 per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale entro i termini stabiliti, mentre si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni altra violazione».

Art. 7.

1. Al quarto comma, lett. a), dell'art. 49 dopo le parole: «artt. 9 e 10» sono aggiunte le parole: «e per i compensi di cui all'art. 27, quarto comma».

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 settembre 1995

VISERTA

Con nota n. 2122 del 4 settembre 1995 il commissario del Governo della Regione Abruzzo ha puntualizzato circa il titolo della legge:

a) prevede modifiche e integrazioni della legge regionale n. 30/1994 omettendo di qualificarla come regionale;

b) prevede l'abrogazione del 3° comma dell'art. 4, della legge regionale n. 93/1995, mentre tale abrogazione non è disposta nel testo della legge approvato dal Consiglio Regionale.

96R0939

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 125.

Proroga dei termini previsti nella L.R. 3 aprile 1995, n. 25: «Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 del 7 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. I termini di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25: «Norme per la concessione di contributi regionali per la utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari» sono prorogati di 60 giorni, oltre le scadenze previste negli stessi articoli.

Art. 2.

Dichiarazioni d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 ottobre 1995

FALCONIO

96R0940

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 126.

Istituzione del Difensore civico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 del 7 novembre 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. È istituito nella Regione Abruzzo l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti di uffici e servizi:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli Enti, Aziende o loro Consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità Sanitarie Locali e le aziende Ospedaliere;
- c) degli Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
- d) degli Enti o Aziende con partecipazione di capitale regionale.

2. Nei confronti delle altre Amministrazioni Pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore civico può:

a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 del presente articolo, informandone il Presidente della Giunta regionale;

b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

Art. 3.

Attivazione dell'intervento

1. Il Difensore civico interviene:

a) sulla base di un reclamo presentato dalle singole persone interessate, da persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi;

b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.

2. Il reclamo di cui alla precedente lettera a), può essere presentato per iscritto o verbalmente. Nel secondo caso il Difensore civico può farlo verbalizzare e sottoscrivere dal reclamante.

3. Non possono ricorrere al Difensore civico:

a) i dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate alle lettere b), c) e dell'art. 2 comma 1 per questioni concernenti il rapporto di lavoro;

b) i Consiglieri regionali e gli amministratori o i dirigenti delle amministrazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 comma 1.

Art. 4.

Poteri istruttori

1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Difensore civico può:

a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie comunque utili all'esame della questione trattata, consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie. Gli uffici interessati sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al Difensore civico, senza potergli opporre il segreto d'ufficio;

b) accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali;

c) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere;

d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.

2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.

3. Quando intervenga d'ufficio, il Difensore civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli Organi rappresentativi degli Enti interessati.

Art. 5.

Modalità dell'azione

1. In caso di reclamo presentato dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. a), il Difensore civico, nei termini previsti dalla normativa vigente, può:

a) archiviare il reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;

b) chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un esame congiunto della questione oggetto del reclamo. A seguito di tale esame il Difensore civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il suo parere al funzionario responsabile e al reclamante.

2. Qualora il reclamante lamenti un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico procede all'esame di cui alla precedente lettera b), successivamente egli, tenendo presente i principi fissati dalla L. 241/90 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, e le esigenze dell'ufficio interessato, fissa il termine entro il quale il

procedimento deve concludersi e ne dà notizia al reclamante e all'Assessore competente o all'amministratore o al dirigente delle Amministrazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 comma 1.

3. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento.

4. In ogni caso il Difensore civico può:

a) segnalare all'Assessore competente o al dirigente o all'amministratore delle Amministrazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 comma 1 le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;

b) sollecitare i funzionari responsabili e l'Assessore competente o il dirigente o l'amministratore di cui al precedente punto a) affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;

c) chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato entro quindici giorni al Difensore civico.

5. L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

6. Il Difensore civico ha l'obbligo di denuncia:

a) all'Autorità giudiziaria, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un reato;

b) alla Procura Regionale della Corte dei Conti, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un danno erariale. Dell'avvenuta presentazione della denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.

Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, con eventuali proposte di modifiche normative o amministrative, anche in relazione alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli Enti locali e strumentali.

2. Detta relazione - tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali - è sottoposta entro 60 giorni all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Difensore civico.

3. La relazione del Difensore civico e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Il Difensore civico può essere ascoltato dal Consiglio regionale in seduta pubblica su aspetti generali della sua funzione, nonché dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.

5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni:

a) al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;

b) al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.

6. L'Ufficio di Presidenza pone a disposizione del Difensore civico i mezzi e gli strumenti per consentire una adeguata informazione all'esterno della sua attività.

Art. 7.

Rapporti con i Comuni e le Province

1. Il Difensore civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori civici comunali e provinciali.

Art. 8.

Sede e organizzazione

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di provincia.

2. Gli uffici del Difensore civico di Pescara, Chieti e Teramo sono ubicati rispettivamente nella sede di collegamento del Consiglio regionale e nelle sedi dei Centri di Servizi Culturali.

3. Al Difensore civico - che ne diviene il consegnatario - l'Ufficio di Presidenza assegna i mobili, gli arredi e le attrezzature necessari per l'espletamento del mandato.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Difensore civico, provvede all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.

5. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 9.

Requisiti e cause ostative

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per la elezione al Consiglio regionale.

Non possono ricoprire l'incarico di Difensore civico i cittadini che siano stati candidati nelle competizioni elettorali politico-amministrative o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni.

2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi di direzione politica o sindacale e con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Si estendono al Difensore civico le norme della L.R. 21 luglio 1983, n. 46 in tema di «Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni Enti».

Art. 10.

Nomine e durata in carica

1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.

2. Il Difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

4. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.

5. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Art. 11.

Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta il 60% delle indennità di carica e di presenza stabilite per i Consiglieri regionali dalla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di trasporto previsti per i Consiglieri regionali.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 323000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 47 L.R.C.) - in diminuzione L. 300.000.000;

Cap. 011438 (Di nuova iscrizione e di istituzione al Settore 01 - Titolo 1 - Ctg. 4 denominato «Spese connesse all'istituzione del Difensore civico regionale» - in aumento L. 300.000.000.

2. Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato al Bilancio di previsione dell'esercizio in corso è corrispondentemente ridotto.

3. Per gli anni successivi, al finanziamento si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. di contabilità n. 81/77.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 ottobre 1995

FALCONIO

96R0941

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 127.
Norme per l'impiego dell'agente unico sulle autolinee di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 26 del 7 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È previsto l'impiego di un agente unico sulle autolinee di trasporto pubblico locale.

2. L'impiego dell'agente unico nelle autolinee di trasporto pubblico locale è soggetto ad autorizzazione da parte della Giunta regionale, ai sensi del 4° comma dell'art. 5 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62.

3. Detta autorizzazione può essere richiesta anche contestualmente alla domanda di prima istituzione di un'autolinea e può riguardare sia l'intero esercizio del programma allegato all'atto di concessione, sia un numero limitato di corse del programma stesso.

Art. 2.

1. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sulle linee sono le seguenti:

- a) che la linea non effettui servizio postale se non di estremità;
- b) che l'autobus impiegato sia munito di porte telecomandate;
- c) che il conducente non sia impiegato nella guida dell'autobus per un tempo superiore ai limiti fissati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
- d) che i titoli di viaggio vengano emessi a terra, e/o mediante emettitrici installate a bordo degli autobus;
- e) che l'autobus impiegato sia munito di sistema automatico di obliterazione dei titoli di viaggio;
- f) che non ne conseguano licenziamenti di personale;
- g) che non ne derivino conseguenze negative nei riguardi della regolarità del servizio e risulti acquisito il nulla-osta di cui all'art. 7 del D.P.R. il 1° luglio 1980, n. 753.

Art. 3.

1. Per ottenere l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sulle linee, l'impresa interessata deve presentare domanda contenente l'impegno di cui al successivo articolo 4, corredata di una scheda-notizie conforme a quanto previsto dall'articolo 5.

2. La domanda e la scheda - notizie vanno sottoscritte dal direttore di esercizio o, in mancanza, dal rappresentante legale dell'impresa esercente.

Art. 4.

1. Nella domanda di autorizzazione deve assumersi l'impegno di adottare misure atte ad evitare, in ogni caso, che l'impiego dell'agente unico provochi licenziamenti di personale, che il conducente sia impiegato nella guida dell'autobus per un tempo superiore ai limiti fissati dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali e che lo stesso venga ulteriormente distolto dalle sue normali funzioni, che possa risultare compromessa la celerità e la efficienza degli autoservizi, anche in conseguenza di una inadeguata organizzazione aziendale di biglietteria, e che, infine, possano derivare inconvenienti nell'accesso dei viaggiatori alle autovetture.

Art. 5.

1. La scheda-notizie di cui al precedente articolo 3, deve indicare il tipo di autobus impiegato nell'autolinea, che la linea non effettua servizio postale e se lo effettua solo di estremità, che l'autobus è munito di porte telecomandate, che i titoli di viaggio vengono emessi mediante emettitrici installate a bordo degli autobus, e/o i titoli di viaggio vengono emessi a terra e/o infine, se l'autobus stesso sia munito di sistema automatico di obliterazione dei titoli di viaggio.

Art. 6.

1. Il Servizio Compiti Istituzionali del competente Settore Trasporti provvede all'istruttoria della domanda di autorizzazione all'impiego dell'agente unico e, a tal fine, accerta l'esistenza di tutti i presupposti richiesti per lo svolgimento dell'esercizio dell'autolinea interessata con l'impiego dell'agente unico, deve assicurarsi che l'impresa abbia posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici per la sostituzione del bigliettaio con una efficiente organizzazione aziendale di biglietteria e di obliterazione dei titoli di viaggio e che, comunque non venga compromessa la regolarità dell'esercizio.

2. Il Servizio stesso, eseguito positivamente l'istruttoria della domanda e previo nulla-osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 in ordine alla determinazione del numero degli addetti necessari per il servizio, propone alla Giunta regionale il rilascio dell'autorizzazione all'impiego dell'agente unico.

Art. 7.

1. Il venir meno di una soltanto delle condizioni di cui al precedente articolo 2 della presente legge regionale, comporta pronunzia di decadenza dalla concessa autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 ottobre 1995

FALCONIO

96R0942

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 128.

Modifica ed integrazione agli articoli 2 e 3 della L.R. 8 maggio 1995, n. 97 (Istituto Musicale «G. Braga» di Teramo).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 26 del 7 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera b) dell'art. 2 della L.R. n. 97 dell'8 maggio 1995 è così modificato: «Istituto Musicale "G. Braga" di Teramo per le attività didattiche e culturali»: L. 400.000.000.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 3 della L.R. n. 97 dell'8 maggio 1995 è prorogato al 30 novembre 1995.

Art. 3.

La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 ottobre 1995

FALCONIO

96R0943

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1995, n. 129.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91: «Norme sul diritto agli studi universitari» in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 24 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 34 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis) I trasferimenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della pianta organica adottata da ciascuna Azienda a norma dell'art. 18, comma 1. Fino a tale data il personale è posto alle dipendenze funzionali delle Aziende stesse.

2-ter) La pianta organica è adottata da ciascuna Azienda entro il termine di mesi dodici dalla data di insediamento del rispettivo Consiglio di amministrazione. La mancata adozione nei termini della pianta organica determina, previa diffida, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3».

Art. 2.

Dopo l'art. 34 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, è inserito il seguente:

Art. 34-bis. (Posizione giuridica ed economica del personale) — 1. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

2. Lo stesso personale, unitamente a quello assunto in seguito dalle Aziende, è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP - Gestione autonoma CPDL - ed al Fondo Autonomo di Previdenza di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 90.

3. Attraverso idonee intese possono essere attivate procedure di mobilità del personale fra le Aziende e fra queste e la Regione. Restano immutate la qualifica di inquadramento e la posizione economica in godimento».

Art. 3.

1. Nelle more della emanazione del decreto di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il piano previsto dall'art. 31 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, è adottato per ogni anno accademico.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 novembre 1995

FALCONIO

96R0944

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1995, n. 130.

Cambio di destinazione d'uso degli asili nido realizzati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 56.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 24 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È consentito ai Comuni che hanno ottenuto il contributo previsto dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 56 per le spese di costruzione, riattamento, impianto e arredamento di asili nido, cambiare la destinazione d'uso dell'immobile, in caso di comprovata necessità.

2. Ai fini del comma precedente, l'autorizzazione può essere concessa dal Presidente della Giunta regionale su motivata richiesta del Consiglio comunale e la nuova destinazione può essere soltanto per:

- a) uso scolastico;
- b) utilizzazione dell'immobile per servizi sociali di particolare importanza, nell'interesse generale e senza finalità di lucro.

3. Il Comune, se per la realizzazione dell'opera abbia ottenuto il concorso di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge regionale n. 56/1986, deve allegare alla richiesta anche il nulla-osta dell'istituto mutuante.

4. La destinazione dell'immobile ritornerà automaticamente ad asilo nido, qualora venissero meno le ragioni che ne hanno determinato il mutamento.

Art. 2.

La presente legge non comporta nessun onere a carico della Regione Abruzzo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 novembre 1995

FALCONIO

96R0945

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1995, n. 131.

Rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 avente per oggetto: «Norme in materia di Musei di Enti locali o di interesse locale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 24 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

1. Per l'anno 1995 è rifinanziata la legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 con la somma di L. 1.000.000.000.

2. I soggetti che hanno beneficiato dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1994 non possono accedere, per le stesse iniziative, ai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1995, in L. 1.000.000.000 (unmiliardo), si provvede, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, mediante utilizzazione dell'apposita partita n. 11, elenco 4, cap. 324000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 novembre 1995

FALCONIO

96R0946

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1995, n. 132.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 41/73 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei Consiglieri regionali».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 28 del 1^o dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41 così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 è così sostituito:

«La gestione del trattamento indennitario di cui al primo comma del precedente articolo spetta all'Ufficio di Presidenza».

Art. 2.

L'U.O. «Fondo Previdenza e Solidarietà Consiglieri: Gestione giuridica» del Servizio affari della Presidenza del Consiglio regionale è soppressa. Le competenze dalla stessa esercitate sono assegnate all'U.O. «Consiglieri regionali: Gestione economica» del Servizio Amministrazione del Consiglio regionale, che assume la denominazione: «U.O. Consiglieri regionali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 novembre 1995

FALCONIO

96R0947

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1995, n. 133.

Provvidenze per gli emigrati in Canada - Contributo straordinario per la realizzazione della «Casa d'Abruzzo».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 29 del 12 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 dello Statuto la Regione Abruzzo contribuisce alla realizzazione della Casa d'Abruzzo in Toronto (Canada) che sarà formata da un complesso abitativo per anziani italiani emigrati in Canada e da un Centro culturale, ricreativo e sociale.

A tal fine stanziata la somma di L. 300.000.000 (trecentomilioni) in favore dell'Ente Morale «Casa d'Abruzzo 1994 Benevolent Corporation» istituito dalla Federazione Abruzzese della Grande Toronto con sede in Toronto, che provvederà alla costruzione della citata casa per anziani e alla realizzazione del suddetto Centro - socio - ricreativo - culturale.

La suddetta somma dovrà essere destinata alla realizzazione di una Biblioteca e Sala lettura per anziani e ad Auditorium.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo o su sua delega, l'Assessore all'Emigrazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Ente Morale «Casa d'Abruzzo 1994 Benevolent Corporation», indicato nel precedente art. 1, per la gestione del Fondo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e valutato, limitatamente all'anno 1995, in L. 300.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

Cap. 21625 denominato «Interventi per i cittadini abruzzesi emigrati e per i cittadini extracomunitari immigrati - legge regionale 13 febbraio 1990, n. 10» modificata e integrata dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 79 - in diminuzione L. 300.000.000.

Nel settore 2, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 8 è istituito ed iscritto, nello stato di previsione della spesa, il cap. 22450 denominato «Interventi della Regione Abruzzo a favore degli emigrati in Canada» con uno stanziamento di L. 300.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 novembre 1995

FALCONIO

96R0948

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1996, n. 54.

Norme in materia di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 22 luglio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Fino all'approvazione di una legge regionale di riordino e di trasferimento delle funzioni sanitarie esercitate dalla Regione, alle Aziende sanitarie, costituite ai sensi della L.R. 29 giugno 1994, n. 49, e successive modificazioni, compete la gestione giuridica ed economica del personale dipendente, in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Il personale del servizio sanitario regionale è iscritto nei ruoli nominativi costituiti e gestiti dalle singole Aziende sanitarie ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

3. L'iscrizione nei ruoli nominativi e le successive modifiche sono disposte dalle Aziende sanitarie con provvedimenti adottati secondo le competenze attribuite dal regolamento generale di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. 49/1994.

Art. 2

Compiti delle Aziende sanitarie

1. Le Aziende sanitarie inviano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, gli elenchi nominativi del personale dipendente riferiti alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Nell'elenco nominativo sono indicati, per ciascun dipendente, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza per rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data di conseguimento della posizione funzionale rivestita e la collocazione funzionale all'interno della struttura organizzativa.

3. Le Aziende sanitarie sono tenute, prima della trasmissione alla Giunta regionale, a portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi nominativi di cui al comma 1, mediante adeguate forme di pubblicazione.

4. Eventuali istanze di correzione o di modifica possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all'Azienda sanitaria di appartenenza che è tenuta ad esaminare le istanze medesime nei venti giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

Art. 3

Compiti della Regione

1. Sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole Aziende sanitarie, la Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione dei ruoli nominativi.

2. La pubblicazione dei ruoli nominativi ha funzione ricognitiva e costituisce base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale.

Art. 4

Abrogazione

1. La L.R. 26 novembre 1979, n. 59 «Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per la iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie» è abrogata.

2. La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 luglio 1996.

96R0641

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1996, n. 55.

Norme transitorie per l'autorizzazione all'esercizio per l'anno 1996 dei campeggi e villaggi turistici nella fascia costiera. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 1981, n. 79 e alla L.R. 7 febbraio 1986, n. 10.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 22 luglio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 25**Norme transitorie e finali della L.R. 29 ottobre 1981, n. 79.*

Al secondo alinea del settimo comma dell'art. 25 della L.R. 29 ottobre 1981, n. 79 come sostituito dalla L.R. 7 febbraio 1996 n. 10 sono abrogate le parole «, comunque entro il 31 dicembre 1996».

Art. 2

Abrogazione dell'art. 2 della L.R. 7 febbraio 1996, n. 10

L'articolo 2 della L.R. 7 febbraio 1996, n. 10 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 5 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 luglio 1996.

96R0642

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996, n. 56.

Bilancio di previsione 1996. Terza variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 41 del 29 luglio 1996)

(Omissis).

96R0643

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996, n. 57.

Classificazione delle strutture ricettive. Proroga termini di validità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 41 del 29 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

Proroga

1. Il termine di validità della classificazione degli alberghi e delle residenze turistiche alberghiere di cui alla L.R. 27 ottobre 1981, n. 78 e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 1996 dalla L.R. 23 marzo 1995, n. 29 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Il termine di validità della classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici di cui alla L.R. 27 ottobre 1981, n. 79, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 1996 dalla L.R. 23 marzo 1995, n. 29, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 luglio 1996.

96R0644

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 58.

Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 42 del 5 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana promuove la progettazione di opere per potenziare, adeguare e ammodernare la rete stradale statale di interesse regionale.

Art. 2.

Fondo regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito un fondo per l'assegnazione di contributi alle Province e ai Comuni capoluogo di Provincia che provvedano alla redazione di progetti esecutivi concorrendo alla spesa in misura non inferiore al 30%; il contributo regionale è erogato fino a completa copertura del costo di progettazione comprensivo di tutti gli studi connessi.

Art. 3.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le Province e i Comuni capoluogo di provincia interessati presentano apposita domanda per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande di contributo devono essere corredate dell'atto deliberativo dell'Ente richiedente che stanziava la quota di finanziamento a proprio carico.

Art. 4.

Piano di indirizzo - Convenzione con l'Ente Nazionale per le Strade

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, approva annualmente un piano di indirizzo nel quale sono individuati i criteri di definizione delle priorità di finanziamento regionale, l'importo massimo complessivo del contributo regionale assegnabile annualmente a ciascun ente, le modalità di erogazione del contributo regionale e i criteri ai quali le Province e i Comuni capoluogo di provincia devono attenersi per la definizione dei rapporti con i progettisti.

2. La Giunta regionale approva la convenzione da stipularsi con l'Ente Nazionale per le Strade, al fine di stabilire i reciproci impegni e le modalità di raccordo, nonché il riconoscimento e il rimborso delle spese di progettazione sostenute dalla Regione in applicazione della presente legge.

Art. 5.

Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione

1. La Giunta regionale assegna i contributi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3. L'incarico di progettazione deve essere affidato entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

Art. 6.

Norme di prima applicazione

1. In prima applicazione, le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le priorità di finanziamento sono individuate dagli interventi di cui alla lettera a) e alla lettera b):

a) direttrici nazionali di grande comunicazione, con caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui al secondo comma, lettera B dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni,

SS. 1 adeguamento a 4 corsie a sud di Grosseto (provincia di Grosseto)

SGC E 78 dei «Due Mari» (provincia di Grosseto, Siena, Arezzo)

SGC FI-PI-LI, penetrazione al porto di Livorno (provincia di Livorno)

b) altre direttrici statali con caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui al secondo comma, lettera C dell'art. 2 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni,

SS 71 Umbro-Casentinese (provincia di Arezzo)

SS 429 di Val d'Elsa (provincia di Firenze)

SS 67 Tosco-Romagnola (provincia di Firenze)

SS 62 della Cisa - nodo di Aulla (provincia di Massa Carrara)

SS 325 di Vai di Bisenzio (provincia di Prato)

SGC FI-PI-LI raccordo con l'area del cuoio (provincia di Pisa)

SS 445 della Garfagnana (provincia di Lucca)

SS 64 Porrettana (provincia di Pistoia)

SS 2 Cassia (provincia di Siena).

2. Nell'ambito delle due categorie di priorità elencate le ulteriori priorità verranno determinate in relazione alla quota di concorso alle spese di progettazione da parte degli enti locali; a tal fine possono venire considerati anche gli oneri sostenuti per attività di progettazione svolte all'interno degli enti stessi. Il contributo complessivo massimo assegnabile a ciascun ente per l'anno 1996 non può essere superiore a 1,5 miliardi di lire.

La priorità di finanziamento, nel caso di istanze che presentino uguale incidenza percentuale dell'autofinanziamento, è determinata, distintamente per le due categorie a) e b) di cui al precedente primo comma, secondo l'ordine in cui le opere sono elencate nel comma stesso.

3. Le modalità di erogazione del contributo regionale e i criteri ai quali le Province e i Comuni devono attenersi per la definizione dei rapporti con i progettisti sono stabiliti, per il 1996, dalla Giunta regionale con l'atto di assegnazione del contributo da adottarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma.

Art. 7.

Norma finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi di lire per l'anno 1996.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio, disposta per analogo importo sugli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spesa» del bilancio di previsione per l'anno 1996:

(*Omissis*).

3. È autorizzata l'istituzione a partire dall'anno 1997 di specifico cap. in entrata con la seguente descrizione «Rimborsi da parte dell'Ente Nazionale Strade delle spese di progettazione». Tali somme sono destinate al reintegro del fondo istituito con la presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 25 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 luglio 1996.

96R0645

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 27.

Nuove disposizioni concernenti l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 1° agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Condizioni e modalità di inquadramento

1. Nel rispetto degli articoli 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, il personale di ruolo dipendente da altri enti, comandato presso i servizi della Regione a tempo pieno, con esclusione del personale comandato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della L.R. 26 aprile 1990, n. 30 ed ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 10 agosto 1988, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato, a domanda, previo assenso dell'ente di appartenenza, su conforme parere del Dirigente del servizio presso il quale il personale stesso presta la propria attività e nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica provvisoria, nel ruolo unico regionale, purché in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5 della L.R. 17 gennaio 1991, n. 1, nonché la tabella ad essa annessa.

3. Per le domande di inquadramento di cui al comma 1 è stabilito il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, ove il comando costituisca attuazione di norme di delega di funzioni dallo Stato alle Regioni, i termini, di cui al presente comma, sono sospesi fino al completamento degli adempimenti previsti dalle norme nazionali.

4. Gli inquadramenti previsti dalla presente legge producono effetti giuridici ed economici soltanto a partire dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle relative domande.

Art. 2

*Cessazione dei comandi
e limiti agli ulteriori comandi*

1. I dipendenti comandati presso i servizi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, che non intendono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 1, mantengono la propria posizione di comando fino alla prima scadenza, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Il personale assegnato alle auto di servizio può essere reperito tramite comando.

2. Al di fuori delle previsioni degli articoli 25, comma 5, della L.R. 30/1990 e 6 della L.R. 34/1988, ulteriori comandi presso i servizi regionali possono essere disposti soltanto nei casi previsti dall'articolo 6, comma 20, della L.R. 4 novembre 1988, n. 42 ed in base ad una relazione del Dirigente del servizio che richiede di avvalersi delle prestazioni lavorative del dipendente da comandare, dimostrativa della assoluta non reperibilità della professionalità richiesta nell'ambito della struttura regionale e nel caso in cui il comando costituisca adempimento temporaneo in relazione a norme di delega di funzioni dallo Stato alle Regioni.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 10 agosto 1988, n. 34, dopo le parole «dallo Stato» aggiungere: «ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziati, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, a carico del capitolo 1210101 e che verranno stanziati nei bilanci degli anni successivi a carico dei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

D'AMBROSIO

96R0757

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 28.

Provvidenze in favore degli invalidi di guerra o per servizio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 55 del 1° agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione garantisce agli invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle prestazioni integrative a quelle sanitarie già previste alla data dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese le provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e quelle per la manutenzione delle protesi.

Art. 2.

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono così determinati:

a) lire 60.000 pro-capite giornaliere in caso di fruizione di cure termali, da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita;

b) 1/5 del prezzo corrente della protesi al fine della manutenzione della stessa, nel caso in cui non venga presentata domanda di sostituzione alle scadenze stabilite dal nomenclatore-tarifario vigente.

2. Il contributo di cui al comma 1 lettera a), è corrisposto anche ad un accompagnatore ove l'invalido sia nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana.

Art. 3.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, i soggetti interessati presentano annualmente domanda all'Azienda sanitaria USL competente per il territorio.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle richieste pervenute con il totale delle somme da rimborsare agli interessati, somme che la Regione eroga alle Aziende stesse nei trenta giorni successivi.

3. Entro il 31 dicembre dello stesso anno le Aziende sanitarie provvedono, ognuna per la propria competenza, al rimborso delle somme ai richiedenti.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e di concessione dei contributi.

Art. 4.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 la spesa di lire 250 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese, autorizzate dai precedenti commi si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante riduzione per pari importo del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno, partita n. 19 dell'elenco n. 1;

b) per gli anni 1997 e 1998 mediante l'utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita n. 19 dell'elenco n. 1;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

4. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno, con la denominazione: «Spese per la concessione di provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e per la manutenzione delle protesi in favore degli invalidi di guerra e per servizio» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 250 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 250 milioni.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, 23 luglio 1996

D'AMBROSIO

96R0753

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 29.

Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente «Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 1° agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 28 marzo 1977, n. 9, così come modificato dalla L.R. 29 marzo 1991, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«Il Sindaco può altresì autorizzare deroghe alla chiusura per ferie delle farmacie rurali o uniche o di frazione per assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale comprendente più comuni limitrofi appartenenti ad un bacino di utenza omogeneo, a condizione che sia garantito il diritto alle ferie del personale dipendente».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Marche; sarà fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 23 luglio 1996

D'AMBROSIO

96R0759

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 30.

Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 1° agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Commissione d'esame per il rilascio del certificato di idoneità alle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui all'articolo 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, è costituita presso l'Azienda USL n. 7.

2. La Commissione d'esame è composta da:

- a) il Prefetto della Prefettura di Ancona o suo delegato;
- b) un questore della Regione Marche o suo delegato;

c) un comandante dei vigili del fuoco della Regione o suo delegato;

d) un responsabile del servizio igiene e sanità pubblica di un'Azienda USL delle Marche;

e) un responsabile del servizio multizonale di sanità pubblica di un'Azienda USL delle Marche.

3. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prefetto di Ancona o da un suo delegato.

4. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dirigente amministrativo dell'Azienda USL n. 7 nominato dal direttore generale della USL medesima.

Art. 2.

1. La Commissione di cui all'articolo 1 tiene gli esami per il rilascio del certificato di idoneità all'impiego di gas tossici in Ancona secondo le modalità di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147.

Art. 3.

1. Coloro che intendono conseguire il certificato di idoneità alle operazioni relative all'impiego di gas tossici debbono indirizzare la domanda al servizio di igiene e sanità pubblica della USL n. 7.

2. Il servizio di cui al comma 1 provvede all'istruttoria delle domande e le inoltra alla Commissione di cui all'articolo 1.

3. La Commissione di esame di cui all'articolo 1 rilascia il certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici.

4. Il servizio di cui al comma 1 provvede al rilascio della patente di abilitazione e ai successivi rinnovi.

Art. 4.

1. A ciascun membro della Commissione spetta per ogni giornata di esame un compenso di lire 200.000.

2. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 2.000.000; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 2 si provvede per l'anno 1996 con lo stanziamento previsto nel capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno. Per gli anni successivi i predetti oneri fanno carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, 23 luglio 1996

D'AMBROSIO

96R0760

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 25.**

Variazione al bilancio 1996 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale di contabilità n. 44/1977.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 16 agosto 1996)

(Omissis).

96R0706

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1996, n. 26.

Interventi per lo sviluppo e l'occupazione nelle piccole e medie imprese.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 16 agosto 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E BENEFICIARI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise concorre con i benefici contemplati nella presente legge e nei limiti dell'assegnazione previsti a proprio favore al punto 3) della deliberazione CIPE del 27 aprile 1995, nonché delle risorse proprie regionali, allo sviluppo ed al sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese.

Art. 2.

Beneficiari

1. I soggetti beneficiari della presente legge sono le piccole e medie imprese secondo la disciplina Comunitaria, in materia di aiuti (G.U.C.E. n. 96 280/CE), ubicate nel territorio regionale, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e delle costruzioni di cui alle sezioni C, D — con esclusione dei settori a cui non si applica la regola «de minimis» secondo la comunicazione della Commissione (96/C 68/06) — e F della «Classificazione delle attività economiche ISTAT - 1991», nonché le piccole e medie imprese, di servizi alla produzione, di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI FISSI

Art. 3.

Iniziativa ammissibili

1. Le iniziative ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge sono le seguenti:

a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili pertinenti alle attività delle imprese;

b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature atte ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione, la sicurezza e la prevenzione sul lavoro;

c) acquisto di servizi di consulenza per la gestione e l'organizzazione aziendale, il controllo di qualità e relativa certificazione, nonché le attività di promozione dei prodotti certificati e servizi tecnico-gestionali;

d) acquisto di servizi per problemi connessi all'ambiente, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Misura dell'agevolazione

1. Il contributo in conto capitale spettante è stabilito, in rapporto all'investimento ammissibile, nelle seguenti misure:

- a) piccola impresa ed impresa artigiana 60%;
- b) media impresa 40%.

2. Per le imprese che realizzino occupazione aggiuntiva rispetto a quella in forza al 31 dicembre 1994, le agevolazioni predette vengono rispettivamente elevate al 70% e al 50%.

3. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, per ciascuna impresa, non può essere superiore all'equivalente «de minimis» di 100.000 ECU secondo la comunicazione della Commissione (96/C 68/06).

Art. 5.

Modalità

1. Le domande di concessione dei benefici di cui alla presente legge devono essere presentate all'Assessorato regionale all'industria e artigianato, su conforme modello approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico.

Art. 6.

Istruttoria

1. L'Assessorato regionale competente, verificate la regolarità formale delle domande e la disponibilità delle risorse stanziare, procede all'istruttoria volta a valutare la validità tecnico-finanziaria ed economica e la congruità dei prezzi di ciascuna iniziativa.

Art. 7.

Procedimento di concessione

1. Sulla base dell'istruttoria di cui al precedente articolo 6 la Giunta regionale delibera, secondo l'ordine cronologico delle domande, la concessione dei contributi in conto capitale.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

1. Alla erogazione dei contributi si provvede, a seguito di richiesta dei beneficiari, su conforme modello approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo che siano stati attuati gli investimenti, con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di idoneo accertamento finale effettuato dalla struttura competente.

2. Gli investimenti si intendono effettuati ove i beni o i servizi siano stati tutti consegnati ed il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente che, a sua volta, abbia effettuato tutti i pagamenti.

3. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il loro costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuato dal fornitore dei beni stessi, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori ivi compreso il trasporto e l'imballaggio, nonché delle opere murarie comunque connesse agli investimenti.

4. A richiesta dei beneficiari può essere erogata una anticipazione nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

Art. 9.

Obblighi e beneficiari

1. Le imprese che fruiscono delle agevolazioni di cui alla presente legge devono osservare i seguenti obblighi:

a) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione della Giunta regionale, per un periodo di almeno 3 anni dalla data di entrata in funzione degli impianti, i macchinari e le attrezzature ammesse alle agevolazioni, e non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 7 anni dalla data anzidetta, pena la revoca proporzionale delle agevolazioni concesse;

b) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi;

c) dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti statali o regionali ricevuti nell'ultimo triennio specificandone la natura e la base giuridica: l'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati, espressamente, dalla Commissione Europea, in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può, in alcun caso, superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU calcolato in «equivalente sovvenzione lorda» secondo le modalità stabilite dalla Comunità Europea.

Art. 10.

Accertamenti e controlli

1. La Giunta regionale tramite le proprie strutture si riserva il diritto di accertare e di controllare, in qualsiasi momento e con le modalità e gli strumenti che riterrà opportuni, l'effettiva destinazione dei benefici concessi ed il rispetto degli impegni previsti dalla presente legge.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 11.

Fondo di garanzia

1. Nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è costituito presso la FINMOLISE S.p.A. un Fondo di garanzia di L. 2.000.000.000, che sarà incrementato delle quote di contribuzione da parte dei soggetti beneficiari assistiti dal Fondo, nella misura dell'1% (uno per cento) «una tantum» della garanzia richiesta.

2. Il Fondo è destinato alla concessione di garanzie in favore di soggetti beneficiari di mutui contratti con la FINMOLISE S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24.

3. Ai mutui di cui al comma precedente che vengono concessi, in esecuzione delle delibere della Giunta regionale di approvazione dei progetti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 24 marzo 1979, n. 12.

4. Nell'eventualità che il quadro cauzionale dei soggetti beneficiari non risulti sufficiente, le garanzie saranno accordate dal Fondo.

5. Qualora i soggetti beneficiari si rendano morosi, la Regione Molise potrà soddisfarsi dei propri crediti utilizzando le disponibilità del Fondo.

6. Ove il Fondo non risultasse capiente, la Regione Molise provvederà a reintegrarlo, a richiesta della FINMOLISE S.p.A.

7. Un'apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione Molise e la FINMOLISE S.p.A.

Art. 12.

Fondo regionale per lo sviluppo e l'occupazione nelle piccole e medie imprese

1. Per i fini della presente legge, viene istituito, nel Bilancio regionale, un fondo di spesa denominato: «Fondo regionale per lo sviluppo e l'occupazione nelle Piccole e Medie Imprese».

2. Il Fondo di cui sopra sarà finanziato con le assegnazioni provenienti dallo Stato, nonché con le risorse proprie regionali appositamente stanziare dalla legge di approvazione del Bilancio.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è finanziato con lire 20 miliardi, quota parte delle risorse attribuite alla Regione Molise ai sensi del punto 3) della delibera CIPE 27 aprile 1995 ed iscritte al capitolo di spesa n. 50450 del bilancio regionale 1996.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 9 agosto 1996

Il vice presidente
IORIO

96R0707.

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1996, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1987, n. 7 «Disciplina per la promozione di iniziative di pubblico interesse».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 16 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1987, n. 7, sono soppresse le parole «nel termine di 10 giorni» e sostituite con quelle «nel termine di 30 giorni».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 9 agosto 1996

Il vice presidente
IORIO

96R0708

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 27.

Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le procedure per le nomine e le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale, non riservate al Consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaudatori e componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonché le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione. Disciplina, altresì, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti regionali per l'espletamento di incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.

2. La disciplina prevista dalla presente legge si applica anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, che sono tenuti ad adeguare ai principi in essa contenuti le procedure per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza nonché per il rilascio dell'autorizzazione al proprio personale per l'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.

Art. 2.

Principi

1. Le procedure di cui all'articolo 1 sono svolte secondo criteri oggettivi e predeterminati nel rispetto dei principi del buon andamento dell'amministrazione, della trasparenza, della rotazione e della professionalità.

2. A tal fine:

a) le nomine e le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale sono effettuate, nell'ambito dell'albo istituito dall'articolo 5, attraverso un sistema informatizzato, che prenda in considerazione la specifica qualificazione con riferimento al tipo di incarico, il numero e la durata degli incarichi assegnati nonché il valore relativo a ciascun incarico, in modo da assicurare l'effettiva rotazione tra gli iscritti nelle singole articolazioni dell'albo stesso ovvero preveda che la nomina da parte dell'amministrazione regionale sia effettuata sulla base di designazione da parte di altre amministrazioni o enti ed evitare squilibri nei benefici economici connessi. Si prescinde dall'iscrizione all'albo nei casi in cui la normativa vigente preveda per l'espletamento dell'incarico particolari figure professionali non presenti nell'albo stesso;

b) gli incarichi conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale a propri dipendenti devono essere annotati nel registro istituito dall'articolo 3, comma 1.

3. Il ricorso ad esperti esterni per l'espletamento di incarichi conferiti dall'amministrazione regionale deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 feb-

braio 1993, n. 29, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e deve privilegiare il personale in servizio presso gli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 3.

Registro degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti regionali e adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni

1. Presso l'Assessorato competente in materia di personale è istituito un registro in cui sono annotati tutti gli incarichi conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale a propri dipendenti ai sensi dei Titoli II e III.

2. Al fine dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 58, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'Assessorato competente in materia di personale provvede a comunicare alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - tutte le notizie relative agli incarichi conferiti e autorizzati dall'amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 ed in conformità alle disposizioni contenute nel citato articolo 58, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'Assessorato competente in materia di personale, in caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, provvede a comunicare a queste ultime, entro i successivi 10 giorni, gli incarichi stessi nonché, annualmente, i relativi emolumenti corrisposti e gli eventuali aggiornamenti.

Art. 4.

Direttive della Giunta

1. La Giunta, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, provvede ad impartire direttive per:

a) la costituzione del registro degli incarichi conferiti o autorizzati;

b) la costituzione dell'albo ufficiale unico regionale e la sua articolazione;

c) l'iscrizione di cui all'articolo 6, indicando gli specifici requisiti di qualificazione professionale ed esperienza relativi ai diversi incarichi;

d) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, indicando i limiti e le specifiche incompatibilità in relazione alla natura dell'incarico e ai diversi compiti istituzionali;

e) la concessione di permessi brevi con l'obbligo di recupero, nei casi in cui non sia possibile espletare le attività connesse agli incarichi conferiti al di fuori dell'orario individuale di lavoro stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza;

f) la definizione delle modalità relative al collocamento in aspettativa, senza assegni, qualora l'impegno temporale necessario per l'espletamento degli incarichi conferiti o autorizzati non consenta il contemporaneo adempimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita.

TITOLO II

INCARICHI CONFERITI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Capo I

ALBO UFFICIALE UNICO REGIONALE

Art. 5.

Istituzione

1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di personale l'albo ufficiale unico regionale, di seguito denominato albo, in cui vengono iscritti i dipendenti regionali e gli esperti esterni ai fini delle nomine o delle designazioni di competenza dell'amministrazione regionale per incarichi di collaudo, di componente di commissione di concorso e di esame, di consulte, di comitati o di organismi collegiali comunque denominati, nonché per altri incarichi in rappresentanza della Regione.

2. L'albo è funzionalmente articolato in sezioni e, ove necessario, in categorie in rapporto alle varie professionalità. Ciascuna sezione e categoria è suddivisa in due distinti elenchi, rispettivamente, per il personale regionale e per gli esperti esterni.

3. L'albo è costituito sulla base di apposito avviso ed è aggiornato periodicamente con le stesse modalità sia in relazione ai requisiti generali per l'iscrizione all'albo che a quelli previsti per le singole sezioni o categorie.

4. L'albo ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 6.

Iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo i soggetti di cui agli articoli 9 e 14.

2. L'iscrizione all'albo o il rigetto della relativa domanda è disposta con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato.

3. Non possono in ogni caso essere iscritti all'albo i soggetti che:

- siano stati interdetti dai pubblici uffici;
- abbiano riportato condanne in giudizi contabili o in giudizi penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale;
- abbiano procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico.

Art. 7.

Domanda di iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati devono inoltrare domanda all'Assessorato competente in materia di personale.

2. Nella domanda gli interessati devono, in particolare, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- le generalità e il numero di codice fiscale;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3;
- il possesso degli specifici requisiti richiesti dagli articoli 9 e 14.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- l'attestazione dell'ente pubblico o privato di appartenenza in relazione alla qualifica funzionale ed al profilo professionale rivestiti, con indicazione dell'anzianità di servizio di ruolo negli stessi;
- il certificato dell'ordine professionale attestante la data d'iscrizione del libero professionista;
- il «curriculum professionale»;
- l'autorizzazione all'iscrizione all'albo da parte dell'ente pubblico o privato di appartenenza, se diverso dalla Regione.

Art. 8.

Cancellazione

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti a carico dei quali sia accertata una o più delle seguenti circostanze:

- verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 3;
- perdita dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 14;
- rifiuto di accettare la nomina o la designazione senza giustificato motivo, anche per una sola volta;
- falsità o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'albo;
- gravi negligenze, imperizia, irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
- mancato espletamento da parte dei dipendenti regionali di incarichi che costituiscono esplicitazione dei compiti istituzionali del proprio ufficio ai sensi dell'articolo 16, comma 7;
- ricorrenza di fatti diversi da quelli previsti dal presente articolo, che, per natura e gravità, facciano venire meno i presupposti di moralità richiesti per l'espletamento dell'incarico.

2. La cancellazione dall'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, e deve essere comunicata all'interessato entro quindici giorni dall'emanazione.

3. Nei casi di cancellazione dall'albo per le circostanze di cui al comma 1 lettere d), e), g), l'amministrazione regionale provvede, altresì, a darne comunicazione all'ordine professionale cui il soggetto sia iscritto o all'ente pubblico o privato di appartenenza, nonché ai competenti organi giurisdizionali, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, contabile o penale.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO E L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI COLLAUDO

Art. 9.

Requisiti per l'iscrizione all'albo come collaudatori

1. Ai fini della nomina o della designazione per l'espletamento di incarichi di collaudo relativi a opere, lavori e forniture, possono chiedere l'iscrizione all'albo i seguenti soggetti:

- ingegneri, architetti, geologi, laureati in scienze agrarie e forestali, in informatica e in altre discipline attinenti all'oggetto del collaudo, eventualmente individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 4, con almeno cinque anni di esperienza professionale acquisita prestando servizio nell'amministrazione della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
- dirigenti o funzionari direttivi laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali, ed in scienze politiche, con almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche della ex carriera direttiva nell'amministrazione della Regione e dello Stato;
- ingegneri, architetti, geologi, laureati in scienze agrarie e forestali, liberi professionisti iscritti all'albo dell'ordine professionale da almeno cinque anni.

2. Non possono richiedere l'iscrizione all'albo come collaudatori:

- i tecnici titolari di imprese iscritti all'albo dei costruttori;
- i tecnici colpiti da provvedimenti di sospensione dall'albo dell'ordine professionale;
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
- i dipendenti regionali in stato di quiescenza il cui rapporto di servizio si sia risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata, ovvero sia cessato volontariamente prima del raggiungimento del limite massimo di età da un periodo inferiore a cinque anni;
- i componenti di organi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo.

Art. 10.

Categorie delle opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai quali può essere richiesta l'iscrizione come collaudatore

1. I soggetti di cui all'articolo 9, sulla base della propria specializzazione e delle esperienze professionali maturate, possono chiedere l'iscrizione all'albo per una o più delle seguenti categorie di opere, lavori e forniture:

- opere edili;
- opere stradali, ferroviarie, ponti e gallerie;
- opere idrauliche e di bonifica;
- opere portuali, aeroportuali e di carattere turistico;
- opere igieniche;
- opere di sistemazione agraria e forestale;
- opere in cemento armato, cemento armato precompresso, strutture metalliche o in legno;
- lavori geologici ed idrogeologici e opere di difesa del suolo;
- impianti elettrici ed illuminazione pubblica;
- rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartografiche in genere;
- impianti di trasporto e fornitura di mezzi di trasporto;

- n) impianti di depurazione, impianti di smaltimento dei rifiuti;
- o) impianti tecnologici;
- p) sistemi informatici e forniture connesse;
- q) lavori di manutenzione relativi alle categorie di cui alle lettere precedenti.

Art. 11.

Conferimento di incarichi di collaudo

1. L'amministrazione regionale per il collaudo di opere, lavori e forniture pubbliche o di pubblico interesse, nomina o designa propri dipendenti ovvero, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, esperti esterni iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), in possesso, altresì, degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle diverse categorie di collaudo.

2. Per opere di particolare importanza e per i collaudi in corso d'opera, l'amministrazione regionale si avvale, anziché di singoli collaudatori, di commissioni di collaudo formate da un numero di componenti non superiore a tre, dei quali uno scelto tra i dirigenti o funzionari direttivi iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b).

3. Alle nomine e alle designazioni relative ad incarichi di collaudo provvede, con apposito decreto, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente nella materia cui attiene il collaudo stesso.

4. Il decreto di cui al comma 3 indica, in particolare:

- a) il termine entro il quale l'incarico deve essere espletato;
- b) il tipo di compenso spettante;
- c) il termine, non superiore a sette giorni, per la comunicazione scritta di accettazione, con avvertimento che la mancata accettazione o il rifiuto della stessa, senza giustificato motivo, comportano l'immediata cancellazione dall'albo.

5. Nella comunicazione di accettazione il soggetto interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 12. Quando l'incarico sia conferito ad un soggetto dipendente da altra amministrazione pubblica, alla comunicazione di accettazione deve essere, altresì, allegata l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico rilasciata dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 12.

Incompatibilità per incarichi di collaudo

1. Il collaudo non può essere affidato ai soggetti che:

- a) abbiano esercitato direttamente attività di controllo, di progettazione, di approvazione, di vigilanza o di direzione dei lavori sottoposti a collaudo o siano assegnati alle strutture cui competono tali attività;
- b) abbiano avuto nel triennio precedente all'incarico rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori;
- c) abbiano, sulla base di dati obiettivi da valutarsi secondo i principi dell'ordinamento giuridico, un interesse diretto e comunque tale da pregiudicare l'imparzialità del comportamento;
- d) siano assegnati alle strutture serventi dell'organo regionale di controllo competente nei confronti degli atti dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori sottoposti a collaudo.

Art. 13.

Compensi dei collaudatori

1. I compensi per l'espletamento di incarichi di collaudo non possono superare l'importo derivante dall'applicazione delle tariffe professionali. L'importo da prendere a base è quello risultante dallo stato finale dei lavori al netto di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo netto complessivo delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore. Nel caso di commissioni di collaudo il compenso, aumentato del 60 per cento, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

2. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato ai sensi del comma 1 è aumentato del 30 per cento.

3. Per i collaudatori che siano dipendenti in servizio di una pubblica amministrazione il compenso viene ridotto del 50 per cento.

4. Il rimborso delle spese accessorie previste dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni collaudatore, in misura non superiore al 30 per cento del compenso di cui al comma 1, senza l'aumento del 60 per cento. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.

5. Qualora il collaudatore esegua con ritardo ingiustificato l'incarico, gli onorari ad esso spettanti sono ridotti del 5 per cento per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni, restando salvi in ogni caso i diritti dell'ente appaltante per eventuali danni arrecati nell'espletamento dell'incarico di collaudo.

6. I dipendenti sono tenuti ad espletare l'incarico di collaudo al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO E L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI COMPONENTI DI ORGANISMI COLLEGIALI COMUNQUE DENOMINATI E DI ALTRI INCARICHI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE.

Art. 14.

Requisiti per l'iscrizione all'albo come esperti in seno a commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati o ai fini di altri incarichi in rappresentanza della Regione.

1. Ai fini della nomina o della designazione per incarichi di componente di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonché per altri incarichi in rappresentanza della Regione, possono richiedere l'iscrizione all'albo i seguenti soggetti:

- a) i dipendenti di ruolo della Regione o di altre amministrazioni pubbliche o private aventi un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- b) il personale regionale in stato di quiescenza il cui rapporto di servizio:
 - 1) sia cessato per aver raggiunto il limite massimo di età;
 - 2) sia cessato volontariamente, prima del raggiungimento del limite massimo di età, da almeno cinque anni;
 - 3) non si sia risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
- c) i docenti universitari;
- d) i magistrati;
- e) i liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi degli ordini professionali da almeno cinque anni;
- f) i revisori contabili iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Gli specifici requisiti di qualificazione professionale ed esperienza necessari per l'iscrizione nelle diverse sezioni o categorie di cui all'articolo 5, comma 2, sono indicati nella deliberazione della Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), tenendo conto della normativa vigente in materia e delle peculiarità dei vari incarichi.

3. Per incarichi a carattere ricorrente che, ad avviso degli Assessorati competenti nelle materie relative alle nomine o designazioni, presuppongano particolari qualificazioni, l'iscrizione all'albo è subordinata alla partecipazione a corsi di preparazione organizzati dagli Assessorati stessi.

4. Il personale regionale di ruolo non può, comunque, richiedere l'iscrizione nella sezione o categoria dell'albo relativa ad incarichi di amministrazione presso enti dipendenti dalla Regione.

Art. 15.

Commissioni di concorso e di esame

1. Le nomine e le designazioni in seno a commissioni di concorso e di esame sono disposte con decreto del Presidente della Giunta, emanato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente nella materia cui attiene l'incarico.

2. I soggetti da nominare o designare ai sensi del comma 1 sono individuati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), e all'articolo 61, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993, tra gli iscritti nell'apposita sezione o categoria dell'albo, in possesso degli altri particolari requisiti eventualmente previsti dalle leggi in relazione al singolo concorso o esame. I dipendenti della Regione o di altre amministrazioni devono in ogni caso appartenere ad una qualifica funzionale superiore a quella cui il concorso o l'esame si riferisce o almeno corrispondente ad essa qualora si tratti di qualifica dirigenziale.

3. Non possono espletare incarichi in seno a commissioni di concorso e di esame i soggetti che abbiano un interesse diretto o comunque tale da pregiudicare l'imparzialità del comportamento nei confronti di partecipanti al concorso, in particolare per vincoli di parentela ed affinità fino al quarto grado, di matrimonio, di affiliazione o di convivenza abituale nonché per la pendenza di una causa o di rapporti di credito o di debito. Nella comunicazione di accettazione dell'incarico i soggetti interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge. Nel caso di nomina di soggetti dipendenti da altre amministrazioni pubbliche si applica, altresì, la disposizione di cui all'articolo 11, comma 5.

4. Le commissioni di concorso o di esame per l'accesso all'impiego regionale debbono espletare tutte le prove e concludere i lavori entro cinque mesi, otto mesi e un anno dalla data di pubblicazione del relativo bando, a seconda che i candidati siano, rispettivamente, inferiori a trecento, da trecento a mille, superiori a mille. Se il numero delle persone ammesse al concorso o all'esame è superiore a mille, possono essere costituite, fermo restando il presidente, più sottocommissioni. A ciascuna sottocommissione non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a trecento. Qualora la valutazione delle prove sia effettuata con criteri obiettivi, è ammesso il ricorso ad enti o società specializzate, che devono, comunque, operare nel rispetto delle direttive delle commissioni.

5. Per la partecipazione a commissioni di concorso e di esame, i compensi a carico del bilancio regionale sono determinati con deliberazione della Giunta, tenuto conto sia della professionalità che dell'impegno richiesti e nel rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995.

6. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

7. I dipendenti regionali hanno diritto ai compensi di cui al comma 4 anche se partecipano a commissioni costituite nell'interesse della Regione ed espletano, in ogni caso, l'incarico al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).

Art. 16.

Consulte, comitati ed altri organismi collegiali

1. Le nomine e le designazioni in seno a consulte, comitati ed altri organismi collegiali comunque denominati sono disposti con le stesse modalità previste nell'articolo 15, comma 1.

2. I soggetti da nominare o designare ai sensi del comma 1 sono individuati tra gli iscritti nelle relative sezioni o categorie dell'albo, in possesso dei particolari requisiti professionali e delle specifiche competenze previsti dalle leggi che disciplinano i vari organismi o attinenti alle materie trattate.

3. Non possono essere nominati o designati in seno agli organismi indicati al comma 1 i soggetti che, per ragioni del proprio ufficio, esercitano direttamente attività di vigilanza e di controllo sugli enti presso i quali operano gli organismi stessi o siano assegnati alle strutture cui competono tali attività ovvero si trovino in altre situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'incarico da espletare. L'assenza di situazioni di incompatibilità deve essere dichiarata, sotto la propria responsabilità, dal soggetto interessato nella comunicazione di accettazione dell'incarico.

4. Qualora leggi speciali non prevedano particolari compensi, ai componenti degli organismi le cui spese siano a carico della Regione spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza fissato nella misura di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per gli altri membri. Le suddette misure possono essere rideterminate, con decreto del Presidente della Giunta,

in rapporto agli indici ISTAT di variazione del costo della vita. Ai componenti non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita nei riguardi dei dirigenti regionali.

5. Nel caso in cui la peculiarità e la rilevanza della materia lo richiedano e siano chiamati a far parte degli organismi componenti particolarmente qualificati, agli stessi può essere corrisposto, in alternativa al trattamento economico di cui al comma 4, un compenso onnicomprensivo da determinarsi con il provvedimento di nomina sulla base delle tariffe fissate dagli ordini professionali.

6. I dipendenti regionali hanno diritto agli stessi compensi previsti nei commi precedenti esclusivamente se la partecipazione in seno agli organismi di cui al presente articolo, pur resa nell'interesse della Regione, non costituisca esplicitazione dei compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza. In tale ipotesi essi espletano l'incarico al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).

7. Si prescinde dall'iscrizione all'albo e non spettano compensi per incarichi conferiti a dipendenti regionali nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Art. 17.

Altri incarichi in rappresentanza della Regione

1. Gli incarichi relativi all'espletamento presso enti di poteri sostitutivi o di altre attività determinate dalla Giunta sono conferiti, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, a soggetti iscritti nell'apposita sezione o categoria dell'albo in possesso dei particolari requisiti previsti dalle leggi o attinenti alla natura dell'incarico.

2. Rientrano tra gli incarichi di cui al comma 1 le nomine dei presidenti di seggio elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi delle università agrarie. Tali nomine possono essere disposte nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i presidenti di seggio elettorale nelle elezioni dei consigli comunali.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, qualora siano relativi ad attività di carattere gestionale, non possono essere affidati a soggetti che:

a) siano dipendenti dell'amministrazione regionale operanti presso strutture che esercitano attività di vigilanza nei confronti dell'ente interessato ovvero siano assegnati alle strutture serventi dell'organo regionale di controllo competente nei confronti degli atti dell'ente stesso;

b) siano membri di organi collegiali consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti dell'ente interessato;

c) prestino consulenza non occasionale o collaborazione continuativa presso gli enti interessati.

4. Per l'espletamento degli incarichi spetta un'indennità calcolata sulla base, rispettivamente, della retribuzione prevista dall'ente interessato per la qualifica dirigenziale, nel caso in cui debbano essere adottati singoli atti o espletati specifici adempimenti amministrativi, e della retribuzione prevista dall'ente stesso per il proprio presidente o rappresentante legale, nel caso in cui sia affidata l'intera gestione in regime commissariale. Per gli incarichi di cui al comma 2 spettano le stesse indennità previste dalla normativa vigente per i presidenti di seggio nelle elezioni dei consigli comunali.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono espletati dai dipendenti regionali al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e). Qualora l'impegno temporale necessario per l'espletamento dell'incarico non consenta il contemporaneo adempimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, il dipendente regionale è collocato in aspettativa, senza assegni, per il periodo di durata dell'incarico stesso, con le modalità definite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).

6. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche per gli incarichi di «Commissari ad acta» conferiti dal comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, come modificata dalla presente legge.

Art. 18.

*Modifica dell'articolo 30, comma 4
della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26*

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, dopo le parole: «un commissario» sono inserite le seguenti: «, designato dall'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali».

TITOLO III

**INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI REGIONALI DA
ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE OVVERO DA
ENTI O SOGGETTI PRIVATI.**

Art. 19.

Attività incompatibili con il rapporto di impiego regionale

1. Sono incompatibili con il rapporto di impiego alle dipendenze dell'Amministrazione regionale:

- a) l'assunzione di impieghi presso altre amministrazioni pubbliche ovvero enti o soggetti privati;
- b) l'esercizio di attività di tipo commerciale, industriale o libero professionale;
- c) l'esercizio di attività di artigiano, imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto;
- d) l'assunzione di cariche in società con fine di lucro.

Art. 20.

Criteri generali per l'autorizzazione

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'amministrazione regionale rilascia l'autorizzazione ai dipendenti regionali all'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti e soggetti privati a condizione che:

- a) il dipendente affidatario dell'incarico o la struttura regionale presso la quale il dipendente presta il proprio servizio non eserciti attività di controllo, vigilanza o finanziamento dell'amministrazione pubblica ovvero dell'ente o soggetto privato che intende conferire l'incarico;
- b) non sussistano altre situazioni di incompatibilità indicate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d);
- c) l'incarico non generi comunque conflitto di interessi con l'attività esercitata dal dipendente o dalla struttura regionale alla quale il dipendente stesso è assegnato;
- d) non vengano superati i limiti indicati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Il dipendente regionale è tenuto, in ogni caso, ad espletare l'incarico autorizzato al di fuori dell'orario individuale di lavoro stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza.

3. Qualora l'impegno temporale necessario per l'espletamento dell'incarico non consenta il contemporaneo adempimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, l'amministrazione regionale può autorizzare il dipendente regionale a condizione che sia collocato in aspettativa, senza assegni, in base alla normativa disciplinante l'incarico stesso e nel rispetto delle modalità definite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).

Art. 21.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il dipendente regionale presenta domanda all'assessorato competente in materia di personale, allegando la richiesta dell'amministrazione pubblica ovvero dell'ente o soggetto privato a favore del quale intende espletare l'incarico. Il suddetto assessorato provvede, previo parere motivato del dirigente della struttura presso la quale il dipendente regionale presta servizio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio finanziario 1996:

a) alla spesa per la corresponsione dei compensi per incarichi di collaudo, si fa fronte con gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli interventi iscritti nei rispettivi capitoli istituiti nel bilancio regionale di previsione 1996;

b) alla spesa per la corresponsione dei compensi previsti dalla presente legge a carico della Regione per la partecipazione a commissioni di concorso e di esame, consulte, comitati e organismi collegiali comunque denominati, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11421 del bilancio regionale di previsione 1996.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996, alle spese di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di previsione dei rispettivi anni.

3. Le spese per la corresponsione dei compensi per incarichi di commissario ad acta e commissario straordinario sono a carico degli enti presso i quali l'incarico viene espletato.

4. Le spese per la corresponsione dei compensi per incarichi di presidente di seggio elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi delle università agrarie sono a carico delle università agrarie stesse, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 febbraio 1985, n. 22.

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) legge regionale 9 giugno 1975, n. 60;
- b) legge regionale 3 settembre 1979, n. 60;
- c) legge regionale 5 dicembre 1982, n. 53;
- d) legge regionale 10 maggio 1990, n. 50;
- e) legge regionale 29 gennaio 1991, n. 7;
- f) legge regionale 29 agosto 1991, n. 40;
- g) articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;
- h) comma 3 dell'articolo 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;
- i) commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48;
- l) comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli incarichi già conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Fino alla costituzione dell'albo di cui al Capo I le designazioni e le nomine di competenza dell'amministrazione regionale per gli incarichi di collaudo, di componente di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati nonché per gli altri incarichi in rappresentanza della Regione sono effettuate con le modalità previste dalla normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle altre norme contenute nella legge stessa.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 luglio 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1996.

96R0746

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 28.

Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina resi dalla società concessionaria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e di Ventotene, assicurando l'approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali e la continuità ed il miglioramento del servizio di trasporto passeggeri nell'intero corso dell'anno, la Regione concede contributi a favore di società di navigazione che esercitano servizi di trasporto marittimo collettivo di carattere pubblico.

2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 riguardano il collegamento delle isole ponziane con i porti regionali del Lazio: Formia, Terracina ed Anzio.

3. I contributi sono estesi al trasporto di merci speciali che non sia possibile effettuare con le ordinarie modalità per motivi di igiene e sicurezza. Si intendono quali merci speciali i carburanti, i contenitori di gas combustibile nonché i rifiuti solidi urbani.

Art. 2.

Destinatari del contributo

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a Società di navigazione che siano fornite di attrezzature tecniche ed organizzative adeguate e che non abbiano ottenuto con leggi dello Stato o regionali altri finanziamenti per la medesima finalità. La corresponsione del contributo regionale è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza del servizio di trasporto effettuato dalle società di navigazione convenzionate e finanziate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale inadeguatezza è documentata dai sindaci delle isole di Ponza e Ventotene.

2. Il servizio che si avvale dell'intervento regionale è integrativo rispetto a quello svolto dalle società di navigazione convenzionate con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Qualora la programmazione di esercizio delle società a convenzione statale e le relative modalità di attuazione dovessero risultare tali da soddisfare del tutto le esigenze di collegamento dei porti laziali con le isole ponziane per il trasporto o di sole persone o di merci e persone la Regione dà attuazione alla presente legge limitando gli interventi al trasporto delle merci speciali.

Art. 3.

Piano di intervento

1. La Regione con legge di approvazione del bilancio di previsione determina, nei limiti delle proprie risorse, la misura degli stanziamenti ai fini della concessione dei contributi da attribuire ai sensi della presente legge, tenuto conto delle esigenze di mobilità delle persone e di approvvigionamento delle merci di ciascuna isola. I Comuni di Ponza e Ventotene redigono, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, proposta di piano triennale di intervento, articolati in piani annuali nei limiti delle disponibilità delle risorse previste nel bilancio pluriennale della Regione Lazio.

2. Il piano triennale di cui al comma 1 deve contenere il programma di esercizio del trasporto di merci e persone interessante entrambe le isole, con orari e modalità da concordare tra i Comuni suddetti al fine di assicurare il soddisfacimento della richiesta di trasporto pubblico nel rispetto dei principi di economicità.

3. L'Amministrazione provinciale di Latina, verifica, coordina ed eventualmente modifica, d'intesa con i Comuni interessati, il piano di intervento approvandolo.

4. L'Amministrazione provinciale di Latina, provvede entro 30 giorni dalla approvazione, a trasmettere il piano triennale di intervento alla Regione che, verificatane la rispondenza alle finalità della presente legge, avvia le procedure per l'erogazione del contributo.

Art. 4.

Formulazione dei piani di intervento

1. I Comuni di Ponza e di Ventotene formulano le proposte di piano tenendo conto delle richieste delle società di navigazione interessate a fornire i servizi di trasporto dei passeggeri e delle merci acquistando:

a) la relazione dell'attività svolta dalle società di navigazione stesse nell'anno precedente e relativa documentazione con indicazione dei mezzi di trasporto, della periodicità delle corse, degli itinerari, degli orari, delle tariffe, della dotazione organica e del volume del trasporto merci e passeggeri svoltosi nell'anno precedente;

b) le caratteristiche del servizio che si intende prestare per le finalità della presente legge, comprensive dei costi e dei ricavi;

c) il piano economico finanziario di gestione relativo al servizio stesso;

d) la dichiarazione di non usufruire di altri interventi finanziari concessi dallo Stato o dalla Regione per la stessa finalità.

2. La Regione può variare il contributo previsto per ciascuna società di navigazione a seguito dell'accertamento dell'effettivo disavanzo di esercizio nell'ambito dello stanziamento del relativo capitolo di spesa. Le disponibilità non erogate a favore dei soggetti beneficiari dei contributi possono essere utilizzate a favore di altre società di navigazione sempre che il disavanzo delle medesime non sia stato integralmente coperto dai contributi già assegnati.

3. Ai fini della determinazione della misura del contributo, i comuni di Ponza e di Ventotene possono avvalersi di una commissione tecnica istituita presso l'amministrazione provinciale di Latina, composta da un tecnico designato da ciascuno dei comuni delle due isole e da due tecnici designati dalla stessa amministrazione provinciale di Latina.

4. Le modalità di esercizio delle linee ed i relativi orari sono determinati dalla convenzione di cui all'articolo 8.

5. Le condizioni di esercizio debbono consentire alle comunità interessate di usufruire del servizio in maniera continuativa e con ogni possibile utilità, fatte salve le eventuali soppressioni delle corse per cause di forza maggiore comprese quelle connesse con le condizioni di navigabilità del mare e l'eventuale individuazione in programma di linee con ridotte frequenze giornaliere nel corso della settimana od altre specifiche pattuizioni, opportunamente motivate.

Art. 5.

Criteri di determinazione del contributo

1. I comuni di Ponza e di Ventotene per quanto concerne il trasporto delle merci speciali, di intesa con l'amministrazione provinciale di Latina per quanto concerne il trasporto promiscuo di merci e pas-

seggeri, propongono, in relazione agli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione regionale, la misura del contributo a favore di ciascuna società di navigazione, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) il disavanzo di esercizio della relativa linea calcolato in base a:

a) parametri ministeriali riguardanti il costo miliatico ed in funzione del numero massimo delle miglia che ciascun mezzo può percorrere in attuazione della convenzione di cui all'articolo 8, con l'applicazione del criterio di cui allo stesso articolo 8, comma 2;

b) ricavi medi degli anni precedenti, riferiti ad analoga linea e rapportati all'effettuazione di tutte le corse convenzionate;

c) caratteristiche dei mezzi di trasporto in esercizio.

2. Il programma di esercizio del trasporto riferito al periodo convenzionato non può prevedere più di una corsa giornaliera di andata e ritorno. L'eventuale recupero delle corse è consentito soltanto entro tre mesi dalla corsa non effettuata.

3. La riduzione eccedente un quarto del numero delle corse in ciascun trimestre e, comunque, per un numero di giorni superiore a trenta, determina la perdita dell'intero finanziamento annuo, a meno che non ricorrano cause di forza maggiore comprese quelle connesse alle condizioni di navigabilità del mare.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. La Regione sulla base delle disponibilità del proprio bilancio provvede ad erogare alla provincia di Latina per quanto concerne il trasporto promiscuo merci e passeggeri nonché ai comuni di Ponza e di Ventotene per il trasporto delle merci speciali il 50 per cento del contributo previsto a titolo di anticipazione. Il provvedimento di erogazione deve essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

2. Il pagamento a saldo del contributo di cui alla presente legge è effettuato, previa attestazione del regolare espletamento del servizio da parte dei sindaci dei comuni di Ponza e di Ventotene in relazione all'effettivo disavanzo di esercizio determinato dalla differenza tra il costo miliatico ed i ricavi risultanti dai titoli di viaggio effettivamente rilasciati previo distacco degli stessi da apposito bollettario con madre e figlia, vidimato dalla Capitaneria di porto o dall'ufficio locale marittimo competente, riferito a ciascun mezzo convenzionato e recante l'indicazione delle rispettive corse.

3. L'amministrazione provinciale di Latina e i comuni di Ponza e di Ventotene sono tenuti ad inviare alla Regione apposito rendiconto delle somme erogate entro il 28 febbraio di ogni anno e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'ultima erogazione.

4. Le suddette amministrazioni restituiscono alla Regione le somme non erogate.

Art. 7.

Modifiche al piano di interventi

1. Il piano di intervento di cui all'articolo 3 è soggetto a verifica annuale da parte dei comuni di Ponza e di Ventotene e della provincia di Latina a partire dalla fine del primo semestre dell'anno precedente per le eventuali modifiche da apportare al piano dell'anno successivo.

2. Il piano di intervento comma 1 è rimodulato, se necessario, dai comuni di Ponza e di Ventotene, ciascuno per le rispettive competenze, in relazione allo stanziamento regionale di bilancio previsto al comma 1 dell'articolo 3. Della citata rimodulazione è data tempestiva comunicazione alla amministrazione provinciale di Latina la quale, se non si oppone entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, implicitamente ne consente l'ulteriore corso.

Art. 8.

Convenzione

1. Lo svolgimento del servizio finanziato con la presente legge è subordinato alla stipula di apposita convenzione riguardante tra l'altro:

a) la linea convenzionata ed il relativo percorso;

b) il mezzo con il quale la linea stessa deve essere esercitata, la cui idoneità deve essere preventivamente documentata;

c) gli orari e le tariffe che devono essere praticati in relazione anche a quelli determinati dalla società convenzionata con il Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) il divieto di apportare variazioni o interruzioni, anche temporanee, al programma dei servizi autorizzati se non con le modalità e nei casi espressamente previsti in convenzione;

e) l'obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro;

f) l'obbligo di osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto;

g) le procedure, modalità e documentazioni che debbono essere predisposti al fine di consentire l'accertamento, a mezzo di pubbliche autorità, dell'effettivo adempimento degli obblighi convenzionali e di legge.

2. Nella convenzione è, altresì, indicato se i natanti impiegati sono destinati in tutto o in parte allo svolgimento del servizio convenzionato, al fine di attribuire i costi fissi in misura proporzionale.

3. L'amministrazione provinciale di Latina, di concerto con i comuni di Ponza e Ventotene, approva la convenzione relativa al trasporto di merci e persone nonché quella riguardante il trasporto delle merci speciali e procede alla stipula dei relativi atti. Le convenzioni di cui al presente comma sono inviate alla Regione.

4. In caso di modifica del piano di interventi l'amministrazione provinciale di Latina, di concerto con i comuni di Ponza e Ventotene, procede alla stipula di una nuova convenzione redatta secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo.

5. L'inosservanza delle clausole contenute nella convenzione comporta la decadenza dai benefici di cui alla presente legge.

Art. 9.

Vigilanza

1. La Regione per il tramite dell'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità svolge la vigilanza sull'esercizio del trasporto.

Art. 10.

Modalità di esercizio

1. Il trasporto delle merci speciali per poter usufruire dei benefici di cui alla presente legge deve essere effettuato in via esclusiva, con apposito naviglio.

Art. 11.

Esercizio provvisorio del servizio

1. Al fine di non determinare soluzioni di continuità nell'espletamento del servizio finanziato ai sensi della presente legge, qualora il piano di intervento o le relative variazioni non siano definiti prima dell'inizio dell'anno in cui è articolato il piano stesso, il servizio di trasporto continua ad essere svolto secondo le modalità in atto.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio 1996, e pluriennale 1996/1998, al capitolo 31301, in termini di competenza e di cassa.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 luglio 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1996.

96R0747

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996; n. 29.

Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio n. 21 del 2 agosto 1996).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità.

1. Con la presente legge la Regione, al fine di sostenere l'occupazione nell'ambito del proprio territorio, promuove e favorisce, nelle materie di propria competenza:

- la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche al fine di promuovere settori di economia sociale;
- i processi di gestione delle eccedenze di personale e la mobilità interaziendale dei lavoratori;
- la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili;
- l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro.

Art. 2.

Informazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale assicura annualmente l'informazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, mediante la redazione di una relazione, in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

2. Gli assessori competenti provvedono all'inoltro di una informativa scritta semestrale alle rispettive commissioni consiliari permanenti di riferimento, corredata di tutti i dati relativi alle diverse fasi di attuazione della presente legge.

CAPO II

NORME PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 3.

Imprese beneficiarie

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera a), la Regione concede agevolazioni alle piccole e medie imprese, definite secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di cui alla G.U. CE 92/C231/02, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, costituite, da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, da soggetti in maggioranza residenti nella Regione, in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e quelle

sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. La maggioranza dei soci deve essere composta da soggetti appartenenti a una o più delle seguenti categorie:

- giovani che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono di età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentacinque e sono iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;
- lavoratori sospesi perché eccedentari nell'ambito dell'impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- soggetti iscritti alle liste di collocamento della Regione Lazio da più di due anni;
- donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico;
- lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato all'articolo 4 della legge 381/1991;
- altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa ed essere detentori della maggioranza delle quote di capitale.

3. Per fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e devono contenere espressamente nei propri statuti le clausole previste dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo. Le cooperative sociali devono risultare, altresì, iscritte all'albo regionale.

4. Possono essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni anche le imprese operanti da oltre un anno alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 purché, in attuazione del progetto da esse predisposto, incrementino il numero dei soci titolari associando i soggetti di cui al comma 1 in misura almeno pari a quella esistente alla predetta data, detratta una unità.

5. Sono escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

6. Per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di inizio dell'attuazione del progetto è fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di alienare la propria quota, se non in favore di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo comma 1, e alle imprese di alienare o comunque cedere l'uso dei beni acquisiti con le agevolazioni di cui all'articolo 6, se non previa autorizzazione dell'ente erogante.

Art. 4.

Domanda per l'ammissione alle agevolazioni

1. I soggetti che intendano accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 6 devono presentare domanda contestualmente alla Regione Lazio, presso la struttura competente in materia di politiche per il lavoro, ed alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a., di seguito denominata F.I.L.A.S.

2. Alla domanda, che deve indicare il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste, deve essere allegato un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale si chiede l'agevolazione. Il progetto deve indicare, in particolare:

- gli obiettivi produttivi da realizzare;
- la previsione di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività suffragata da eventuali ricerche di mercato;
- il numero, la qualifica ed il curriculum vitae dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
- il numero e la qualifica dei lavoratori dipendenti eventualmente già occupati e di quelli che si prevede di occupare;
- l'attività di formazione professionale eventualmente richiesta ai fini dell'attuazione del progetto;
- il piano finanziario ed il conto economico previsionali per i primi tre anni di attuazione del progetto.

3. Al progetto deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver ricevuto altro contributo comunitario, nazionale o regionale per il medesimo progetto per il quale si presenta domanda di contributo, ovvero di avere ricevuto o richiesto altro contributo comunitario, nazionale o regionale con specificazione dell'importo ricevuto o richiesto.

4. La domanda, il progetto e la documentazione di cui al presente articolo vanno redatti sulla base di un modello predisposto dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 5.

Assistenza alla progettazione ed alla realizzazione delle iniziative

1. Gli enti strumentali e gli assessorati regionali devono fornire assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, anche utilizzando, nei termini e con le modalità stabilite in apposite convenzioni e dalla normativa vigente, una o più organizzazioni particolarmente qualificate.

Art. 6.

Progetti finanziabili e agevolazioni concedibili

1. Sono finanziabili i progetti relativi alla produzione di beni oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese nonché quelli relativi ai servizi nei settori della cultura e dell'informazione, dell'ambiente, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali.

2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

3. Sono esclusi inoltre i progetti che prevedono investimenti superiori a cinque miliardi di lire.

4. Alle imprese ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a) agevolazioni per le spese di impianto e per le attrezzature, comprensive di una quota in conto capitale e di una quota in mutuo a tasso agevolato, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea;

b) contributo in conto gestione nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività, per le spese ritenute ammissibili ai sensi della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1;

c) contributi alle eventuali spese di formazione e qualificazione professionale che risultino necessarie alla realizzazione del progetto.

5. La concessione dei benefici di cui al presente articolo non esclude la possibilità di ammissione ai benefici di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24, come modificata dalla legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64, ovvero a quelli di cui alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 53.

Art. 7.

Concessione di agevolazioni

1. Le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo, nonché l'entità delle stesse, entro i limiti fissati dall'Unione Europea, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. Con tale deliberazione sono definiti, altresì, le spese ammissibili, i tempi di erogazione dei contributi, i limiti della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche e le modalità del controllo sulla realizzazione dei progetti. In particolare, devono essere individuati sia i motivi di decadenza dalle agevolazioni concesse con le relative sanzioni, sia i criteri di valutazione dell'utilizzo dei fondi e dei risultati raggiunti dalle imprese agevolate, nonché le modalità di applicazione di quanto previsto nel comma 5.

2. La F.I.L.A.S. provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione contenente la valutazione economico-finanziaria del progetto e delle imprese richiedenti. Il presidente della Giunta regionale nomina, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul *Bollettino ufficiale* della Regione, il nucleo di valutazione composto da tre funzionari indicati dagli assessori competenti in materia di politiche per il lavoro, per lo sviluppo economico e le attività produttive, per l'economia e la finanza regionale. Gli assessori competenti possono partecipare ai lavori del nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione è presieduto

dall'assessore alla scuola, alla formazione e alle politiche per il lavoro. Questo nucleo verifica la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza del progetto alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Acquisita la relazione della F.I.L.A.S. il nucleo di valutazione, con propria deliberazione, esprime la valutazione sulla finanziabilità del progetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della struttura competente in materia di politiche per il lavoro.

3. Al fine della concessione delle agevolazioni sono considerati titoli di preferenza le seguenti caratteristiche dei progetti:

a) resa occupazionale in rapporto al finanziamento richiesto;

b) finalizzazione alla parità tra uomini e donne e all'inserimento lavorativo delle categorie deboli sul mercato del lavoro individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3, comma 1.

4. La F.I.L.A.S. concede i benefici previsti dal presente capo sulla base della deliberazione del nucleo di valutazione di cui al comma 2, indicando le quote dei finanziamenti poste a carico dei fondi speciali di cui all'articolo 8 e dandone comunicazione all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro.

5. Nel caso in cui si verifichi la violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, o comunque si verifichino irregolarità nell'attuazione del progetto, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche per il lavoro, dispone che la F.I.L.A.S. revochi in tutto o in parte le agevolazioni concesse nonché provveda al recupero totale o parziale delle somme già erogate e dei relativi interessi legali.

Art. 8.

Costituzione dei fondi speciali

1. Per le finalità di cui al presente capo vengono costituiti fondi speciali, rispettivamente per le spese di investimento e per le spese correnti, per la cui gestione la Regione Lazio stipula apposita convenzione con la F.I.L.A.S.

CAPO III

GESTIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ

Art. 9.

Gestione delle eccedenze di personale

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera b), sono autorizzati interventi tesi ad incentivare l'assunzione dei lavoratori eccedentari o a favorire attività di lavoro autonomo da parte degli stessi.

Art. 10.

A agevolazioni delle imprese che assumono lavoratori eccedentari

1. Alle imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), attivandone la riqualificazione, possono essere concesse garanzie a carico del fondo speciale istituito con la legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del 1991, per i finanziamenti a medio termine erogati da istituti di credito convenzionati con la F.I.L.A.S.

2. L'agevolazione prevista al comma 1 può essere concessa per il numero di lavoratori la cui assunzione risulti ad incremento dell'organico aziendale e, comunque, del suo livello medio nei dodici mesi antecedenti l'assunzione stessa. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si computano i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. L'ammontare del finanziamento ammesso all'agevolazione non può essere superiore, per ciascun lavoratore assunto, alla somma di lire cinquanta milioni elevata a lire sessanta milioni per le donne, per i lavoratori di età superiore a 40 anni, per i lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381 del 1991 e per altre categorie di lavoratori deboli sul mercato del lavoro individuate con la delibera della commissione regionale per l'impiego. Il predetto ammontare è proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Le agevolazioni sono con-

cesse in conformità alle procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del 1991. Il nucleo di valutazione chiamato ad esprimere il parere è il medesimo previsto dall'articolo 7, comma 2, della presente legge.

4. Le modalità per la riduzione o la revoca delle agevolazioni, nel caso della diminuzione degli occupati nell'impresa nel periodo di vigenza delle agevolazioni stesse; sono fissate da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11.

Stage di incubazione del lavoro autonomo

1. A beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere finanziato lo svolgimento di periodi di lavoro a tempo pieno presso datori di lavoro che si obbligano a curarne la formazione, assumendoli con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1991.

2. I datori di lavoro ed i lavoratori che intendano usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, presentano domanda alla agenzia per l'impiego del Lazio, la quale, sulla base delle domande pervenute, redige appositi progetti che trasmette alla commissione regionale per l'impiego. I rapporti tra la Regione e l'agenzia per l'impiego del Lazio sono regolati da apposita convenzione.

3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è concesso dalla Giunta regionale, su parere della commissione regionale per l'impiego e sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della stessa Giunta, nella misura massima del cinquanta per cento della retribuzione prevista per il livello in cui il lavoratore viene inquadrato.

Art. 12.

Incentivazione per il lavoro autonomo

1. Ai lavoratori che esercitano il diritto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 e che non beneficino delle disposizioni contenute nel capo II, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima di lire quindici milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso con deliberazione della Giunta regionale, in applicazione dei criteri fissati dal Consiglio regionale.

3. I lavoratori che hanno ottenuto i benefici di cui al comma 1 e che devono restituire l'anticipazione percepita ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 per aver assunto una occupazione alle altrui dipendenze nel settore pubblico o privato nei ventiquattro mesi successivi alla corresponsione, sono, altresì, tenuti alla restituzione del contributo regionale.

CAPO IV

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Art. 13.

Progetti finanziabili

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), la Regione finanzia progetti aventi la finalità di utilizzare soggetti che, in base alla legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili. Tali progetti, approvati dalla commissione regionale per l'impiego, possono essere predisposti dalla stessa amministrazione regionale, dagli enti locali o loro associazioni, dagli enti dipendenti dalla Regione, nonché dalle cooperative sociali e dagli altri soggetti previsti dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni beneficiarie del finanziamento possono affidare ad altri soggetti, anche privati, la gestione dei progetti, conservandone, comunque, la responsabilità, in particolare quella della conformità della utilizzazione dei lavoratori al progetto.

Art. 14.

Finanziamento dei progetti

1. Il finanziamento nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio è deliberato dalla Giunta, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro, al quale i soggetti interessati, di cui all'articolo 13, comma 1, presentano le relative domande.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce criteri di priorità nell'ammissione al finanziamento che privilegino i progetti atti a creare occupazione stabile, nuova imprenditorialità o lavoro autonomo, le modalità attuative delle disposizioni del presente capo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti.

3. I progetti presentati da soggetti diversi dalla Regione possono essere finanziati nella misura minima del cinquanta per cento e massima del settanta per cento della somma delle spese ritenute ammissibili per la loro realizzazione, di cui al comma 4.

4. Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

- a) le spettanze dovute per legge ai lavoratori utilizzati;
- b) le assicurazioni previdenziali;
- c) l'acquisto oppure, se possibili ed effettivamente più economici, la locazione o il leasing delle attrezzature;
- d) l'acquisto delle materie prime;
- e) l'elaborazione del progetto;
- f) la gestione del progetto.

5. Le singole voci di spesa di cui al comma 4 possono essere ammesse, salvo diverse indicazioni del Consiglio regionale, entro i seguenti limiti:

- a) la somma complessiva delle spese di cui al comma 4, lettere c) e d) è ammessa sino all'importo di lire centomila per ciascun lavoratore utilizzato per il numero dei mesi di durata del progetto;
- b) le spese per l'elaborazione e la gestione del progetto non possono superare, singolarmente, l'importo del tre per cento della somma delle spese di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d);
- c) la spesa per l'elaborazione del progetto non è ammissibile in caso di rinnovo del medesimo.

6. Per l'elaborazione e la gestione dei progetti, in alternativa al finanziamento delle corrispondenti voci di spesa, i soggetti gestori possono servirsi gratuitamente, di società a diretta o indiretta partecipazione regionale, con le quali la Regione abbia stipulato apposita convenzione.

7. Nel caso in cui il progetto sia finanziato dallo Stato e/o dalla Unione Europea, la Regione può concedere il finanziamento soltanto per la differenza tra il settanta per cento della somma delle spese ritenute ammissibili e il finanziamento extra regionale.

8. Qualora il finanziamento dello Stato e/o della Unione Europea intervenga successivamente al finanziamento regionale, i soggetti interessati sono tenuti a restituire alla Regione la quota eventualmente eccedente la differenza di cui al comma 7.

9. Tutte le spese devono essere documentate in sede di rendicontazione e l'attinenza delle stesse al progetto deve essere certificata con deliberazione dell'amministrazione o dai soggetti interessati.

CAPO V

CANTIERI SCUOLA E LAVORO

Art. 15.

Cantieri scuola e lavoro finanziabili

1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera d), la Regione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio, concede finanziamenti agli enti da essa dipendenti, agli enti locali anche associati nelle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle sovrintendenze ai beni archivistici, storici e architettonici, archeologici e museali e alle cooperative sociali iscritte all'albo della Regione, per l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro aventi la finalità di utilizzare, nella realizzazione di progetti di opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 56 del 1987.

2. Nell'ambito delle circoscrizioni il cui tasso di disoccupazione è superiore alla media regionale, nonché di enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che abbiano ottenuto dal Ministero dell'Interno l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, la Regione può promuovere la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.

3. Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi al settore dei beni culturali, con particolare riferimento al consolidamento e risanamento dei centri storici ed ai beni monumentali ed archeologici, ai settori dell'ambiente, dell'energia, dei servizi sociali, delle attività culturali e del tempo libero, nonché ai lavori amministrativi eccezionali.

4. I progetti devono avere una durata non inferiore ai quattro mesi e non superiore ai dodici mesi.

5. Possono essere finanziati, altresì, progetti di durata superiore, fino ad un massimo di due anni, qualora essi garantiscano la continuazione dell'attività attraverso l'attivazione delle forme di gestione dei servizi pubblici previste dagli articoli 22 e 25 della legge n. 142 del 1990.

Art. 16.

Autorizzazione e finanziamento

1. Le domande di autorizzazione dei cantieri scuola e lavoro e di finanziamento, corredate dei progetti da realizzare, devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro entro i termini che sono stabiliti dal Consiglio regionale nella deliberazione di cui all'articolo 14. Con tale deliberazione sono stabiliti, altresì, i criteri di priorità, che privilegino, in particolare, i progetti atti a creare occupazione stabile, le modalità attuative del presente capo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, oltre alla descrizione dettagliata delle iniziative che si intendono attuare con i relativi oneri finanziari, devono contenere, tra l'altro, una relazione sulla situazione occupazionale del territorio di competenza e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché di quella formativa con la evidenziazione di particolari esigenze di formazione professionale funzionale alla realizzazione dei progetti.

3. Entro novanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone, su proposta dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro, apposita graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro e del relativo finanziamento.

4. Il finanziamento è concesso con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In particolare, la voce di spesa di cui al citato comma 4, lettera a), corrisponde all'indennità spettante agli addetti ai cantieri scuola e lavoro ai sensi dell'articolo 20.

5. Per i progetti promossi direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, il finanziamento può raggiungere il cento per cento della spesa prevista, nei limiti comunque del venti per cento dell'ammontare dello stanziamento sul corrispondente capitolo di bilancio.

6. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 5, la Regione concede agli enti locali che proseguono le attività del progetto, un finanziamento corrispondente alla spesa finanziata dalla Regione nell'anno precedente, relativamente all'indennità corrisposta agli addetti al cantiere scuola e lavoro e alle assicurazioni previdenziali, in proporzione ai soggetti occupati.

7. Gli enti interessati, con apposita deliberazione, devono documentare in sede di rendicontazione tutte le spese e la loro attinenza al progetto.

Art. 17.

Revoca del finanziamento

1. Il finanziamento è revocato se l'ente interessato non dà inizio all'attività lavorativa prevista dal progetto entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione da parte della Regione. Il finanziamento è, altresì, revocato nel caso in cui non sia utilizzato secondo le modalità previste nel progetto.

2. Le somme dei finanziamenti revocati possono essere utilizzate, entro l'esercizio finanziario, per il finanziamento di progetti ritenuti ammissibili che non hanno ottenuto contributi per carenza di fondi e, secondariamente, per proroghe fino ad un anno di progetti finanziati per periodi inferiori.

Art. 18.

Progetti a totale carico degli enti interessati

1. Gli enti interessati possono presentare domanda di autorizzazione all'apertura di cantieri scuola e lavoro, anche oltre il termine di scadenza, qualora assicurino l'intera copertura finanziaria dei progetti e ricorrano le stesse condizioni richieste ai fini del finanziamento.

Art. 19.

Attività lavorativa e formativa nei cantieri scuola e lavoro

1. I disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro reclutati ai sensi della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, mantengono la propria posizione giuridica nelle liste delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e la loro utilizzazione non crea rapporto di impiego con l'ente gestore.

2. L'attività lavorativa espletata nel cantiere scuola e lavoro è articolata in sei giorni settimanali per un totale di ore non superiore alle trentasei, comprendente i momenti formativi la cui consistenza è rapportata ai contenuti dell'attività da svolgersi. Alle eventuali esigenze di formazione e di qualificazione professionali che ciascun progetto deve prevedere si fa fronte mediante l'apprestamento di specifici moduli formativi, predisposti d'intesa con l'assessorato competente, oppure mediante l'inserimento dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro negli specifici corsi regionali di formazione professionale, con criteri da fissarsi nella deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.

3. Per gli oneri riguardanti le assicurazioni sociali si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni.

Art. 20.

Trattamento economico dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro

1. Ai soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro spetta un'indennità giornaliera fissata nella misura di lire sessantamila per il triennio 1996/1998.

2. Il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto e sulla base dei criteri fissati con deliberazione del Consiglio regionale, aggiorna ogni tre anni la misura dell'indennità, con un aumento pari alla media degli incrementi del costo della vita dei tre anni precedenti risultanti dai dati ISTAT.

3. Nell'ipotesi in cui il soggetto utilizzato percepisca un'indennità di disoccupazione, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene ridotta in misura corrispondente.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 20 giugno 1984, n. 32;
- b) 22 febbraio 1985, n. 19;
- c) 22 febbraio 1985, n. 20;
- d) 12 settembre 1986, n. 45;
- e) 27 luglio 1988, n. 42;
- f) 26 agosto 1988, n. 54;
- g) 21 novembre 1988, n. 78;

- h) 25 maggio 1989, n. 31;
- i) 25 maggio 1989, n. 32;
- l) 2 agosto 1991, n. 33;
- m) 9 agosto 1991, n. 37;
- n) 23 settembre 1991, n. 52.

2. Sono, altresì, abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Le domande di intervento regionale presentate ai sensi della legge regionale n. 54 del 1988 e non ancora istruite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite in conformità alla nuova normativa.

2. Il comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 33 del 1991 continua ad operare per l'attuazione degli interventi pubblici da realizzare mediante il fondo speciale costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso i seguenti capitoli di spesa con l'indicazione del relativo stanziamento:

cap. n. 24125 con la denominazione: «fondo speciale per la programmazione e la gestione degli interventi in conto capitale di incentivazione dell'imprenditorialità».

cap. n. 24126 con la denominazione: «fondo speciale per la programmazione e la gestione degli interventi di parte corrente di incentivazione della imprenditorialità».

cap. n. 24127 con la denominazione: «spese per la concessione dei contributi per stage di incubazione del lavoro autonomo».

cap. n. 24128 con la denominazione: «spese per la concessione di contributi per la incentivazione alla intrapresa del lavoro autonomo».

cap. n. 24129 con la denominazione: «contributi per favorire la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili tesi all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria».

cap. n. 24130 con la denominazione: «contributi per favorire progetti di lavori socialmente utili tesi all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o di servizi».

cap. n. 24131 con la denominazione: «contributi per il finanziamento di progetti per l'apertura di cantieri scuola e lavoro».

2. Gli stanziamenti previsti sui capitoli indicati del bilancio per l'esercizio in corso, non ancora impegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del presidente della Giunta sui capitoli di nuova istituzione di cui al comma 1 a fianco di ciascuno di essi specificato:

dal capitolo n. 22110 al capitolo 24125;

dal capitolo n. 22208 al capitolo 24126;

dal capitolo n. 24117 al capitolo 24129;

dal capitolo n. 24109 al capitolo 24130;

dal capitolo n. 24111 al capitolo 24131.

3. La quantificazione e la copertura degli stanziamenti da iscriverne ai capitoli di nuova istituzione n. 24127 e 24128 è disposta con legge di approvazione del bilancio regionale.

4. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari successivi sono determinati con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

5. I capitoli istituiti con le leggi regionali abrogate ai sensi dell'articolo 21, sono conservati per la sola gestione dei residui passivi, nonché degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 luglio 1996.

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1996.

96R0748

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 38.

Contributo straordinario al Comune di Pinerolo per la realizzazione degli impianti e attrezzature della Scuola nazionale di equitazione.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte riconosce all'iniziativa, promossa dal Comune di Pinerolo e dalla Federazione italiana degli sports equestri, di realizzazione della Scuola nazionale di equitazione la funzione di centro d'eccellenza per la formazione professionale degli addetti alle arti e mestieri per la cura e valorizzazione della razza equina.

2. La Regione eroga al Comune di Pinerolo un contributo straordinario di lire 500 milioni da destinare all'acquisto delle superfici ed edifici occorrenti alla realizzazione del Centro e dei relativi impianti.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere specifico provvedimento erogativo del contributo, con la fissazione delle modalità e condizioni dell'intervento regionale.

4. All'onere finanziario conseguente, si provvederà mediante riduzione di lire 500 milioni del capitolo 23600 del bilancio 1996 e istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, del seguente capitolo: «Contributo straordinario al Comune di Pinerolo per la realizzazione del Centro di formazione professionale della Scuola nazionale di equitazione di Pinerolo», con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

5. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996

GHIGO

96R0559

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 39.

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle province.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto del tributo

1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», si applica ai rifiuti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 di attuazione delle direttive CEE in materia di rifiuti, compresi i fanghi anche palabili:

- a) conferiti in discarica soggetta ad autorizzazione ex D.P.R. n. 915/1982;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 2.

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto:

- a) dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.

2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Amministrazione provinciale competente per territorio quale delegata dalla Regione e, per conoscenza, alla Regione stessa, prima della constatazione delle violazioni di legge.

Art. 3.

Base imponibile e determinazione del tributo

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del D.P.R. n. 915/1982.

2. L'ammontare del tributo è fissato, a norma dell'articolo 3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.

3. Il tributo è determinato secondo il disposto dell'articolo 3, commi 29 e 38 della legge n. 549/1995.

4. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

5. Gli scarti e sovralli classificabili come rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti e dei residui in impianti tecnologici, previsti dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti e nei Programmi provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, «Norme per la riduzione, l'utilizzo e lo smaltimento dei rifiuti» nonché i fanghi anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito, per i rifiuti urbani, dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge n. 549/1995.

6. Gli scarti e sovralli classificabili come rifiuti speciali, tossici e nocivi, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti e dei residui in impianti tecnologici, previsti dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti e nei Programmi provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 59/1995, nonché i fanghi anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di seconda categoria tipo B, SP e C, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito, per i rifiuti speciali, dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge n. 549/1995.

Art. 4.

Modalità di versamento - Delega alle province

1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonché del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono delegati alla provincia nel cui territorio sono ubicati la discarica o l'impianto di cui all'articolo 1.

2. Il tributo è versato dai soggetti passivi indicati all'articolo 2 alla provincia competente per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le Amministrazioni provinciali provvedono a versare la quota di competenza regionale sul capitolo del bilancio regionale, all'uopo istituito, denominato «Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica», nei modi e nei tempi indicati dall'articolo 7.

Art. 5.

Presentazione della dichiarazione

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:

- a) denominazione e sede della ditta e generalità del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- c) quantità complessive dei rifiuti conferiti per ogni trimestre, nonché i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto così come definiti dalle categorie di tariffazione della legge n. 549/1995 e secondo lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione predisposto dalla Giunta regionale;
- d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.

2. La dichiarazione in triplice copia deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio, che provvederà entro il mese successivo ad inviarne una copia alla struttura tributaria della Regione Piemonte.

3. Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto dal presente articolo, oppure oltre il termine previsto dalla legge 549/1995, sono da considerarsi omesse e come tali sanzionabili.

Art. 6.

Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 3, comma 33 della legge n. 549/1995.

2. Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso a cura degli uffici dai quali dipendono al competente ufficio provinciale entro trenta giorni dalla loro redazione.

3. L'Amministrazione provinciale accertata la violazione, la contesta al trasgressore con avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, con

invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione, con invito al pagamento, è notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 3.

Art. 7.

Delega alle province

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi di mora in attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci.

2. Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto di spettanza provinciale e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4 è versato dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge n. 549/1995.

3. Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle Amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995, entro il mese successivo a quello di riscossione.

4. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla provincia competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.

5. Le province sono tenute a produrre annualmente alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega che integra quanto previsto dall'articolo 28, comma 12 della legge regionale n. 59/1995 e che contenga fra l'altro:

- a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
- b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente, compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 59/1995, con l'indicazione della data di effettiva attivazione dei nuovi impianti per le nuove autorizzazioni;
- c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
- d) i dati relativi agli introiti derivanti dai faughi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995.

Art. 8.

Applicazione delle pene pecuniarie

1. A seguito degli atti di accertamento e contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge, gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito entro trenta giorni dalla notifica con il versamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'articolo 3, comma 31 della legge n. 549/1995. Le Amministrazioni provinciali possono disporre, con proprio provvedimento, una diversa graduazione delle pene pecuniarie per i soggetti recidivi in comportamenti non conformi alla legge sia per quanto riguarda la tenuta dei registri, che i versamenti, che le dichiarazioni annuali.

2. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.

3. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo e pertanto, fatti salvi altri provvedimenti di rettifica o di annullamento emessi da parte dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio della facoltà di autotutela, anche a seguito di eventuali produzioni di idonea documentazione da parte degli interessati entro il termine previsto dal comma 1 per il pagamento in misura ridotta, deve contenere, qualora non ci si avvalga della facoltà prevista al comma 1, l'indicazione della somma dovuta per il recupero del tributo evaso, per gli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, per la violazione a titolo di sanzione e per le spese di procedimento e che sarà introitata mediante riscossione coattiva.

4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo sono possibili le opposizioni previste dalla normativa statale di riferimento e che saranno precisate nell'avviso di accertamento.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Per la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale». Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 6 della legge n. 689/1981.

2. Alle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 32 della legge n. 549/1995, è agGiunta la seguente:

a) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui all'articolo 3, comma 33 della legge n. 549/1995 agli aventi titolo a norma dell'articolo 6 o comunque non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

Art. 10.

Riscossione coattiva. Iscrizione a ruolo

1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione sia per il contenzioso tributario che amministrativo si procederà alla riscossione coattiva con le maggiorazioni previste mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43 «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657» e successive modificazioni.

Art. 11.

Decadenza

1. L'accertamento delle violazioni previste con pena pecuniaria può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 5.

2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 689/1981 nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

3. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.

4. In caso di presentazione dell'istanza a mezzo del servizio postale farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Art. 12.

Istituzione fondi per l'ambiente

1. In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995, sono istituiti, nello stato di previsione della spesa, a partire dall'anno finanziario 1996, appositi capitoli con le denominazioni sotto indicate:

a) «Fondo per investimenti di tipo ambientale» costituito da almeno il 20 per cento, al netto della quota spettante alle province, del gettito derivante dalla tassazione dei faughi di risulta;

b) «Fondo per la minore produzione di rifiuti o per le altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995», costituito da almeno il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota del 10 per cento del gettito stesso spettante alle province e della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).

2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

3. I fondi di cui al comma 1 sono allocati in appositi capitoli, allo scopo istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

4. Per l'anno 1996, i capitoli su indicati vengono iscritti con la dotazione rispettivamente di lire un miliardo e lire dieci miliardi.

5. Agli oneri finanziari conseguenti si provvede mediante riduzione, di pari importo del capitolo 27170.

6. Per l'anno finanziario 1996 è inoltre autorizzata la spesa di lire sette miliardi e settecento milioni quale quota presunta spettante alle province.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Somme da trasferire alle province quale quota del gettito derivante dalla tassazione sul deposito in discarica compresa quella sui fanghi di risulta» con la dotazione di lire sette miliardi e settecento milioni e mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 15910.

Art. 13.

Contributi a favore dei comuni e delle province

1. I contributi previsti dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale n. 59/1995 sono incrementati ciascuno di una lira dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 59/1995 la parola «precedente» è sostituita con le parole «in corso».

3. Al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 59/1995 dopo la parola «destinano» è aggiunta la parola «prioritariamente».

4. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale n. 59/1995 la parola «precedente» è sostituita con le parole «in corso».

5. I contributi di cui al comma 1 e 3 dell'articolo 41 della legge regionale n. 59/1995 sono versati rispettivamente al comune sede dell'impianto e alla provincia competente per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

6. Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia può destinare le somme introitate di cui al comma 3, articolo 41 della legge regionale n. 59/1995 anche per l'esercizio delle funzioni relative all'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, come definite dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 59/1995 e delle funzioni delegate dalla presente legge.

7. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale n. 59/1995 è sostituito dal seguente: «5. La Giunta regionale può incrementare la misura del contributo di cui al comma 1 in relazione alle diverse esigenze territoriali. La misura del medesimo contributo potrà essere sottoposta a revisione triennale, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT».

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale n. 59/1995, è aggiunto il seguente: «5-bis. Il contributo di cui al comma 3 potrà essere sottoposto a revisione in occasione dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 29 della legge n. 549/1995».

9. Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge la Regione riconosce alle province un concorso nelle spese sostenute, utilizzando a tal fine lo stanziamento iscritto al capitolo 15620 del bilancio 1996 con legge regionale 1° marzo 1996, n. 10 «Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997».

10. L'ammontare del contributo ed i criteri di riparto saranno definiti dalla Giunta regionale d'intesa con le province.

11. Per l'esercizio finanziario 1997 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi della legislazione vigente in materia comunicano alla struttura tributaria regionale le autorizzazioni già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge entro sessanta giorni da tale data.

2. Per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge n. 549/1995, il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico per i quali la misura del tributo, in campo di applicazione, gli obblighi e le esclusioni saranno quelli definiti con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, il termine per il versamento del tributo relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre è differito al 31 luglio 1996.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 3, comma 32 della legge n. 549/1995, qualora gli stessi provvedano entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia alla Regione, in cui, per le discariche abusive deve essere quantificato e certificato con relazione di un professionista iscritto all'ordine all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono è sufficiente una autocertificazione dell'interessato che quantifichi lo stato di fatto.

5. In caso contrario il tributo sarà determinato per il quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.

6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali in materia.

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996

GHIGO

96R0560

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 40.

Interventi urgenti di edilizia sanitaria - Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La legge autorizza l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a favore delle Aziende regionali elencate all'allegato A, per gli interventi e gli importi indicati a fianco di ciascuna azienda.

Art. 2.

Modalità di finanziamento

1. La concessione del finanziamento di cui all'articolo 1 è disposta, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, con decreto del Presidente della Giunta regionale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto in conformità all'articolo 16, comma 4, legge 11 febbraio 1994, n. 109.

2. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi in conformità alle previsioni del progetto definitivo.

3. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, nelle seguenti misure:

a) trenta per cento, alla stipula e registrazione del contratto di appalto dei lavori;

b) trenta per cento, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del trenta per cento dei lavori a contratto;

c) trenta per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del novanta per cento dell'importo contrattuale, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori a contratto;

d) dieci per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del cento per cento dell'importo contrattuale, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

4. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari. In questo caso la proroga dei termini di inizio e di ultimazione lavori può essere disposta dal Presidente della Giunta regionale per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

5. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purché consistenti in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale può disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa complessiva di lire 15 miliardi ripartiti secondo le quote di cui all'allegato A.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1996 viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Erogazione a favore Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario» e con la dotazione di L.15 miliardi in termini di competenza e di cassa, con riduzione di pari importo del capitolo 27170.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996

GHIGO

(Omissis).

96R0561

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 41.

Assestamenti ai bilanci di previsione per gli anni finanziari 1993, 1994 e 1995 dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

(Omissis).

96R0562

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 42.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 del Parco naturale di Stupinigi e della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

(Omissis).

96R0563

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 43.

Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione

1. I Comuni obbligati dalle vigenti leggi alla formazione del programma pluriennale di attuazione sono esentati dalla sua formazione per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino all'entrata in vigore della legislazione regionale prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285 e sue successive reiterazioni o conversione in legge.

2. È comunque facoltà degli stessi Comuni approvare il programma pluriennale di attuazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996

GHIGO

96R0564

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1996, n. 44.**Istituzione della Consulta delle elette del Piemonte.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 17 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la Consulta delle elette del Piemonte che ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2.

1. La Consulta delle elette si pone i seguenti compiti prioritari:

- a) rendere le elette nelle Assemblee e negli Organismi locali, nazionali ed europei, punti di riferimento per tutte le donne;
- b) aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società;
- c) offrire informazione e collaborazione all'interno ed all'esterno della Consulta stessa;
- d) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della Cosa Pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica;
- e) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Piemonte;
- f) promuovere la presenza femminile negli Organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;
- g) agevolare i contatti con le Istituzioni;
- h) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette;
- i) sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio Paese e verso la Società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.

Art. 3.

1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, le Presidenti delle Consulte femminili, delle Commissioni Pari Opportunità e le consigliere di Parità.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta delle elette sono demandati a successivo provvedimento deliberativo.

Art. 4.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la spesa, presunta di L. 50.000.000, è imputabile al capitolo 10220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, che presenta adeguata disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 luglio 1996

GHIGO

96R0565

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 45.**Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della S.I.T.O. S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di conservare alla Regione la propria quota di partecipazione nella S.I.T.O. S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere numero 8.800 nuove azioni della società stessa, del valore nominale di lire 100 mila cadauna, emesse in esecuzione dell'aumento di quel capitale sociale, da lire 8 miliardi a lire 10 miliardi.

2. Al fine di mantenere all'azionariato pubblico la maggioranza del capitale sociale, la Giunta è altresì autorizzata ad esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto societario, acquistando fino a numero 1.000 azioni, che le Ferrovie dello Stato lasciassero eventualmente inoperte.

Art. 2.

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata, per l'esercizio 1996, la spesa di lire 880 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione di lire 880 milioni, in termini di competenza e di cassa, della dotazione del capitolo numero 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.a.» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 880 milioni.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, è autorizzata, per l'esercizio 1996, una spesa fino a lire 100 milioni.

2. All'onere derivante dalla facoltà dell'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'articolo 1, comma 2, si farà fronte mediante l'ulteriore riduzione fino a lire 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, della dotazione del capitolo numero 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di azioni inoptate della S.I.T.O. S.p.a.» con una dotazione, in termini di competenza e di cassa, fino a lire 100 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 luglio 1996

GHIGO

96R0566

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 46.

Sottoscrizione della quota inoptata del secondo aumento di capitale della Texilia S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere la quota di capitale sociale della Texilia S.p.a. rimasta inoptata a seguito del secondo aumento di quel capitale, acquistando numero 500.000 nuove azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice civile.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 500 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa, di L.500 milioni del capitolo n. 27170 del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e mediante l'iscrizione nello stesso stato di previsione della spesa di un nuovo capitolo denominato: «Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni inoptate

della Texilia S.p.a., emesse in attuazione del secondo aumento del capitale sociale», con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 500 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 luglio 1996

GHIGO

96R0567

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 47.

Utilizzo risorse del Fondo nazionale dell'artigianato, istituito con legge 3 ottobre 1987, n. 399.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le assegnazioni di fondi alla Regione, disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 399 vengono utilizzate per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1 e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 «Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano» e vengono iscritte al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, n. 25515 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

2. Le economie risultanti dai capitoli 14580 e 14590 nel bilancio dell'anno 1995 sono devolute nel capitolo 25575 dell'anno 1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 luglio 1996

GHIGO

96R0568

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 48.

Modificazioni alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 «Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali varbi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 è sostituito dal seguente:

«2. Occupazione di zona portuale per ormeggio di unità da diporto:

a) *tassa*: L. 5.000 annue per metro quadrato e comunque di importo non inferiore a L. 70.000 ad eccezione dei soggetti indicati al comma 11, lettere b), c) e d) che corrispondono a una *tassa fissa* di lire 70 mila annue;

b) *canone*: L. 15.000 annue per metro quadrato.»

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 26/1995 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (*Termini di pagamento, sanzioni e rapporti con i concessionari*)

1. Le tasse previste dall'articolo 2 sono assoggettate alle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, e devono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per i ritardati e gli omessi versamenti e per il contenzioso tributario, si applicano la legge regionale n. 13/1980 e l'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tutte le concessioni, ancorché rilasciate in corso d'anno, scadono al 31 dicembre del sesto anno dal rilascio. Le concessioni vigenti rilasciate con scadenza diversa dal 31 dicembre, sono automaticamente prorogate al 31 dicembre dell'anno di scadenza.

3. In sede di prima applicazione, i concessionari devono effettuare il pagamento della *tassa annuale* e del *canone* entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per i ritardati ed omessi pagamenti dei canoni previsti dall'articolo 2, che devono essere versati contestualmente alla *tassa* entro il 31 gennaio di ogni anno, si fa luogo al recupero della *somma evasa* maggiorata degli interessi moratori nella misura stabilita dall'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I rapporti con i concessionari sono disciplinati da apposita concessione, registrata all'Ufficio del registro competente per territorio, con spese a carico del concessionario. La Giunta regionale è delegata a predisporre gli schemi di concessione.»

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 26/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Approdo ed ormeggio delle unità da diporto*)

1. Agli effetti della presente legge:

a) per *approdo* si intende la temporanea sospensione della navigazione anche se in area ove non sia ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante l'approdo, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la navigazione;

b) per *ormeggio* si intende la sospensione della navigazione dell'unità da diporto protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

c) per *ormeggio di emergenza* si intende l'interruzione della navigazione dell'unità da diporto per cause imputabili all'avaria dell'unità stessa ovvero per avverse condizioni meteorologiche.

2. Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unità da diporto devono essere collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unità entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

3. Nei luoghi ove l'ormeggio è permesso per un tempo limitato è fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 9. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata dell'ormeggio è fatto obbligo di porlo in funzione.

4. È fatto obbligo ai concessionari di pontili e boe d'ormeggio di mantenere visibile sui beni oggetto di concessione il numero identificativo di appartenenza.»

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 26/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Divieto di approdo e di ormeggio dell'unità da diporto*)

1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati:

a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unità da diporto regolarmente ormeggiata oppure impedito lo spostamento di unità da diporto ormeggiate;

b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea;

c) in prossimità ed in corrispondenza dei segnalamenti afferenti la navigazione in modo da occultarne la vista;

d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinati a servizi di emergenza e di alaggio e varo indicati da apposita segnaletica;

e) in prossimità dell'accesso a lago dei posti barca, fatto salvo negli appositi spazi;

f) in corrispondenza degli scivoli di alaggio e varo pubblico ed all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;

g) presso i punti di ormeggio pubblici, senza la prescritta concessione;

h) presso boe posate senza la prescritta concessione.

2. Durante l'ormeggio e l'approdo dell'unità da diporto il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

3. È vietato abbandonare unità da diporto, aeromobili nonché relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.

4. È vietata la posa di boe senza la prescritta concessione.»

Art. 5.

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 26/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Rimozione dell'unità da diporto, aeromobili e materiali vari)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, dispongono la rimozione di unità da diporto, aeromobili e boe nei casi di violazione delle norme previste dall'articolo 3, commi 2 e 3 e dall'articolo 4 nonché nel caso in cui materiale di varia natura, galleggiante o sommerso, possa costituire ostacolo o intralcio all'ormeggio di unità da diporto oppure pericolo alla navigazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì provvedere alla rimozione di unità da diporto ed aeromobili ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere siano abbandonati.

3. La Giunta regionale può affidare in concessione il servizio di rimozione e di custodia delle unità da diporto ed aeromobili.

4. I proprietari di unità da diporto ed aeromobili sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e custodia del mezzo di loro proprietà.

5. I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione regionale può procedere o allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi.»

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, ed all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.»

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 26/1995 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Programmi di intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna)

1. La Regione provvede, in un'ottica di integrazione delle funzioni turistiche e ricreative del territorio, compatibilmente con le esigenze della protezione dell'ambiente e con la valorizzazione del paesaggio, a destinare appositi finanziamenti, in conto capitale pari all'importo dell'opera, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali che si facciano carico della realizzazione, di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti la navigazione interna piemontese.

2. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali presentano alla Regione, entro il 31 dicembre, un programma di interventi corredato da progetti preliminari per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

3. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione del programma di intervento, la Giunta regionale individua le priorità di intervento sulla base dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di infrastrutture portuali e di opere idrauliche per le vie navigabili;

b) manutenzione, riparazione, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie navigabili;

c) realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;

d) funzionalità delle vie navigabili;

e) recupero ambientale delle aree demaniali degradate.

4. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali procedono all'esecuzione del programma presentato attraverso la realizzazione di progetti esecutivi e di loro lotti funzionali.

5. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, i progetti degli interventi considerati opere di interesse pubblico devono essere trasmessi alla Regione, dotati di tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, entro il 31 agosto. La Giunta regionale delibera, entro il 30 settembre, la concessione dei finanziamenti.

6. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici).¹

7. Per l'anno 1996 i progetti di cui al comma 5 devono essere presentati alla Regione entro i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.»

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 26/1995 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Finanziamento dei programmi di intervento)

1. Al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 7-bis si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, di apposito capitolo denominato: «Finanziamenti in conto capitale a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, per la valorizzazione del demanio lacuale e fluviale».

2. Allo stanziamento del predetto capitolo si fa fronte con le somme a disposizione sui capitoli n. 14420 e n. 25360 del bilancio regionale per l'esercizio corrente. La dotazione per gli anni successivi è determinata in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione della Regione Piemonte.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 9.

1. Il titolo della legge regionale 26/1995 è sostituito dal seguente: «Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione unità da diporto, aeromobili e materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna.»

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 luglio 1996

GHIGO

96R0569

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 29.

Assestamento e variazione del bilancio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 1996)

(Omissis).

96R0694

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 30.

Interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1996. Seconda variazione di bilancio.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conferimento straordinario al Fondo regionale per la protezione civile

1. Al fine di consentire l'immediata attuazione di interventi urgenti e specifici nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1996 nelle zone di cui agli articoli 1 e 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo regionale per la protezione civile la somma di lire 5.000 milioni.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.2.2 - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione III - è istituito il capitolo 4151 (2.1.210.3.08.015) con la denominazione «Conferimento straordinario al Fondo per la protezione civile per l'attuazione ed il finanziamento di interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 nelle zone di cui agli articoli 1 e 9, della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

4. Al predetto onere di lire 5.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita dei Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato.

5. Sul precitato capitolo 4151 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

6. Alla somma di lire 5.000 milioni iscritta sul capitolo 4151 si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 agosto 1996

CECOTTI

96R0695

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 37.

Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 16 agosto 1996).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le presenti norme disciplinano l'approvazione degli strumenti attuativi in variante ai piani urbanistici generali, al fine di conseguire uno snellimento delle procedure.

Art. 2.

Strumenti urbanistici attuativi

Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:

1. piani di iniziativa pubblica che comprendono:

- a) il Piano Particolareggiato (P.P.);
- b) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
- c) il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P. di R.Pu.);
- d) il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);

2. piani di iniziativa privata che comprendono:

- a) il Piano di Lottizzazione (P. di L.);
- b) il Piano di Recupero di iniziativa privata (P. di R.Pr.).

Tutti gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modifiche del perimetro conseguenti alla definizione dettagliata delle opere infrastrutturali di contorno previste dallo strumento urbanistico generale, in relazione alla situazione morfologica del contesto e nel limite massimo del 10%.

I piani attuativi possono, altresì, prevedere una diversa sistemazione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche definite in sede di pianificazione generale, a condizione che ciò non comporti riduzioni delle superfici destinate a servizi e che la capacità insediativa teorica sia rispettata, con la possibilità di una sua riduzione contenuta entro il 10%.

Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, oltre alle modifiche di cui ai commi precedenti, possono prevedere variante allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15%, relativamente ai seguenti parametri tecnici:

- a) densità territoriale e fondiaria;
- b) indici di copertura;
- c) altezza massima degli edifici;
- d) lunghezza massima dei prospetti.

Le modifiche e le varianti di cui ai commi precedenti non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

Art. 3.

Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi

Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 2 sono adottati dalla Giunta comunale.

Entro 5 giorni il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

I proprietari di immobili ricompresi nel Piano possono presentare opposizioni entro 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque può produrre osservazioni nello stesso periodo.

Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio comunale approva il Piano, decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate, e lo trasmette alla Regione ai sensi e per i fini di cui all'art. 12 della L.R. n. 23/79.

Resta in vigore, per quanto non in contrasto con le presenti norme, la legge regionale 27 luglio 1979, n. 23.

Art. 4.

Piani di iniziativa pubblica in variante allo strumento urbanistico generale

Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica di cui all'art. 2, lettere a), b), c), possono essere adottati anche in variante allo strumento urbanistico generale.

I piani esecutivi di iniziativa pubblica che costituiscono variante ai piani generali, contenenti tra l'altro i termini per la loro attuazione, sono adottati dal Consiglio comunale.

Entro 5 giorni il piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante avviso pubblico all'Albo pretorio, mediante affissione di manifesti e mediante pubblicazione sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

I proprietari di immobili ricompresi nel piano possono presentare opposizioni, fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, e chiunque osservazioni.

Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e opposizioni prodotte e trasmette il piano alla Regione per l'approvazione.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte modifiche che siano conseguenti l'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare:

il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma, lettere a), b), c), d), dell'articolo 10 della legge n. 1150/42;

una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona;

la compatibilità degli interventi previsti con la situazione geologica dei siti.

Le modifiche di cui ai commi precedenti sono comunicate al Comune che può deliberare sulle modifiche proposte, inviando alla Regione le proprie determinazioni.

Art. 5.

Pareri

I pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ove richiesti, devono essere acquisiti prima dell'adozione dei piani attuativi di cui alla presente legge, salvo che sulle lottizzazioni convenzionate per le quali il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74 può essere acquisito prima della deliberazione di approvazione.

Nell'ipotesi di varianti ai piani di cui alla presente legge che non incidano sul perimetro degli stessi e non comportino aggravio del carico edilizio ed urbanistico originario, nonché variazioni alla stabilità di insieme delle aree, il parere di cui alla legge n. 64/74 è sostituito da una relazione asseverata di un geologo che attesti la compatibilità del progetto di variante con le caratteristiche geologiche del sito.

L'attestazione è parte integrante del Piano.

Art. 6.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni delle leggi statali vigenti, in quanto compatibili.

Art. 7.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 7 agosto 1996

DINARDO

96R0608

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 38.

Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura - Scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione di agricoltura (ALSIA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 16 agosto 1996).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di riordinare e di riorganizzare l'attività amministrativa in agricoltura la presente legge disciplina:

a) l'istituzione dell'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA);

b) lo scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) istituito ai sensi della L.R. 25 luglio 1977 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'affidamento in capo alla Regione Basilicata, a far data dal 1° gennaio 1997, dei compiti e delle funzioni di competenza dell'ESAB fatta eccezione per quelli attribuiti alla agenzia di cui alla precedente lettera a).

Art. 2.

*Scioglimento dell'ESAB e riassunzione delle funzioni amministrative.
Compiti della Regione*

1. A far data dal 1° gennaio 1997 cessa l'affidamento di compiti e funzioni all'ESAB, che viene sciolto e posto in liquidazione.

2. Le relative funzioni saranno esercitate direttamente dalla istituenda Agenzia.

3. In particolare, dal 1° gennaio 1997, zioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività amministrativa per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni.

4. Spetterà, inoltre, alla Regione la gestione del territorio connesso alle risorse agricole con specifico riferimento alle misure di riordino fondiario.

Art. 3.

Istituzione dell'Agenzia. Finalità

1. È istituita, ai sensi degli artt. 5 e 58 dello statuto della Regione Basilicata, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura (ALSIA) con sede in Matera ed ufficio provinciale in Potenza.

2. L'agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione. Dispone, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, contabile e finanziaria.

3. L'agenzia opera al fine di favorire l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo razionale delle imprese agricole. In particolare essa persegue le seguenti finalità istituzionali:

a) predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie approvate dalla Regione e dalle Comunità Montane;

b) prestazione, su richiesta, di consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunità Montane ed agli altri enti territoriali locali;

c) orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate per la migliore conduzione e gestione delle aziende;

d) elaborazione ed esecuzione, su richiesta dei produttori agricoli singoli od associati, di progetti di miglioramento fondiario ed agrario;

e) promozione e diffusione della moderna cultura d'impresa funzionale alla costituzione di competitive aziende agricole e zootecniche, nelle sue forme singole od associate;

f) promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione, di processo e di prodotto, nel settore agricolo e nei suoi comparti agricolo, zootecnico ed agro-alimentare;

g) consulenza ed assistenza in materia di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive finalizzate alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;

h) attività di supporto allo sviluppo dell'associazionismo;

i) attuazione delle politiche comunitarie, statali e regionali nell'ambito di specifici piani e programmi della Regione;

l) riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario.

4. L'agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull'attività che le vengano impartite dal Consiglio regionale nonché in osservanza degli ulteriori indirizzi forniti dalla Giunta regionale e dall'Assessorato all'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Compiti dell'ALSIA

1. L'agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, svolge i seguenti compiti:

a) elabora ed attua iniziative per favorire la diffusione ed il trasferimento alle imprese agricole delle innovazioni tecnologiche; al fine di elevare la produzione, valorizzarne le caratteristiche qualitative, abbattere l'uso dei pesticidi in agricoltura e migliorare la qualità dell'ambiente rurale e naturale;

b) opera come intermediario qualificato tra il sistema produttivo ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie specifiche, in particolare con le università, gli enti e gli istituti pubblici e privati di ricerca operanti in Italia ed all'estero;

c) gestisce i sistemi di informatizzazione e di informazione regionale finalizzati allo sviluppo agricolo;

d) eroga servizi di supporto e specialistici, a favore delle imprese agricole, zootecniche ed agro-alimentari nei riguardi del processo sia di produzione che di filiera, ed in particolare nei segmenti: dell'informazione agro-meteorologica, delle analisi geofitoagricole, delle moderne tecniche di irrigazione, della lotta antiparassitaria con particolare riferimento a quella biologica, degli allevamenti e delle coltivazioni;

e) acquisisce e trasferisce alle imprese agricole le informazioni sui mercati agro-alimentari, nazionali ed esteri, relative alle merci scambiate ed alla formazione dei prezzi;

f) attua iniziative, di concerto con il Dipartimento agricoltura ed il Dipartimento formazione professionale, per la progettazione e la gestione di corsi finalizzati all'aggiornamento ed alla specializzazione dei tecnici operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo;

g) attua e partecipa a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di riordino fondiario, commercializzazione di prodotti agricoli, servizi di sviluppo agricolo e di formazione professionale;

h) elabora e propone, ai soggetti istituzionali competenti, progetti di adeguamento strutturale delle imprese agricole, agrituristiche, agroalimentari ed agroindustriali a scala regionale;

i) attua specifiche misure di regolamenti comunitari curandone la progettazione programmatica e la realizzazione operativa;

l) realizza programmi di riordino e ricomposizione fondiaria, favorendo la formazione di aziende con adeguata base terriera;

m) favorisce, con idonee forme di promozione, assistenza giuridica, tecnica, finanziaria, l'esportazione delle produzioni agroalimentari tipiche della Regione;

n) cura, per conto della Regione, la istruttoria delle pratiche di aiuto comunitario ai redditi ed alle produzioni;

o) esegue ogni altro compito e funzione ad essa delegata dalla Regione e coerente con le finalità di cui al precedente art. 3.

2. L'ALSIA succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso ente regionale di sviluppo agricolo della Basilicata in materia di riforma fondiaria e i relativi compiti saranno espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9, 10 ed 11 della legge 30 aprile 1976 n. 386.

Art. 5.

Organi dell'ALSIA

1. Sono organi dell'agenzia:

a) l'amministratore unico;

b) il collegio dei revisori contabili.

Art. 6.

L'amministratore unico e le sue competenze

1. L'amministratore unico è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è prescelto tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione e nel settore agro-industriale.

2. L'amministratore unico dell'agenzia:

a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia;

b) sovrintende all'attività amministrativa dell'agenzia;

c) adotta gli atti di impegno di spesa e gli altri atti non attribuiti al direttore o al personale dirigente dell'agenzia.

3. In particolare l'amministratore unico:

a) adotta le deliberazioni per l'azione amministrativa e la gestione dell'agenzia sulla base degli indirizzi regionali;

b) definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi da attuare;

c) predisporre il bilancio di previsione e le relative variazioni;

d) redige il conto consuntivo;

e) relazione alla Giunta regionale, entro il 10 dicembre di ogni anno, sull'attività svolta dall'ALSIA;

f) propone alla Giunta regionale tutte le modificazioni e le innovazioni utili all'ottimizzazione delle strutture e dei servizi dell'agenzia.

Art. 7.

Il collegio dei revisori contabili. Attribuzioni

1. Il collegio dei revisori, scelti tra soggetti iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti, è composto da:

a) n. 1 componente effettivo nominato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) n. 1 componente effettivo nominato dal Ministero del tesoro;

c) n. 3 componenti effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale nei modi stabiliti dalla vigente legislazione regionale.

2. Il collegio dei revisori, per l'esercizio del controllo sull'amministrazione dell'agenzia:

a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;

b) formula pareri sulla legittimità contabile ed amministrativa degli atti dell'agenzia;

c) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo;

d) esprime pareri sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e formula proposte all'amministratore unico finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;

3. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni vengono trascritte in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.

4. Le decisioni dei revisori sono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissensi devono essere riportate a verbale.

5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'agenzia deve fornire tempestiva informativa all'amministratore unico ed alla Giunta regionale.

6. Tutti gli atti del collegio sono notificati al direttore dell'agenzia.

Art. 8.

Disciplina degli organi dell'agenzia

1. Gli organi dell'agenzia durano in carica 5 anni ed i loro componenti non possono essere nominati per più di 2 mandati anche se non consecutivi. Gli organi dell'agenzia, alla scadenza del mandato, sono rinnovati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

2. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'agenzia:

a) coloro che rivestono cariche pubbliche o che in qualità di imprenditori o amministratori di società effettuano forniture di beni o di servizi all'agenzia;

b) personale in servizio all'agenzia e coloro che hanno avuto controversie con la Regione o con l'agenzia negli ultimi cinque anni;

c) tutti coloro che versino in una delle ipotesi di incapacità previste dal Codice civile;

d) coloro per i quali l'incapacità consegua ad una condanna penale salvo gli effetti della riabilitazione;

3. Non possono, altresì, essere nominati coloro che sono legati tra di loro da vincolo di parentela ed affinità entro il terzo grado.

4. I componenti del collegio dei revisori non possono far parte di commissioni ed altri organismi costituiti nell'ambito dell'agenzia, né ricevere da questa incarichi di studio e di consulenza.

5. Le dimissioni degli organi dell'agenzia devono essere accettate dal Consiglio regionale ed esplicano efficacia dalla data della loro accettazione.

6. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di organo dell'agenzia:

a) la **sopraggiunta incompatibilità** per una delle cause contemplate ai precedenti commi 2, 3 e 4;

b) la **sospensione o cancellazione dal ruolo** o la mancata partecipazione, anche, se giustificata, per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo per i componenti il collegio dei revisori.

7. Le cause di decadenza sono accertate dal direttore dell'agenzia, il quale provvede alla loro notifica sia al presidente della Giunta regionale che all'interessato. La decadenza dalle cariche è dichiarata con deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notifica.

8. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso, la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina. I soggetti subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato conferito ai sostituiti.

9. Gli organi dell'agenzia hanno diritto, a carico del bilancio della medesima agenzia, alle seguenti indennità lorde:

a) all'amministratore unico spetta una indennità pari al 75% di quella lorda del consigliere regionale;

b) al presidente del collegio dei revisori spetta un compenso annuo pari al 30% dell'indennità attribuita all'amministratore unico; agli altri componenti del collegio spetta un compenso annuo pari al 20% della indennità attribuita all'amministratore unico.

Art. 9.

Controllo sugli atti dell'agenzia

1. I piani, i programmi e le relative modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con atto amministrativo non soggetto a controllo.

2. Oltre alla relazione sull'attività dell'agenzia di cui al precedente art. 6, sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:

a) l'acquisto o l'alienazione di immobili, di obbligazioni e di titoli di credito;

b) le convenzioni e le transazioni;

c) i contratti di tesoreria.

3. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere il riesame dell'atto ed elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'amministratore unico è tenuto a provvedervi.

4. La mancata approvazione di tali atti, configurando una sfiducia della Giunta regionale nei confronti dell'amministratore unico, produce ope legis la revoca dall'incarico.

5. Resta salva la disciplina di cui alla legge regionale 16 maggio 1991 n. 10 e sue modificazioni in tema di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione.

Art. 10.

Controllo sugli organi dell'agenzia

1. La Giunta regionale può disporre controlli sugli organi dell'agenzia al fine di accertare il regolare esercizio del mandato conferito.

2. Nel caso di mancata adozione di atti dovuti la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, dispone la nomina di «commissari ad acta».

3. Qualora nella gestione della agenzia siano accertate inefficienze amministrative o gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta regionale, viene disposto lo scioglimento degli organi dell'agenzia e la nomina di un commissario straordinario con deliberazione di Giunta regionale. Il commissario straordinario cura la ordinaria amministrazione dell'agenzia sino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 11.

Esercizio finanziario. Bilancio. Contabilità.

1. La gestione economica e finanziaria dell'agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

2. Il bilancio annuale di previsione è approvato con legge unitamente al bilancio regionale ai sensi dell'art. 51 dello statuto regionale. Circa modalità e tempi valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 1978 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo, l'agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio nei limiti stabiliti per l'esercizio provvisorio del bilancio regionale dalla precitata legge regionale n. 18/78.

4. Il rendiconto dell'agenzia è inviato annualmente alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa presentato al Consiglio regionale, che lo approva unitamente al rendiconto generale della Regione.

Art. 12.

Patrimonio

1. L'agenzia ha un proprio patrimonio che forma oggetto di apposito inventario.

2. Esso viene determinato originariamente dai beni immobili e mobili che vengono assegnati all'ALSIA dalla Giunta regionale.

3. L'agenzia potrà adottare atti dispositivi del suo patrimonio ferma restando la previa approvazione regionale di cui all'articolo 9.

Art. 13.

Finanziamenti

1. La Regione contribuisce annualmente alle spese di gestione dell'agenzia garantendo, di regola, il pareggio di bilancio.

2. I finanziamenti sono assicurati altresì attraverso:

- a) proventi dei servizi e delle attività;
- b) entrate derivanti dalla eventuale partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali;
- c) contributi disposti a qualsiasi titolo da enti pubblici e soggetti privati;
- d) eventuali ulteriori entrate.

3. In nessun caso è ammesso il finanziamento o l'erogazione di contributi per coprire deficit di bilancio.

Art. 14.

Programmazione.

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'agenzia opera sulla base di programmi triennali ed annuali coerenti con il programma regionale di sviluppo.

2. Il programma triennale di attività indica le linee generali e gli obiettivi da perseguire nel triennio ed individua gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'agenzia.

3. Il programma triennale è attuato mediante programmi annuali, da approvare congiuntamente al bilancio preventivo di riferimento.

4. Il programma annuale individua le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i settori di intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e di mezzi per attuarle, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

5. Il Consiglio regionale può, in ogni tempo, impartire direttive in ordine alla attività dell'agenzia. La Giunta regionale è responsabile del rispetto delle direttive impartite.

Art. 15.

Direttore dell'ALSIA

1. Il direttore dell'ALSIA è nominato dall'amministratore unico dell'agenzia ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto «Regioni-Autonomie Locali» che:

- a) abbiano una età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessantacinque anni;
- b) abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private;
- c) siano in possesso di diploma di laurea.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell'incarico dell'amministratore unico dell'agenzia.

3. L'incarico di direttore è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'amministratore unico.

4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Regioni-Autonomie Locali».

5. In relazione ad esigenze operative particolari e con provvedimento motivato dell'amministratore unico, il direttore può essere scelto tra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al primo comma. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

6. In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore l'amministratore unico può sostituirlo con un dirigente dell'agenzia.

7. Salve le attribuzioni devolute all'amministratore unico e quelle di competenza dei dirigenti dell'agenzia, al direttore compete di:

a) coadiuvare l'amministratore unico nello svolgimento dell'attività amministrativa assumendo direttamente la responsabilità del conseguimento degli obiettivi dell'agenzia nonché dell'attuazione dei piani e dei programmi;

b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'amministratore unico;

c) assistere l'attività deliberativa dell'amministratore unico ed esprimere, su ogni atto deliberativo, il proprio parere circa la legittimità del provvedimento;

d) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di valutazione in corso di esercizio;

e) sovrintendere ai procedimenti inerenti l'attività contrattuale;

f) sovrintendere alla gestione del personale e alla organizzazione dei servizi attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'agenzia;

g) esercitare ogni altro compito assegnatogli dall'amministratore unico.

Art. 16.

Commissione tecnico-scientifica.

1. È istituita presso l'agenzia una commissione tecnico-scientifica che esprime valutazioni e pareri sui seguenti atti:

a) bilancio di previsione e conto consuntivo;

b) piani e programmi dell'agenzia, corrispondenti alle finalità di cui all'art. 3, strutturati per progetti e corredati dei necessari elementi finanziario-contabili, e relative variazioni.

2. La commissione tecnico-scientifica esprime altresì parere sugli atti che l'Amministratore unico intende sottoporre e può elaborare, su richiesta del medesimo, studi o proposte per i programmi di attività dell'ALSIA.

3. La commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta regionale, è composta dai seguenti membri:

a) un docente o ricercatore di scienze agrarie designato dalla Università degli Studi di Basilicata;

b) un docente o ricercatore di scienze forestali designato dalla Università degli Studi di Basilicata;

c) un docente o ricercatore di scienze dell'alimentazione designato dalla Università degli Studi di Basilicata;

d) un docente o ricercatore in scienze agrarie ed economiche designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

e) il direttore dell'ALSIA;

f) un rappresentante del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1993 n. 17 designato al suo interno;

g) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata;

h) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata;

i) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Basilicata.

4. La commissione tecnico-scientifica è validamente costituita quando risultano nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono fatte salve le successive integrazioni con gli altri componenti designati aventi diritto.

5. La commissione tecnico-scientifica nella sua prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed alla organizzazione dell'attività.

6. I pareri della commissione tecnico-scientifica sono validamente espressi con la presenza di almeno tre dei suoi componenti escluso il presidente. Dei pareri espressi è redatto apposito verbale da conservare agli atti dell'agenzia. Nei provvedimenti emanati dall'ALSIA si deve comunque far riferimento ai contenuti del parere espresso dalla commissione.

7. Ai lavori della commissione tecnico-scientifica partecipa l'amministratore unico dell'agenzia o un suo delegato ed un funzionario della medesima agenzia con compiti di segretario.

8. Ai componenti della commissione tecnico-scientifica spetta, con onere a carico del bilancio dell'ALSIA, una indennità di presenza dell'importo di L. 250.000 al lordo delle ritenute fiscali per ogni giornata di effettiva seduta a cui sono chiamati a partecipare, entro il limite massimo di spesa che viene annualmente autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 17.

Qualifica unica dei dirigenti

1. Il personale dirigenziale dell'agenzia è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa e contrattuale discendente dalla legge regionale 2 marzo 1996 n. 12 e dal contratto collettivo nazionale del comparto.

2. L'amministratore unico definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionali in cui si articola la qualifica unica dirigenziale.

3. Il direttore dell'agenzia, in ragione delle attribuzioni di cui al precedente art. 15 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'agenzia.

Art. 18.

Personale dell'agenzia - Trasferimento del personale ESAB

1. Il personale in servizio presso l'ESAB alla data del 31 dicembre 1996 è trasferito alle dipendenze dell'ALSIA a far tempo dalla data di cui al primo comma del precedente art. 2, entro i limiti ed in conformità con le previsioni della dotazione organica di cui al terzo comma del presente articolo.

2. Il personale conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata.

3. La dotazione organica dell'agenzia e l'organizzazione degli uffici viene determinata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita legge regionale, su proposta della Giunta e sulla base di una relazione analitica dell'amministratore unico, da cui risulti specificato lo schema di organigramma dell'agenzia relativo al carico dei compiti dell'ente.

4. Il personale risultante in esubero viene trasferito nei ruoli dell'amministrazione regionale, in soprannumero rispetto alla pianta organica provvisoria, di cui alla tab. B allegata alla legge regionale 12/1996. Il relativo contingente verrà altresì riportato in aumento rispetto alla determinazione della pianta organica definitiva della Regione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 30, 2° comma, della legge regionale 12/1996.

5. In attesa del trasferimento del personale all'ALSIA, il commissario straordinario dell'ESAB, d'intesa con l'amministratore unico dell'ALSIA e sentite le organizzazioni sindacali, può disporre assegnazioni temporanee di personale per consentire il funzionamento dell'agenzia.

6. In via temporanea ed ai fini dell'espletamento dell'attività di liquidazione dell'ESAB, d'intesa con il commissario liquidatore e con le organizzazioni sindacali, l'amministratore unico dell'ALSIA dispone l'utilizzazione presso l'ESAB di parte del personale trasferito all'ALSIA, tenendo conto delle relative competenze e professionalità.

7. Lo stato giuridico ed economico del personale assegnato all'agenzia è disciplinato dalla normativa vigente per il personale regionale.

8. Per particolari e motivate esigenze di servizio è ammesso il comando o il trasferimento del personale dell'ALSIA a quello della Regione, degli enti o delle aziende regionali e viceversa.

Art. 19.

Liquidazione dell'ESAB

1. Entro 30 giorni dallo scioglimento dell'ESAB la Giunta regionale nomina un commissario e un sub-commissario per la liquidazione dell'ESAB che devono essere in possesso di idonee competenze professionali per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo art. 20.

2. In caso di cessazione dalla carica prima che si completi la liquidazione dell'ESAB la sostituzione avviene secondo le modalità di cui al precedente comma.

3. Al commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 75% di quella lorda prevista per il consigliere regionale; al Sub-Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile lorda pari al 60% di quella del Commissario liquidatore; al commissario e al sub-commissario spetta lo stesso trattamento economico di missione del consigliere regionale.

4. Gli oneri delle suddette indennità ricadono sul bilancio della gestione straordinaria dell'ESAB.

5. Fino alla nomina del commissario e del sub-commissario liquidatori, ed in deroga alla legge regionale 3 aprile 1996 n. 18, resta in carica il commissario nominato ai sensi della legge regionale 25 luglio 1995 n. 51.

Art. 20.

Funzioni e compiti del commissario liquidatore e del sub-commissario liquidatore

1. All'atto del suo insediamento il commissario liquidatore:

a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;

b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell'ESAB;

c) trasferisce all'ALSIA, a titolo gratuito, per l'espletamento delle sue funzioni, i beni mobili dell'ESAB costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene sulla base di una richiesta dettagliata dell'amministratore unico dell'agenzia e previa approvazione della Giunta regionale;

d) accetta lo stato di attuazione dei compiti previsti dalla legge regionale 25 luglio 1977 n. 26 nonché di altri eventualmente affidati all'ESAB da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'agenzia le pratiche risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvederà per quelle di competenza della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge.

2. Durante l'attività di liquidazione dell'ESAB possono essere adottati dal commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente gli atti indifferibili necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi.

3. Entro sei mesi dalla nomina, il commissario predispone il piano di liquidazione dell'ente da approvare con delibera di Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:

- a) la ricognizione delle quote di partecipazione in società miste e la formazione dello stato di consistenza delle partecipazioni ESAB;
- b) la ricognizione della esposizione debitoria dell'ESAB nelle cooperative agricole di sua promozione;
- c) la ricognizione delle fidejussioni assunte dall'ESAB nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente esclusi quelli trasferiti a titolo gratuito all'ALSIA ai sensi della lettera c) del precedente comma 1, nonché di quelli di cui al successivo comma 5;
- e) l'accertamento dei rapporti giuridici attivi e passivi;
- f) la individuazione dei procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'ESAB;
- g) il completamento dei residui provvedimenti pendenti attribuiti all'ESAB dalla sua legge istitutiva od in esecuzione di deliberati del Consiglio e della Giunta regionale;
- h) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente.

5. La Giunta regionale, in occasione dell'approvazione del piano di liquidazione, dispone in relazione al subingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi ed al patrimonio che non può essere posto in liquidazione o che residua, alle liti pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario per le costituzioni in giudizio.

6. Per gli adempimenti di competenza, il commissario liquidatore si avvale del personale ALSIA assegnatogli in via provvisoria ai sensi del precedente art. 18.

7. Le alienazioni, le cessioni, i trasferimenti ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere completati entro e non oltre due anni dalla nomina del commissario liquidatore. Durante tale periodo il liquidatore trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni effettuate.

8. Il commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi dopo esserne stato autorizzato dalla Giunta regionale.

9. La vigilanza sulla liquidazione è attribuita alla Giunta regionale.

10. Alla fine di ogni esercizio finanziario il commissario presenta alla Giunta il bilancio della gestione assieme ad una circostanziata relazione.

11. Terminata la liquidazione dell'ente il commissario trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, l'ultimo bilancio della gestione unitamente alla relazione finale. La Giunta ne riferisce al Consiglio regionale.

12. I terreni acquistati dall'ESAB ai sensi e per gli scopi della legge 26 maggio 1965 n. 590, dovranno essere assegnati agli aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti, entro il 31 dicembre 1997.

13. Le deliberazioni adottate dal commissario liquidatore sono soggette al controllo secondo la disciplina recata dalla legge regionale 16 maggio 1991 n. 10 e sue modificazioni.

14. Il sub-commissario coadiuva e sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il commissario liquidatore.

15. Il commissario liquidatore delega al sub-commissario lo svolgimento di funzioni e compiti specifici.

Art. 21.

Risultanze della liquidazione

1. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Esaurita la procedura di liquidazione la Regione succede all'ESAB in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Sulla base delle risultanze accertate dal commissario liquidatore ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue dell'ESAB saranno iscritte nel bilancio regionale.

Art. 22.

Norme finanziarie e finali

1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la legge di variazione dello stesso si provvederà alla iscrizione delle attività e passività residue di cui al precedente art. 21, comma 3, nonché al finanziamento dell'eventuale disavanzo della gestione liquidatoria o dell'utilizzo dell'eventuale avanzo.

2. Per gli anni 1997 e successivi sarà annualmente determinato, con legge di bilancio, lo stanziamento regionale riservato all'ALSIA ai sensi dell'art. 13.

3. Per il biennio 1997-98, le leggi di bilancio determineranno uno stanziamento per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'ESAB in liquidazione.

Art. 23.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 7 agosto 1996

DINARDO

96R0609

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 39.

Impiego regionale degli aereomobili ad ala fissa e/o fissa e/o rotante nella lotta agli incendi boschivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 16 agosto 1996).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di migliorare e potenziare le strutture operative anti-incendio operanti sul territorio regionale, è consentito l'impiego di mezzi aerei ad ala fissa e/o rotante nelle attività di sorveglianza, avvistamento, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi.

2. L'impiego del mezzo aereo per l'avvistamento e/o operazioni di spegnimento degli incendi boschivi deve essere strettamente rapportato al reale rischio d'incendio e al verificarsi degli eventi, avvalendosi per tale scopo della sala operativa regionale del Corpo Forestale dello Stato, ove vengono coordinate le operazioni e le attività antincendio e fornite le informazioni relative ai dati meteorologici.

3. Le basi di rischieramento e i bacini d'intervento degli aeromobili utilizzati nella prevenzione e lotta degli incendi boschivi dovranno essere preventivamente individuati nel piano antincendio regionale in relazione al rischio di incendio, all'orografia e morfologia del territorio, alle valenze ambientali e selvicolturali.

Art. 2.

1. L'assessore regionale all'agricoltura e foreste, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, a norma delle disposizioni vigenti in materia di affidamento e sentita la commissione di cui al successivo art. 3, affida a ditta o società di comprovata esperienza il servizio aereo di prevenzione e spegnimento degli incendi, secondo un capitolato che sarà predisposto dal Dipartimento agricoltura e foreste sulla base di requisiti che prevedano:

- a) forme d'impiego;
- b) standard tecnici dei mezzi aerei e procedure tecnico-operative di impiego degli aeromobili;
- c) competenza e professionalità del personale impiegato;
- d) contratti di lavoro e assicurazione per gli equipaggi e passeggeri trasportati;
- e) costi sanitari e totali del servizio aereo di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. Presso il Dipartimento agricoltura e foreste è istituita una commissione col compito di esprimere parere sui criteri per l'affidamento e/o spegnimento antincendio e sui requisiti delle ditte e società interessate, come previsti al precedente art. 2.

2. La commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste, o da un suo delegato, ed è inoltre composta da:

- a) un funzionario per ciascuna delle due province del corpo forestale dello Stato;
- b) un rappresentante per ciascuna delle due province dei Vigili del fuoco;
- c) un funzionario per ciascuna delle prefetture di Potenza e Matera;
- d) un funzionario dell'Ufficio protezione civile della Regione;
- e) un funzionario per ciascuna amministrazione provinciale di Potenza e Matera.

3. Per la partecipazione alle riunioni della commissione, ai componenti viene corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese sostenute, secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996 in L. 100 milioni e per l'anno 97 in L. 300 milioni, faranno carico ai cap. 2020 del bilancio 96 e allo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 agosto 1996

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 41/2.25.02

Potenza, 9 agosto 1996

Legge regionale concernente «Impiego regionale degli aeromobili ad ala fissa e/o rotante nella lotta agli incendi boschivi»

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione, il Governo ha rilevato che resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione ed alla gestione, d'intesa con la Regione, del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi.

p. Il Commissario del Governo
VIGGIANO

96R0610

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 40.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 60 - Norme per il riordinamento delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità. Delega di funzioni agli Enti locali - Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere di interventi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 16 agosto 1996).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 60, è così sostituito:

«I piani approvati alla data di entrata in vigore della presente legge producono gli effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed hanno efficacia fino all'approvazione della legge regionale sull'uso e tutela del suolo di cui al primo comma, e comunque non oltre i termini previsti per i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 agosto 1996

DINARDO

96R0611

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1989, n. 29 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1988, n. 33 - Contributi agli Enti locali sul costo dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti del sollevamento e/o depurazione delle acque.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 16 agosto 1996).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla fine del 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 1989, n. 29 sono aggiunte le seguenti frasi:

«Il programma tiene conto dei seguenti criteri di riparto:

a) il 60% dello stanziamento annuale, tra gli enti locali aventi diritto;

b) il 20% dello stanziamento annuale, come quota aggiuntiva, tra i comuni appartenenti alla classe 4/a di cui alla legge n. 604 del 1962 e successive modificazioni;

c) il 20% dello stanziamento annuale, come quota aggiuntiva, tra gli enti locali che con deliberazione del Consiglio hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi della normativa vigente.

Il contributo è determinato in ragione della incidenza della spesa sostenuta dall'ente locale sulla spesa globale ammessa per ciascuno dei criteri previsti al presente articolo».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 1989, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Entro il termine perentorio del 30 marzo di ciascun anno i legali rappresentanti degli enti locali inviano alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio enti locali - la domanda di contributo corredata di una dichiarazione sottoscritta a pena di inammissibilità della domanda, dal segretario e dal responsabile del servizio di ragioneria dell'Ente da cui risulta:

a) la contabilizzazione in detrazione ai costi di gestione del contributo ai sensi del precedente art. 2;

b) la indicazione delle utenze per le quali si chiede il contributo ed i relativi costi riferiti all'esercizio finanziario precedente;

c) eventuali estremi dell'atto consiliare di dichiarazione del dissesto finanziario;

d) per i soli comuni, l'indicazione della classe di appartenenza».

Art. 3.

Norma transitoria

Per il piano relativo all'esercizio 1996, il termine di presentazione delle domande decorre dal 45° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge e fino al 90° giorno dalla medesima data.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 agosto 1996

DINARDO

96R0612

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 23.**

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 15. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 marzo 1979, n. 4, 6 agosto 1981, n. 14 e 27 ottobre 1983, n. 26.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 87 del 20 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1, terzo rigo, dell'articolo 1 della legge regionale n. 7/1992 la parola «1.500.000» è sostituita con la parola «2.000.000»; al quarto rigo la parola «500.000» è sostituita con la parola «1.000.000».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/1992 le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 vengono sostituite con le seguenti:

1) Gruppi fino a 2 consiglieri	lire 8.000.000
2) Gruppi da 3 a 5 consiglieri	lire 18.000.000
3) Gruppi da 6 a 8 consiglieri	lire 24.000.000
4) Gruppi da 9 a 13 consiglieri	lire 28.000.000
5) Gruppi oltre 13 consiglieri	lire 32.000.000

Art. 3.

1. Le modifiche introdotte ai precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 1996.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvederà annualmente all'adeguamento in relazione alle variazioni ISTAT.

Art. 4.

1. La tabella A allegata alla legge regionale n. 14/1981 è sostituita dalla seguente:

Composizione gruppi	TABELLA A	
	Contingente personale assegnato	Contingente da Enti o esterno
fino a 2 consiglieri	2	2
da 3 a 5 consiglieri	4	3
da 6 a 8 consiglieri	5	4
da 9 a 13 consiglieri	6	5
oltre 13 consiglieri	7	6

Art. 5.

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge valutati complessivamente in lire 210.000.000 si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1001105 dello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio 1996.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con la legge di bilancio relativa agli esercizi medesimi.

Art. 6.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 agosto 1996.

NISTICÒ

96R0675

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 24.

Partecipazione della Regione per il tramite della Fincalabra alla costituenda Società Cellulosa 2000 S.p.a.

(Pubblicata nell'ediz. strord. del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 87 del 20 agosto 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi fondamentali

1. La Regione Calabria ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto è autorizzata a partecipare, per il tramite della Fincalabra S.p.a., alla costituzione della costituenda Società Cellulosa 2000 S.p.a.

2. La Fincalabra S.p.a. è autorizzata a sottoscrivere quote di capitale sociale in misura non superiore al 30 per cento.

3. Tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla costituenda Società Cellulosa 2000 S.p.a. saranno a carico della Fincalabra con esclusione di qualsiasi impegno a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 agosto 1996.

NISTICÒ

96R0676

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 25.

Costituzione fondo concorso spese accertamenti in agricoltura.

(Pubblicata nell'ediz. strord. del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 87 del 20 agosto 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge ha lo scopo di assicurare, in vista della piena utilizzazione degli aiuti comunitari entro i termini assegnati dalla UE, la tempestività degli interventi in agricoltura gravemente compromessa dalla sempre più accentuata carenza di risorse, attraverso l'istituzione di un fondo cui attingere per le operazioni istruttorie di accertamento di regolare esecuzione e intermedie.

Art. 2.

Fondo permanente

Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un fondo a carattere permanente, con il concorso dei beneficiari nella misura dello 0,5 per cento, da trasmettere, in sede di liquidazione, sui contributi a fondo perduto di importo superiore a dieci milioni e fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

Art. 3.

Disponibilità

L'ammontare della trattenuta effettuata affluisce sul capitolo di bilancio di nuova istituzione con il seguente titolo «Fondo concorso spese accertamenti in agricoltura» da attribuire all'Assessorato all'agricoltura.

NORMA TRANSITORIA

Art. 4.

Termine iniziale

La disposizione di cui all'articolo 2 ha luogo per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 agosto 1996.

NISTICÒ

96R0677

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge 19 dicembre 1995, n. 41, recante: «Ricostituzione Commissione regionale consiliare per le riforme istituzionali».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 87 del 20 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 41 è sostituito dal seguente:

Art. 5.

Personale e strutture

1. È istituita una struttura di supporto della Commissione, cui compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la redazione dei verbali, la cura dei rapporti con la Giunta regionale, le altre regioni e gli enti interessati, l'assicurazione dei necessari rapporti con il Governo e le Camere; la raccolta, la classificazione e l'istruzione del materiale legislativo o documentale necessario allo svolgimento dell'attività propria della Commissione e l'assistenza dei consiglieri nell'attività di ricerca e nella formulazione delle proposte.

2. L'Ufficio di presidenza provvede:

alla costituzione della struttura di supporto con personale del ruolo del Consiglio regionale, nonché all'assegnazione di idonei locali ed attrezzature;

alla costituzione di una struttura di diretta collaborazione alla presidenza della Commissione, composta da due unità di personale tratte dal ruolo del Consiglio regionale o della Giunta o di altre amministrazioni pubbliche;

previa intesa con almeno i due terzi dei componenti la Commissione, a chiamare a far parte della stessa, in qualità di consulenti, esperti di particolare qualificazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 agosto 1996.

NISTICÒ

96R0678

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1996, n. 33.

Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini non udenti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 25 dell'8 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1:

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle potestà derivanti dall'articolo 5, lettera a) dello Statuto speciale per la Sardegna, nel quadro della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate) e della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna), ed allo scopo di attuare le finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promuove la crescita intellettuale e sociale dei cittadini non udenti, avvalendosi delle strutture e dei servizi degli enti del settore operanti nel territorio regionale.

Art. 2.

Interventi a favore della scuola materna e dell'istruzione primaria e secondaria

1. Al fine di promuovere condizioni di autosufficienza degli studenti non udenti e di consentire la loro piena integrazione nel sistema scolastico, l'Amministrazione regionale eroga annualmente all'Istituto dei Sordomuti di Sassari, annesso all'Istituto delle Figlie di Maria, di cui al R.D. 31 dicembre 1850, di seguito denominato Istituto, contributi finalizzati:

- a) all'utilizzazione di materiale didattico specifico;
- b) allo sviluppo di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, nonché di orientamento ed aggiornamento per le famiglie;
- c) alla predisposizione ed alla attuazione di piani educativi individualizzati;
- d) alla organizzazione - d'intesa con l'Assessorato competente in materia di servizi sociali del Comune ove ha sede l'Istituto - anche di forme di ospitalità familiare e di residenzialità per gli studenti frequentanti scuole o corsi fuori della loro abituale dimora;
- e) all'incremento degli strumenti e delle attività di competenza della Biblioteca specializzata multimediale dell'Istituto.

Art. 3.

Interventi nel settore dell'istruzione universitaria

1. Nel quadro della legge regionale n. 37 del 1987, l'Amministrazione regionale per la produzione di materiale didattico specifico promuove la stipula di convenzioni tra l'Istituto e le Università della Sardegna e, per l'erogazione di servizi, tra l'Istituto e gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.).

Art. 4.

Spese di funzionamento dell'Istituto dei sordomuti di Sassari

1. L'Amministrazione regionale eroga all'Istituto un finanziamento annuale non eccedente l'importo di lire 200.000.000, quale contributo alle spese per la gestione ordinaria.

2. L'Amministrazione regionale concede inoltre all'Istituto un finanziamento straordinario di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 quale contributo alle spese di adeguamento e ristrutturazione dei propri locali.

Art. 5.

Modalità di concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono erogati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la competente Commissione consiliare, dietro presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura dell'Istituto, di specifici programmi di attività e dei relativi preventivi di spesa.

2. L'erogazione dei predetti finanziamenti è altresì subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, dei rendiconti relativi ai finanziamenti ottenuti nell'anno precedente.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto è inoltre tenuto a presentare copia del proprio bilancio preventivo, corredato da una relazione illustrativa delle attività realizzate col sostegno della Regione nell'anno trascorso.

4. In sede di prima applicazione della presente legge i finanziamenti in essa previsti sono erogati secondo le procedure di cui al precedente comma 1, prescindendo dal termine temporale ivi indicato.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 per gli anni 1996, 1997 e 1998 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi.

2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996, e per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per gli anni 1996/1998 ed ai capitoli corrispondenti, ad eccezione del capitolo 11085/03, dei bilanci per gli anni successivi.

4. Agli stessi oneri per gli anni seguenti al 1998 si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° agosto 1996

PALOMBA

96R0638

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 218.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per Imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 350.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 5 1 0 9 6 *